

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

61.

SITZUNG

6-7-1970

Presidente: BERTORELLE

Vicepresidente: NICOLUSSI-LECK

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Mozione dei Consiglieri regionali Mayr, Nicolussi-Leck, Steger ed altri riguardante l'impugnazione presso il Consiglio di Stato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 sul riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione (n. 19)

pag. 8

INHALTSANGABE

Beschlußantrag betreffend die Anfechtung des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 23. März 1970 über die Anerkennung der kontrollierten Ursprungsbezeichnung des « Kalterer »- oder « Kalterersee »-Weines und die Genehmigung der einschlägigen Produktionsvorschriften vor dem Staatsrat, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Mayr, Nicolussi-Leck, Steger u.a. (Nr. 19)

Seite 8

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 16.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 25.6.1970.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Ha la parola il cons. Gouthier, sul Regolamento.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, signori colleghi, il Consiglio regionale è stato convocato e ha luogo di lunedì pomeriggio. Un fatto direi, da un punto di vista generale, normale, perché lunedì è un giorno lavorativo;

dal punto di vista della prassi, delle usanze del Consiglio, ormai consolidate — ho sei anni di esperienza — il lunedì e il sabato sono giorni riservati ai consiglieri, per l'attività di partito. Da parte nostra questo pomeriggio dovevamo tenere Comitato regionale a Bolzano. Ma non è la questione, ripeto, del lunedì in quanto tale, quanto del come si è arrivati alla seduta di oggi, che deve sollevare, e penso che lo faranno anche altri colleghi degli altri gruppi, alcune questioni sul funzionamento dell'Ufficio di presidenza e dei rapporti tra Ufficio di presidenza — Presidente e Vicepresidente — e Consiglio. Noi tutti ci ricordiamo come dai banchi della S.V.P., e in particolare dal collega Kapfinger, che oggi riveste un alto incarico di funzionario della Regione, questi giorni erano sottolineati come giorni sacri. Noi tutti ci ricordiamo come, non per volontà nostra, ma per volontà dei gruppi di maggioranza, per non toccare il sabato e il lunedì, per anni e anni abbiamo fatto nottate in sede di discussione di bilancio, perché il lunedì e il sabato erano giorni che non si dovevano assolutamente toccare.

(Interruzione).

GOUTHIER (P.C.I.): Per carità! Non vogliamo fare né un mito, né un tabù del lune-

dì e del sabato. Noi, per conto nostro, non abbiamo minimamente contribuito a creare né questo mito, né questi tabù, che anzi sono stati alimentati e creati da altri. Per parte nostra noi ci siamo sempre dichiarati, e ci dichiariamo tuttora, e anche oggi, disposti, se necessario, a lavorare non solo di lunedì e di sabato, ma di domenica e la notte. Da parte nostra è venuta sempre questa chiara . . .

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): No, sempre no!

GOUTHIER (P.C.I.): Quando è necessario. Da parte nostra non c'è mai stata resistenza a nessuna proposta in questo senso. Il problema, dicevo, non è tanto del lunedì o del martedì in sé presi, o in relazione alla prassi, quanto al come si è arrivati. Si è arrivati, a quanto mi risulta, attraverso una decisione, che ha escluso la volontà dei segretari questori. Anche i sassi, e non soltanto i consiglieri, sanno che da giovedì scorso, da venerdì scorso, correva la voce, eravamo stati informati ufficiosamente tutti, che lunedì non ci sarebbe stata seduta, che anzi era pronta la lettera di rinvio a mercoledì prossimo. Questo è il punto. E' possibile che dei consiglieri si trovino per 4-5 giorni nell'incertezza di cosa fare, di cosa non fare, se devono dar credito alla lettera o alle voci autorevoli, se devono dar credito a qualche giornale o alla radio, che danno notizia che il Consiglio regionale è stato rinviato. Qua sorge il problema del funzionamento e dei rapporti tra la Presidenza e i gruppi. Dicevo che noi siamo disposti a lavorare, quando è necessario, senza limiti di tempo, però pretendiamo una cosa: che queste scelte vengano fatte d'accordo. Noi, come gruppo, non accettiamo di essere ridotti a burattini di esigenze, di pressioni di altre per-

sone, di altri gruppi che hanno più o meno fretta, di interessi particolari. Se c'è fretta, questa fretta la decidiamo tutti assieme e lavoriamo tutti assieme: noi non vogliamo essere i dipendenti di nessuno. Noi siamo i consiglieri regionali, lavoriamo come gruppo, di concerto con l'ufficio di presidenza, decidiamo di lavorare quando assieme vogliamo, non siamo dei fili conduttori, dei portatori d'acqua, degli ascari che vengono manovrati a piacimento, a seconda di pressioni di Tizio, di Caio o di Sempronio. Questo è il punto fondamentale. Non è solo di forma, è una questione di principio, di correttezza, e se qualcuno non la capisce, una questione anche di educazione. Questo è il punto che volevo dire. Dimentichiamo pure il lunedì, passiamoci pure sopra; prego vivamente però chi ha la responsabilità della direzione, del dibattito, della guida, dei rapporti col Consiglio, che questo andirivieni di opinioni, di pareri, di convocazioni ufficiali e ufficiose, sia rigorosamente determinato; quando ci sono eccezioni, non dico gravi, ma così anomale, rispetto a esigenze sbandierate tante altre volte, che di queste eccezioni, di queste decisioni, siano resi interpreti e resi edotti i rappresentanti dei gruppi, che, ripeto, hanno da fare, per il Consiglio, anche fuori del Consiglio regionale.

Queste sono le cose che noi, brevemente, volevamo dire, non per escludere, ripeto, convocazioni dal lunedì o dal sabato, ma per avere il diritto di sapere cosa si deve fare, perché e con chi.

PRESIDENTE: Penso che spetti a me rispondere al cons. Gouthier. Sono spiacente che oggi la seduta ci sia, perché, sia pure non essendovi una regola, tuttavia una prassi c'è: che il lunedì e il sabato non si lavora. Lo stesso cons. Gouthier, però, ammette che il lunedì non è un giorno sacro e che pertanto può esse-

re adoperato anche per il lavoro di Consiglio, oltre che per il lavoro di gruppo o di altre cose, quando c'è necessità. E la necessità c'era. Quando viene presentata una mozione il giorno 25 di giugno, nella quale si chiede alla Giunta regionale di impugnare davanti al Consiglio di Stato un atto, i cui termini per l'impugnativa scadono il giorno 8 luglio, 60 giorni, e non posso mettere in votazione, in discussione questo documento, se non dieci giorni dopo la presentazione, cioè il giorno 4 luglio, che cade di sabato, dobbiamo riunirci o sabato o lunedì. Oltre questo termine non servirebbe più all'impugnativa.

Ecco, dunque, i termini entro i quali la Presidenza del Consiglio si è trovata. E non ha potuto fare diversamente, proprio per ottemperare ad un suo preciso dovere, di dare soddisfazione a tutti i gruppi: in questo caso il gruppo della S.V.P. che ha presentato la mozione, e qualunque altro gruppo che avesse chiesto l'impugnativa, o che avesse chiesto alla Giunta di impugnare, evidentemente discutendo l'argomento prima che i termini scadessero.

Quindi, cons. Gouthier, pur dichiarandomi spiacente, devo ricordare che è la prima volta, a mia memoria, che si fa seduta di lunedì. Se fossimo ricorsi parecchie volte a questo sistema, ci sarebbe motivo di lamentela. Io non potevo fare diversamente, e ho mandato la comunicazione ai consiglieri, il giorno 30 giugno. Nella comunicazione ho detto: questa prima seduta della sessione ordinaria — perché siamo in sessione ordinaria, prima settimana di gennaio e prima settimana di luglio — è stata fissata per un lunedì in considerazione dell'urgenza della trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno. Cioè, sia pure schematicamente, facevo rilevare l'eccezione di questa riunione, e d'altra parte l'urgenza, urgenza che si poteva benissimo cogliere dal testo della mozione, che

faceva riferimento a una impugnativa presso il Consiglio di Stato. Non mi pare che siano giuste quindi le parole che lei ha detto: ha parlato anche di burattini, che sarebbero i consiglieri, sbattuti di qua e di là; non è certo nella intenzione della Presidenza, questo, per carità. Che poi siano corse voci — ho sentito anch'io dire che la RAI ha dato questa notizia — io non so da che parte vengono. La stampa è libera di pubblicare quello che vuole, la gente è libera di vociferare come vuole, io non sono...

GOUTHIER (P.C.I.): C'era la lettera di rinvio già pronta!

PRESIDENTE: Sì, ma la lettera, guardi, è rimasta dentro l'ufficio e non è uscita assolutamente, neanche le copie per la stampa sono uscite, sono tutte chiuse sigillate, neanche bollate. Erano fatte nella previsione che si potesse arrivare a una certa soluzione, che avrebbe eliminato questa riunione. Cioè la lettera era stata preparata proprio per agevolare i consiglieri, perché se si fosse verificata quella tale situazione che io stesso auspicavo, oggi non ci sarebbe stata seduta. E avevo preparato già fin da venerdì la lettera di rinvio, e successivamente telegrammi per chi non era raggiungibile con lettera. Quindi io non so che cosa posso fare di più, perché se il Presidente è tenuto a osservare i termini e a dare la possibilità ai gruppi di portare in discussione i documenti prima che scadano certi termini per l'impugnativa e se questi termini scadono in questo periodo, io non so cosa fare. Veramente non so che cosa dire. Se poi ci sono organi di stampa o di radio che danno delle notizie ufficiose, io penso che la RAI, prima di mettere in onda un testo, dovrebbe avere qualche documento in mano; da

noi certo non l'ha avuto. Perciò la colpa non è certo da addebitare alla Presidenza.

Concludendo, io dico che veramente si tratta di una cosa eccezionale, determinata da circostanze eccezionali. E' una cosa che non si verifica molto frequentemente, e quindi portano pazienza anche i consiglieri. Sappiamo che non è certo nella Presidenza l'intenzione di tenerli sospesi fra una riunione e l'altra, ma questa seduta è determinata da una situazione oggettiva.

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Al di fuori e al di sopra delle considerazioni adotte dal cons. Gouthier ed alla replica del signor Presidente, io mi permetto di richiamare alla memoria e all'attenzione di noi tutti, che il sabato e il lunedì è stata fissata una remora dei lavori del Consiglio, nel senso che ai consiglieri possa essere concessa la facoltà di adoperarsi per altri impegni, che non siano proprio quelli delle sedute consiliari. Questo, ripeto, a parte ogni considerazione del merito che è stato oggetto di discussione finora in questa sede. Per questa ragione riterrei opportuno sottolineare e richiamare alla memoria dei nuovi consiglieri, ai quali non è nota nel modo in cui è nota agli altri consiglieri questa tradizione e questa consuetudine, che questa tradizione va, per conto nostro, sostenuta e quindi ritenuta valida a tutti gli effetti; casi straordinari possono fare deroga a questo, è logico.

Per quanto riguarda, invece, la seconda considerazione, quella dell'andirivieni della convocazione, dell'incertezza della convocazione di questa seduta di Consiglio, io vorrei dire che in sede di Commissione all'industria, giovedì scorso, da parte politica competente, cioè da coloro che hanno sostenuto o inviato al Con-

siglio la mozione, è stato dichiarato che questa seduta di oggi non doveva tenersi, non si sa il perché. Comunque quello che interessa a me dire — e non sia questa una osservazione di nessun genere, ma una constatazione — è che le forze politiche, qualsiasi forza, di minoranza, di maggioranza, forte o non forte, non debbano inserirsi in quelle che sono le decisioni che insindacabilmente, per quanto riguarda la convocazione del Consiglio, sono di competenza della Presidenza; a parte il fatto che la Presidenza può prendere contatti con chi vuole, con i capigruppo, con tutte le forze politiche. Ma l'interferenza, l'intromissione, così, con forza, da parte di raggruppamenti politici, per stabilire l'ordine dei lavori, per influire su quello che è l'ordine del giorno stesso, non è prassi, non è norma, non è regolamentare. Non dico che questo sia avvenuto, ma stando a quanto io ho potuto capire, preoccupato anch'io se questa seduta di Consiglio doveva tenersi o meno, preoccupato anche su quella che era la sostanza della materia che veniva trattata in questa sede, mi sono informato e ho avuto delle notizie assai contrastanti, per quanto riguarda questa seduta. Ed è merito, o demerito, di quella che è una non rituale prassi, che sembra voglia inserirsi, se non dalla porta almeno dalla finestra, da forze politiche che vogliono influenzare la insindacabile opera della Presidenza.

PRESIDENTE: Devo replicare, brevemente, anche al cons. Pruner, per dire questo: l'ordine del giorno è stato fissato dalla Presidenza, dal sottoscritto Presidente del Consiglio regionale, al di fuori di ogni interferenza, esclusivamente sulla base di un documento presentato da un gruppo. Il documento è una mozione, presentata dai cons. Mayr, Nicolussi ed altri. Come ho detto prima, io ero tenuto a mettere all'ordine del giorno questo argomento die-

ci giorni dopo la sua presentazione, non oltre, perché altrimenti non sarebbe stato più in tempo utile. Interferenze in questo frattempo non ci sono state, se non da parte della Presidenza della Giunta, la quale a un certo punto ha detto: probabilmente non sarà neanche necessario discutere la mozione in Consiglio, perché può darsi che la Giunta, senza attendere l'invito o l'impegno del Consiglio, impugni il disciplinare di produzione, come richiesto. Difatti voi sapete che l'impugnativa presso il Consiglio di Stato è di spettanza della Giunta, non del Consiglio. Il Consiglio qui sollecita, impegna, ecc.

A questo punto, proprio nell'interesse dei consiglieri e per evitare a tutti questa seduta, ho fatto preparare, pronte per partire, le buste, ancora nella giornata di venerdì, con l'intesa che se fosse venuta la notizia che la Giunta aveva superato questa questione con l'impugnativa, le buste sarebbero partite e la seduta non ci sarebbe stata. Se non che nessuna notizia è venuta, ed è rimasto quello che era stato già deciso dalla Presidenza, cioè questo ordine del giorno del 30 giugno, che è ordine del giorno della seduta ordinaria, che comincia oggi.

Ecco, questa è la situazione. Adesso, con questi chiarimenti, possiamo iniziare.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io vorrei interloquire nell'argomento che è stato trattato fino adesso e che, almeno una volta tanto, mi trova consenziente con la procedura seguita dalla Presidenza, dopo le spiegazioni da lei dette. Ma volevo cogliere l'occasione per ringraziare di averci finalmente informati della composizione della Giunta, della distribuzione degli assessorati tra i componenti della Giunta e soprattutto di averci informati degli incarichi affidati agli assessori supplenti. Anche se queste informazio-

ni ci sono giunte dopo oltre due mesi dalla firma dei decreti, dalla loro registrazione e, salvo per quanto riguarda gli incarichi affidati agli assessori supplenti. Anche se queste informazioni ci sono giunte dopo oltre due mesi dalla firma dei decreti, dalla loro registrazione e, salvo per quanto riguarda gli incarichi affidati agli assessori supplenti, anche dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, indubbiamente la Giunta regionale è stata più sollecita di quanto non lo sia — mi sia consentito questo raffronto — la Giunta provinciale di Bolzano, che — Lei questo, signor Presidente non lo sa certamente — dopo due mesi dall'insediamento dei suoi membri, non ha comunicato ancora al Consiglio provinciale di Bolzano e ai suoi membri come sono stati distribuiti gli affari fra . . .

(Interruzione).

MITOLO (M.S.I.): Va be', ma io penso che dovrebbe essere comunicato nel momento in cui il provvedimento viene preso. Se aspettiamo che avvenga la registrazione della Corte dei conti . . .

(Interruzione).

MITOLO (M.S.I.): Allora comunicateci che la Corte dei conti fa delle difficoltà. Noi a Bolzano sappiamo chi sono gli assessori, ma non sappiamo ancora che cosa fanno, come si sono distribuiti gli incarichi, ecc. ecc.

Comunque, ripeto, nonostante questo, io desidero ringraziarla, perché, su quella mia sollecitazione, lei è stato così cortese da informarci con tempestività e quindi è giusto che io sottolinei questo fatto.

PRESIDENTE: Passiamo al 1° punto dell'ordine del giorno: « **Mozione dei Consiglieri regionali Mayr, Nicolussi-Leck, Steger ed altri** riguardante l'impugnazione presso il Consiglio di Stato del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 sul riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Caldaro" o "Lago di Caldaro" e la approvazione del relativo disciplinare di produzione » (n. 19):

Premesso

che nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono fissate le norme per la tutela della denominazione d'origine dei mosti e vini;

che a sensi dell'art. 6 del precitato Decreto il Comitato dell'agricoltura territorialmente competente deve dare il proprio parere al Ministero dell'Agricoltura sulle domande e i disciplinari di produzione presentati;

che all'uopo fu istituito con legge regionale 2 settembre 1965, n. 7, per la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige l'apposito Comitato regionale dell'agricoltura;

che tale Comitato regionale dell'agricoltura ha esaminato profondamente la domanda cumulativa dei produttori dei 12 Comuni della Provincia di Bolzano (Caldaro, Appiano, Vadena, Andriano, Nalles, Termeno, Cortaccia, Magré, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo) nonché dei produttori dei sei Comuni della Provincia di Trento (Roveré della Luna, San Michele all'Adige, Faedo, Giovo, Cembra e Lavis) e la domanda di alcuni produttori del Comune di Salorno in relazione alle norme fissate dal Decreto 12 luglio 1963, n. 930, ed ha rilasciato il motivato parere del 20 giugno 1966;

che in base a tale parere il diritto ad usare la denominazione controllata del vino « Kal-

terer » o « Kalterersee » viene riservata esclusivamente ai produttori dei 12 Comuni della Provincia di Bolzano, il diritto di usare la specificazione aggiuntiva « classico » viene riservato alle ben definite zone di produzione dei Comuni di Caldaro, Vadena e Termeno, inoltre il diritto all'uso della specificazione aggiuntiva « Auslese » viene riservato solo al vino « Kalterersee », prodotto da uve sane e mature ed infine il vino a denominazione controllata « Kalterer » o « Kalterersee » non può superare in zuccheri riduttori il 3.0 grammi - litro;

che tale parere del Comitato regionale dell'agricoltura si è attenuto severamente alle norme fissate negli articoli 1, 4, 5 e 6 del Decreto 12 luglio 1963, n. 930, il quale a sua volta si adegua alle prescrizioni per vini di qualità fissate per il MEC;

che il Comitato nazionale per la tutela della denominazione d'origine, istituito a norma dell'art. 17 del Decreto n. 930, col proprio parere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 20 settembre 1963, ha disatteso il parere del Comitato regionale per quanto riguarda la delimitazione territoriale della zona di produzione del vino « Kalterer » o « Kalterersee », dell'aggiuntivo « classico » e quello di « Auslese » nonché la limitazione degli zuccheri riduttori a 3.0 grammi - litro;

che, nonostante la presentazione di innumerevoli ricorsi degli interessati e di interventi della Giunta provinciale di Bolzano, i Ministri per l'Agricoltura e per l'Industria hanno emanato il disciplinare di produzione di data 23 marzo 1970 per il vino a denominazione d'origine controllata « Kalterer » o « Kalterersee », pubblicato, quale annesso al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1970, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 9 maggio 1970, n. 115;

che tale disciplinare di produzione viola

gravemente non solo le norme della legge cornice del 12 luglio 1963, n. 930, nei ricordati articoli 1 fino a 6, ma pure il parere del Comitato regionale dell'agricoltura sia in senso oggettivo che giuridico ed ha addirittura incluso nella zona di produzione del vino « Kalterer » o « Kalterersee » i produttori del Comune di Lisignago, che mai ebbero a presentare la relativa domanda;

che la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ha competenza primaria in materia di agricoltura a norma dell'art. 4, punto 9 e 13, dello Statuto ed il Decreto n. 930 concerne la tutela delle denominazioni d'origine della produzione di uva e la sua lavorazione in vino.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO REGIONALE

i m p e g n a

la Giunta regionale ad impugnare presso il Consiglio di Stato il disciplinare di produzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 maggio 1970, n. 115) in quelle parti che non corrispondono sia alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia al parere del Comitato regionale dell'agricoltura, datato 20 giugno 1966, per i vini a denominazione d'origine controllata « Kalterer » o « Kalterersee » e di insistere presso i competenti Ministri sull'emanazione del disciplinare di produzione in osservanza del parere emesso dal Comitato regionale dell'agricoltura, nel senso:

1) *di escludere dalla zona di produzione a denominazione d'origine controllata del vino « Kalterer » o « Kalterersee » le zone viticole dei Comuni di Roveré della Luna, Fae-*

do, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Cembra e Lisignago, inquantoché

a) *non hanno provato, a sensi dell'art. 1, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, l'uso decennale costante, generale ed uniforme della produzione e commercializzazione;*

b) *per la prima volta nel 1965 fu incluso nella raccolta degli usi presso la Camera di Commercio di Trento la denominazione di origine « Kalterer » o « Kalterersee », nonostante le raccolte degli usi vengano aggiornate per legge ogni 5 anni;*

2) *di ridurre, a sensi dell'art. 5, punto 5), del Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, la specificazione aggiuntiva « classico » per la denominazione d'origine controllata « Kalterer » o « Kalterersee » alle precisate zone di produzione dei Comuni di Caldaro, Termeno e Vadena inquantoché tale specificazione aggiuntiva a norma di legge è riservata espressamente alla zona d'origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori, come nel presente caso quelli dei Comuni di Appiano, Andriano, Nalles, Cortaccia, Magré all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo della Provincia di Bolzano;*

3) *di riservare la specificazione aggiuntiva « Auslese » esclusivamente al vino a denominazione d'origine controllata « Kalterersee » (e non anche « Kalterer ») inquantoché ciò non solo corrisponde all'uso commerciale tradizionale, ma pure al trattato commerciale italo-tedesco del 1959 per i vini prodotti in provincia di Bolzano da uve*

sane e mature della zona d'origine più antica;

- 4) di fissare, a sensi dell'art. 5, lit. e) ed f), del Decreto n. 930 per i vini a denominazione d'origine controllata « Kalterer » o « Kalterese » gli zuccheri riduttori nel massimo di 3.0 grammi-litro, inquantoché ciò corrisponde al generale e tradizionale metodo di lavorazione dell'uva in vino nella zona d'origine più antica dei Comuni di Caldaro, Termeno e Vadena.

Ogni gruppo ha diritto a venti minuti, salvo il primo presentatore.

Chi vuole illustrarla?

(Interruzione).

AGOSTINI (P.L.I.): Non ogni gruppo, uno per gruppo: bisogna modificare il regolamento.

PRESIDENTE: Chi prende dunque la parola? La parola al primo presentatore, consigliere Mayr.

MAYR (S.V.P.): Herr Präsident, meine Herren Kollegen! Im Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 930 vom 12. Juli 1963 sind die Bestimmungen zum Schutze der Ursprungsbezeichnungen von Mosten und Weinen enthalten, welche vorsehen, daß die gebietlich zuständigen Landwirtschaftskomitees unter Berücksichtigung der Produktionsvorschriften dem Landwirtschaftsminister das Gutachten zu den eingereichten Gesuchen zwecks Anerkennung erstatten müssen. Die Region Trentino-Südtirol hat mit Regionalgesetz

Nr. 7 vom 2. September 1965 das Regionalkomitee für Landwirtschaft eingesetzt, das nach eingehender Überprüfung aller Sammelgesuche der nachfolgend angeführten 12 Gemeinden Südtirols — Kaltern, Eppan, Pfatten, Andrian, Nals, Tramin, Kurtatsch, Margreid, Neumarkt, Montan, Auer und Branzoll —, sowie der 6 Gemeinden des Trentino — Roveré della Luna, Faedo, Lavis, Giovo, Cembra und San Michele — und auch nach Überprüfung der Gesuche einiger Winzer der Gemeinde Salurn im Sinne der Bestimmungen des Rahmengesetzes Nr. 930 am 20. Juni 1966 ein Gutachten mit folgender Begründung abgegeben hat: « Das Recht auf die kontrollierte Ursprungsbezeichnung des Weines « Kalterer » oder « Kalterer-See » steht ausschließlich den 12 Gemeinden Südtirols zu ». Weiters wurde in diesem Gutachten festgelegt, daß das Recht auf die Zusatzbezeichnung « klassisches » Ursprungsgebiet dem Wachstumsgebiet der ältesten Gemeinden, also Kaltern, Pfatten und Tramin, zuzuerkennen ist. Ferner wurde bestimmt, daß die Zusatzbezeichnung « Auslese » nur dem « Kalterer-See » und nicht auch dem « Kalterer » zuerkannt werden darf. Schließlich wurde noch die Bedingung angeknüpft, daß der « Kalterer-See » aus vollreifen und gesunden Trauben erzeugt werden muß. Letztlich wurde der Wein mit der Ursprungsbezeichnung « Kalterer » oder « Kalterer-See » so spezifiziert, daß dessen Restsüße niemals mehr als 3 Gramm pro Liter betragen darf. Das Komitee hat sich mithin streng an die Bestimmungen der Artikel 1, 4, 5 und 6 dieses Rahmengesetzes Nummer 930 vom Juli 1963 gehalten, das schließlich auch jenen Vorschriften entspricht, die von den EWG-Bestimmungen über die Qualitätsweine abgeleitet werden.

Laut Art. 17 des Dekretes Nr. 930 ist das Staatskomitee für den Schutz der Ursprungs-

bezeichnungen zuständig, das in einem Gutachten folgendes bestimmt hat:

1. die Abgrenzung der Wachstumsgebiete des « Kalterer-Sees » oder « Kalterer »;
2. die Zusatzbezeichnung « klassisch » und « Auslese »;
3. die Beschränkung der 3 Gramm pro Liter Restsüße.

Dieses Staatskomitee mißachtete jedoch den Beschluß des Regionalkomitees. Trotz verschiedener Einsprüche einzelner Interessenten, aber auch nach Einwendungen der Südtiroler Landesregierung haben nunmehr die Minister für Landwirtschaft und Industrie Produktionsvorschriften erlassen, aufgrund der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung des geschützten Weines « Kalterer » oder « Kalterer-See » so festgelegt wird, wie es eben aus dem Dekret vom 23.3. dieses Jahres des Präsidenten der Republik ersichtlich ist. Diese Verordnung verletzt jedoch nicht nur die Produktionsvorschriften, sondern auch die Bestimmungen des Rahmengesetzes Nr. 930 hauptsächlich in den Artikeln 1 bis 6 und zwar deswegen, weil das Gutachten des Regionalkomitees für Landwirtschaft, das sowohl in sachlicher als auch rechtlicher Hinsicht mißachtet worden ist, die Gemeinde Lisignago in das Ursprungsgebiet des « Kalterer » oder « Kalterer-See » nicht miteinbezieht. Diese Gemeinde hat nämlich niemals angesucht und sie scheint auch in der Eingabe der Trentiner Handelskammer nicht auf.

Unterbrechung.

MAYR (S.V.P.): Nein, Kollege Angeli, Ihre Behauptung stimmt leider nicht, denn der Bürgermeister der Gemeinde Lisignago hat vor dem Staatskomitee bei der Handelskammer Bo-

zen auch gegenüber den Trentinern protestiert und gesagt: « Ihr habt Lisignago vergessen! » Lisignago ist also nie einbezogen worden, weshalb dieses Dekret noch viel unrichtiger ist, denn laut Art. 17 des Rahmengesetzes muß das Staatskomitee und das Regionalkomitee ein Gutachten abgeben. Wenn nun Lisignano in das Sammelgesuch miteinbezogen worden ist, fehlt jedenfalls das Gutachten für diese Gemeinde.

Die Region Trentino-Südtirol hat außerdem gemäß Art. 4 des Autonomiestatutes für den Bereich der Landwirtschaft die primäre Zuständigkeit. Aus Art. 13 des Autonomiestatutes geht ganz deutlich hervor, daß die Region in jenem Sachbereich in welchem sie die Gesetzgebungsgewalt hat, auch die Verwaltungsbefugnis ausüben kann. Art. 13 lautet nämlich folgendermaßen: « Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia ». Es besteht mithin auch eine Kompetenzüberschreitung in einem Sachbereich, für den die Region und nicht der Staat zuständig ist.

Im Beschlußantrag der Südtiroler Volkspartei werden klare Forderungen gestellt. Vor allem soll damit die Region Trentino-Südtirol, erstens, diese nun erlassenen Produktionsvorschriften in allen jenen Teilen von dem Staatsrate anfechten, die nicht den Bestimmungen des Rahmengesetzes Nr. 930 entsprechen, und zweitens gegen die Mißachtung des Gutachtens des Regionalkomitees vom 20. Juni 1966 Einspruch erheben. In diesem Gutachten, das an die Herren Kollegen verteilt worden ist, steht unter anderem auf Seite 12: « Il Comitato Regionale dell'Agricoltura, sentite le risultanze della istruttoria svolta dalla Direzione Gene-

rale dei Servizi Agrari, sentiti gli esperti del settore, esaminati accuratamente i documenti allegati alla domanda presentata dai produttori della provincia di Bolzano » usw. Somit wurde eine eingehende Überprüfung dieser vorgelegten Gesuche vorgenommen. Ferner sind diese Vorschriften aufgrund der vorher erwähnten Zuständigkeit nicht vom Minister für Landwirtschaft und Industrie zu erlassen, sondern von der autonomen Region Trentino-Südtirol. Auch sind die Wachstumsgebiete der 7 Trentiner Gemeinden aus der kontrollierten Ursprungsbezeichnung auszuschließen, da sie die Bedingungen, die im Art. 1 des Präsidialdekretes enthalten sind, in keiner Weise erfüllen. Sie können weder den zehnjährigen Nachweis der allgemeinen, gleichförmigen und beständigen Vermarktung und Produktion erbringen, noch den Gebrauch der Ursprungsbezeichnung für die Weine « Kalterer » oder « Kalterer-See » nachweisen. Bekanntlich ist durch Gesetz vorgesehen, daß die Handelsbräuche alle 5 Jahre gesammelt und kodifiziert werden. Der Name « Kalterer » und « Kalterer-See » ist zum ersten Mal bei der von der Trentiner Handelskammer im Jahre 1965 durchgeführten Kodifizierung aufgetreten.

Im Sinne des Art. 5 dieses Rahmengesetzes Nr. 930 ist die Zusatzbezeichnung « klassisch » zur kontrollierten Ursprungsbezeichnung « Kalterer » oder « Kalterer-See » auf die Gebiete Kaltern, Tramin und Pfatten zu beschränken, weil diese Bezeichnung laut Gesetz dem ältesten Wachstumsgebiet vorzubehalten ist, obwohl auch andere Weinbaugebiete in die Ursprungsbezeichnung einbezogen werden, wie in diesem Falle die Gemeinde Eppan, Nals, Andrian, Kurtatsch, Margreid usw. Ferner ist die Zusatzbezeichnung « Auslese » einzig für die kontrollierte Ursprungsbezeichnung « Kalterer-See » anzuwenden und nicht auch für jene des

« Kalterer », weil dies den herkömmlichen Handelsbräuchen entspricht und außerdem ist dies auch im Hamburger Handelsabkommen zwischen Italien und Deutschland vom Jahre 1959 für Weine aus der Provinz Bozen vorgesehen, die ja aus gesunden und vollreifen Trauben erzeugt werden müssen. Als letzter Punkt ist noch im Art. 5 vorgesehen, daß für den Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung « Kalterer » oder « Kalterer-See » die Restsüße von 3 Gramm pro Liter nicht überschritten werden darf, weil dies der allgemeinen und traditionellen Verarbeitungsmethode von Trauben im ältesten Wachstumsgebiet, nämlich in Kaltern, Tramin und Pfatten entspricht. Soweit unser Beschlußantrag!

Dieser Beschlußantrag wurde deshalb eingebracht, weil aufgrund der vorhin erwähnten Anhaltspunkte einige Gesetzesbestimmungen spezifisch verletzt wurden; ich werde noch darüber sprechen. Vorher möchte ich jedoch auf die Bedeutung des « Kalterer Weines » eingehen.

Der « Kalterer-See Wein » hat seit jeher einen festen Platz auf dem Markt inne und er hat seinen guten Ruf in der Weinwirtschaft auch in Italien gefestigt, was schon dadurch bewiesen ist, daß, ähnlich wie für den « Chianti Wein », bereits im Jahre 1931 am 23. Oktober ein Ministerialdekret erlassen wurde. Die Produktion des « Kalterer Weines » war immer nur auf die Provinz Bozen beschränkt. Er ist als solcher auch Gegenstand eines internationalen Handelsabkommens, nämlich des vorhin erwähnten Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien aus dem Jahre 1959 und zwar bezieht sich dasselbe nur auf Weine, die in der Provinz Bozen produziert werden. Erst später, als die Qualität des « Kalterer Weines » auf dem Markte bekannt wurde und als dieser Wein, wenn ich so sagen darf,

Weltruf erlangt hatte, hat die Tendenz überhandgenommen, diesen guten Ruf auszunützen, indem auch in anderen Anbaugebieten versucht wurde, den Weinen diesen Namen zu geben. Dies sind Gebiete, die zwar ähnliche Eigenschaften wie die Anbaugebiete der « Kalterer Weine » aufweisen, in denen der Wein jedoch zu niedrigeren Preisen vermarktet aber mit derselben Etikette des « Kalterer » versehen wurde. Dies kam auch in der Provinz Trient vor. Es wirkte sich zum Schaden des guten Rufes des Weines, der Qualität des Produktes und letztlich zum Schaden des Produzenten aus. Zum Schutze der Ursprungsbezeichnungen für Moste und Weine wurde in Italien am 3. Februar 1963 das Grundgesetz Nr. 116 erlassen. Es konnte nun angenommen werden, daß aufgrund dieses Gesetzes die unlautere Konkurrenz für den « Kalterer Wein » unterbunden wird. Tatsächlich hat das Regionalkomitee für Landwirtschaft die Anträge der Trentiner Gemeinden für die Einbeziehung in das Wachstumsgebiet des « Kalterer » bzw. « Kalterer-See » abgewiesen und somit die Bedingung des Art. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 930 erfüllt. Dieses Dekret stellt ein Reglement zum Grundgesetz Nr. 116 dar.

Im Amtsblatt der Republik vom 20. September 1968 wurde das Gutachten des Staatskomitees für den Schutz der Ursprungsbezeichnungen veröffentlicht, das die Produktion des « Kalterer Weines » beeinträchtigte. Auch die Produzenten waren davon sicherlich überrascht, weil das Gutachten des Regionalkomitees völlig mißachtet wurde. Aber eine noch größere Überraschung bringt nun dieses vorliegende Dekret vom 23. März 1970, in welchem sogar das Gutachten des Staatskomitees mißachtet wird und zwar werden, erstens, zusätzliche Gemeinden in die Wachstumsgebiete einbezogen und, zweitens, wird die Zusatzbezeichnung « klassisch »

für Gebiete verwendet, die weder vom Regionalkomitee noch vom Staatskomitee vorgesehen waren. Im Dekret Nr. 930 liegen somit natürlich einige spezifische Verletzungen von Gesetzesbestimmungen vor, die abgesehen davon der Südtiroler Weinwirtschaft untragbare Nachteile bringen. Einige dieser Verletzungen der Bestimmungen möchte ich kurz anführen:

Die Bestimmung des mehrmals erwähnten Art. 1 wurde auch im Zusammenhang mit Art. 2 des 116er Gesetzes deshalb mißachtet, weil Art. 1 für die Einbeziehung in das Wachstumsgebiet einige bestimmte spezifische Bedingungen vorsieht:

1. Das älteste Anbaugebiet muß sich bei ähnlichen Bedingungen an die weiteren einbezogenen Gebiete anschließen;
2. die Trauben aus den traditionellen Anbaugebieten müssen nach der allgemeinen, in der Anbauzone gebräuchlichen Methode verarbeitet werden;
3. Weine mit denselben chemisch-physikalischen Eigenschaften müssen mindestens 10 Jahre vor Inkrafttreten des Dekretes Nummer 930 vom 12. Juli 1963 also vor 1963 im Handel dieselbe Bezeichnung getragen haben.

Für die laut Dekret vom 23. März 1970 sich im Wachstumsgebiet befindenden Gemeinden des Trentino fehlen diese Bedingungen meines Erachtens nahezu vollständig und zwar sei es was die Eigenschaften, sei es auch was den Verkauf des Weines anbelangt, der, wie gesagt, mindestens 10 Jahre mit derselben Bezeichnung vor Inkrafttreten erstgenannten Rahmengesetzes im Handel sein muß. Dies beweisen unter anderem auch verschiedene Veröffentlichungen im Trentino. Ich möchte darunter vor allem die Publikation der Trentiner Handelskammer aus dem Jahre 1960 erwähnen, die sich « Usi e con-

suetudini commerciali ed agrari » benennt und welche unter dem Titel « Uve, mosti d'uva e vini » ein Verzeichnis der sich im Trentino im Handel befindenden Weine enthält. Darin wird jedoch der « Kalterer-See » nicht angeführt; ja nicht einmal der gewöhnliche « Kalterer Wein » wird erwähnt. Hingegen wird der Wein « Sorni » für das Gebiet der Gemeinden Roveré della Luna, San Michele, Faedo, Lavis, Giovo und Cembra usw. genannt.

Ferner möchte ich auf eine Publikation hinweisen, die Ihnen viel früher als mir vorlag: « Degustiamo i vini del Trentino », herausgegeben im Jahre 1961 vom Comitato viti-vinicolo della Provincia di Trento, Camera di commercio, industria, agricoltura di Trento. Dort kann folgendes nachgelesen werden: « Il "Sorni" è il tipico prodotto ottenuto nella delimitata zona classica delle uve schiave, la quale abbraccia le successive colline a coltivazione viticola dei Comuni di Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e tutta l'intera collina di Roveré della Luna. Il "Sorni" è un ottimo vino d'un bel colore rosso rubino, liscio, rotondo e delicatamente profumato, particolarmente apprezzato dagli importatori esteri ». Dieser Publikation ist eine Karte beigegefügt, die auch im Jahre 1963 nochmals bestätigt wurde.

Im Jahre 1963 hatte die Trentiner Handelskammer eine weitere Publikation mit demselben Titel herausgegeben: « Degustiamo i vini del Trentino » die ein genaues Verzeichnis der geschützten Weine enthielt und zwar « Quadro delle denominazioni di origine dei vini trentini, denominazioni fondamentali ». Unter den « vini rossi » sind bei den « vini correnti » und den « vini fini » folgende Weine angeführt: Casteller, Lagrein Trentino, Merlot Trentino, Sorni, Valle Lagarina, Teroldego, Rotaliana, Garda Trentino; ein « Kalterer-See » wird nicht erwähnt. In der Einleitung zu die-

ser Publikation kann man unter anderem folgendes lesen: « Nel suo programma di valorizzazione della produzione vinicola provinciale il Comitato viti-vinicolo ha ritenuto opportuno d'illustrare con delle brevi pubblicazioni le zone classiche del Trentino. Fra queste una delle più importanti è quella del "Sorni", vino che costituisce uno dei pilastri della viticoltura trentina. Nelle pagine che seguono, la zona del "Sorni" che si estende lungo la fascia collinare sulla sinistra dell'Adige, fra Castel Monreale e Lavis, comprendendo anche la Bassa Val di Cembra, è descritta nei suoi aspetti geologici e topografici. Alcuni dati solo sulle caratteristiche chimico-organolettiche di questo vino completo nella monografia: Il "Sorni" è noto non solo localmente, ma anche oltre frontiera, specialmente in Svizzera; attualmente esso costituisce il nucleo principale dell'esportazione trentina verso i paesi dell'Europa centrale, mentre larga parte della produzione viene collocata in provincia di Bolzano ». Auch in dieser Publikation wird das genaue Wachstumsgebiet des « Sorni » umrissen.

Ferner wird weder in der Publikation zur 28. Trentiner Weinkost vom 4. bis zum 14. April 1961 noch in jener vom Jahre 1963 der « Kalterer-Wein » erwähnt. Auch in der anlässlich der Weinkost vom 4. bis zum 14. April 1964 herausgegebenen Broschüre wird, ohne die Kalterer zu erwähnen, wiederum der « Sorni » angeführt, « che è il tipico prodotto ottenuto nella delimitata zona classica delle uve schiave, la quale abbraccia le successive colline a coltivazione viticola dei Comuni di Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago, Cembra e Roveré della Luna ». Der « Kalterer » wird jedoch, wie bereits gesagt, nicht erwähnt. Weiters geht aus dieser Publikation hervor, die ein genaues Verzeichnis der Aussteller enthält, daß keine der Kellereien weder ei-

nen « Kalterer » noch einen « Kalterer-See Wein » geführt, produziert oder ausgestellt hätte. Schließlich gibt es noch eine Publikation, in der ebenfalls ausschließlich über den « Sorni » gesprochen wird. Aus der, wie üblich, beigefügten Landkarte ist ersichtlich, daß dieses Weinbaugebiet die Gemeinden Faedo, San Michele, Sorni selbst, Pressano, Lavis, Giovo usw. umfassen.

In der Publikation « Venti anni di attività Cantina sociale Lavis/Sorni » wird über den Zeitraum 1948-1968 gesprochen. Ich habe auf die einzelnen Publikationen bis zum Jahre 1968 hingewiesen, jedoch in keiner wird weder der « Kalterer - » noch der « Kalterer-See Wein » erwähnt. Das Regionalkomitee hat aufgrund dieser Tatsachen selbstverständlich beschlossen, die Trentiner Gemeinden auszuschließen, weil es völlig davon überzeugt war, daß im Sinne des Art. 1 des Dekretes Nr. 930 nicht nachgewiesen werden kann, daß die erwähnten Weine im Trentino zehn Jahre vor Inkrafttreten des Dekretes dieselbe Bezeichnung getragen haben. Er wurde eben nicht vermarktet. Aus diesem Grunde ist die Einbeziehung der Trentiner Gemeinden meines Erachtens offensichtlich gesetzeswidrig, weil es dem Art. 1 dieses Rahmengesetzes widerspricht.

Ferner wird der Art. 5 desselben Dekretes verletzt und zwar deswegen, weil die Verfügung in Ermangelung entsprechender Begründungen erfolgt ist. Der Schutz der Weine ist nämlich nach geographischen Namen bzw. nach Qualitätsbezeichnungen vorgesehen. Die ausnahmsweise Ausdehnung auch auf angrenzende Gebiete ist nur dann möglich, wenn dieselben Bedingungen wie im Art. 1 des Dekretes 930 gegeben sind. Um jedoch einen Unterschied zwischen dem Ursprungsgebiet und den angrenzenden einbezogenen Gebieten zu machen, sieht Art. 5 vor, daß nur für ersteres die Zu-

satzbezeichnung « klassisch » gebraucht werden darf. In diesem Falle fällt diese Bezeichnung den den Kalterer-See umgebenden Gemeinden Kaltern, Pfatten und Tramin zu, wie dies bereits im Ministerialdekret vom 23. Oktober 1931 festgelegt wurde. In diesem Sinne hat auch am 20. September 1968 das Staatskomitee entschieden. Trotz alledem geht aus Art. 8 der kürzlich erlassenen Produktionsvorschriften hervor, daß die Zusatzbezeichnung « klassisch » auch für die Gemeinden Eppan, Kurtatsch, Neumarkt, Montan, Auer und Branzoll vorgesehen ist, also auch für jene Gemeinden, die orographisch nicht mit dem Kalterer-See Gebiet zusammenhängen. Dies bedeutet eine zusätzliche Gesetzesverletzung, da, wie gesagt, diese Zusatzbezeichnung im Ministerialdekret vom Jahre 1931 nur dem « Kalterer-See Wein » zuerkannt wurde, in diesem Dekret jedoch sogar auf die übrigen Gebiete ausgedehnt worden ist.

Ferner wird wiederum Art. 1 und auch Art. 6 verletzt und zwar sieht das Dekret Nummer 930 vor, daß das gebietlich zuständige Landwirtschaftsinspektorat die entsprechenden Maßnahmen treffen muß, die im Gutachten des Regionalkomitees angeführt werden. Auch das Staatskomitee muß im Sinne der Artikel 17 und 18 des Dekretes 930 als weiteren Schritt zur verfahrensmäßigen Abwicklung ein Gutachten ausarbeiten. Aufgrund dieser Bestimmungen ist die Einbeziehung von Gebieten ohne Gutachten des Regional- oder Staatskomitees nicht möglich. Sicherlich kann das Ministerium beim Erlaß dieser Produktionsvorschriften die Gutachten übergehen, es muß dies jedoch entsprechend begründen, denn wenn die einbezogenen Gebiete niemals Gegenstand von Gutachten weder des Regionalkomitees noch des Staatskomitees waren, wird, wie im Falle der Gemeinde Lisignago, Art. 1 bzw. Art. 6

des Dekretes klar verletzt. Es ist jedoch eine unbestrittene Tatsache — auch wenn man mir sagen wollte, daß die Gemeinde Lisignago angesucht hat, daß diese Gemeinde niemals Gegenstand der Beratungen oder des Gutachtens des Regionalkomitees vom 20. 6.1966 war; das können die Herren Kollegen in diesem Gutachten des Komitees selbst nachlesen. Außerdem wird Art. 1 deshalb verletzt, weil anliegende Gebiete nur dann in das Wachstumsgebiet einbezogen werden können, wenn dieselben allgemeinen Weinverarbeitungsmethoden bestehen. Eine spezifische Eigenschaft dieser Verarbeitungsmethoden für den « Kalterer » bzw. für den « Kalterer-See » besteht darin, daß die Restsüße diese 3 Gramm pro Liter nicht überschreiten darf, da diese negative Folgen mit sich bringen würde, weil der « Kalterer-See » auch als süßer Wein auf den Markt gebracht werden könnte, was den im Rahmen der EWG erlassenen Bestimmungen widerspricht. Diese Beschränkung wurde im Gutachten des Regionalkomitees festgelegt, jedoch im endgültigen Dekret gestrichen. Nur deshalb war es möglich, auch die Trentiner Gemeinden einzubeziehen, da sie anderenfalls wahrscheinlich keine Aussicht gehabt hätten, auf dem Markt mit dem « Kalterer » zu konkurrieren.

Letzlich wird noch Art. 6 verletzt, weil von der übergeordneten Behörde keine hinreichende Begründung für die getroffene Entscheidung vorliegt. Somit kann von Verletzungen sei es dem Inhalt als auch der Form nach gesprochen werden. Zusammenfassend möchte ich neuerdings darauf hinweisen. Laut Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik kann, erstens, aufgrund von Erhebungen des Landwirtschaftsinspektorates und aufgrund des Gutachtens des Regionalkomitees die Zusatzbezeichnung « klassisch » nur für die Gemeinden Kaltern, Tramin und Pfatten verwendet wer-

den. Ferner ist die Beschränkung der Restsüße auf 3 Gramm pro Liter vorgesehen. Zweitens steht fest, daß im Gutachten des Staatskomitees jenes des Regionalkomitees nur teilweise berücksichtigt wird, da die Abgrenzung auf die Trentiner Gemeinden ausgedehnt wurde und die Restsüßebegrenzung bei 3 Gramm pro Liter nicht mehr vorgesehen wird. Dieses letztthin erlassene Dekret hat die im Gutachten des Staatskomitees festgelegten Grenzen überschritten und zwar, sei es was die Zusatzbezeichnung « klassisch » betrifft, sei es auch was die Einfügung der Gemeinde Lisignago anbelangt. Sicherlich sind die Gutachten der technischen Komitees für die übergeordnete Behörde nicht bindend, das wurde auch mit Gesetz festgelegt, doch wenn auch diese von denselben abgeht, muß zumindest eine zusammenfassende Begründung dafür gegeben werden, wie es die Rechtsprechung auch aufgrund von Erkenntnissen des Staatsrates vorschreibt. Diese Begründung wurde jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Die Art. 6, 18 und 19 des Rahmengesetzes Nr. 930 wurden ebenfalls nicht berücksichtigt und zwar deshalb, weil nach bestimmten Regeln vorgegangen werden muß. Laut Art. 6 muß das Regionalkomitee über die Gesuche befinden und laut Art. 17 muß das Staatskomitee eine Beurteilung abgeben. Hierauf ist laut Art. 18 der Beschluß des Staatskomitees im Amtsblatt zu veröffentlichen, damit eventuell innerhalb von 60 Tagen Einspruch erhoben werden kann. Aus dem vorliegenden Reglement geht jedoch nicht klar hervor, welche Behörde über diesbezügliche Einwände oder Rekurse zu entscheiden hat. Aufgrund sämtlicher Bestimmungen, die in diesem Bereich erlassen worden sind, ist anzunehmen, daß es das im Art. 17 vorgesehene Komitee ist. Nun ist aber der Minister für Landwirtschaft bzw. sind die beiden

Ministerien, die die Produktionsvorschriften erlassen haben, bei dieser Entscheidung nicht in dieser Weise vorgegangen, weil die vorherige Begutachtung des Komitees nicht erfolgt ist.

Abgesehen von diesen spezifischen Verletzungen aufgrund dieses Dekretes ist als wichtigster Punkt das Autonomiestatut verletzt worden und zwar — wie ich schon eingangs erwähnt habe — hinsichtlich der Art. 4 und 13 sowie auch bei den Durchführungsverordnungen bezüglich der Art. 17, 29 und 86. Sie wissen, daß die Region aufgrund des Art. 4 primäre Zuständigkeit für die Gesetzgebung im Bereich der Landwirtschaft hat. Ferner kann die Region aufgrund des Art. 13 des Autonomiestatutes in allen jenen Bereichen, in denen sie Gesetzgebungsgewalt hat, auch Verwaltungsbefugnisse ausüben. Des weiteren steht fest, daß laut Art. 18 und 23 der Durchführungsbestimmungen 574 vom 30.6.1959 die Zuständigkeiten in den Sachbereichen Landwirtschaft, Industrie und Handel der jeweiligen Ministerien von der Region ausgeübt werden können. Überdies werden mit Art. 86 derselben Durchführungsverordnung der Region die Befugnisse des Landwirtschaftsministers auf regionaler Ebene übertragen. Daher ist die Region Trentino-Südtirol für die Gesetze Nr. 116 vom 3. Februar 1963 und für das Rahmengesetz Nr. 930 vom 12. Juli 1963 zuständig und nicht der Staat. Deshalb sind die Anerkennung der kontrollierten Ursprungsbezeichnung des Weines « Kalterer » und « Kalterer-See » und die Produktionsvorschriften nicht mit Dekret des Präsidenten der Republik, sondern mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses festzulegen.

Aufgrund all dieser Erwägungen, Herr Präsident, meine Herren Kollegen, möchten wir dieses Dekret vor dem Staatsrat anfechten, weil die früher erlassenen Gesetze und insbe-

sondere das Rahmengesetz klar und offensichtlich verletzt werden.

Als Fraktion der Südtiroler Volkspartei können wir feststellen, daß seit Bestehen der autonomen Region Trentino-Südtirol kaum einmal einem Antrage zur Anfechtung einer Bestimmung vor dem Staatsrate nicht stattgegeben worden wäre. Wir könnten uns auch kaum oder gar nicht vorstellen, daß wir mit diesem Antrag gerade jetzt, nach unserer Rückkehr in die Regionalregierung, nicht das Gewünschte erreichen. Diese Erwartung der Südtiroler Volkspartei ist unter anderem wohl auch in den Erklärungen enthalten, die der Präsident des Regionalausschusses zur Bildung der neuen Regionalregierung am 11. Mai dieses Jahres abgegeben hat. Ich erlaube mir, daraus einige Sätze zu zitieren: Darüberhinaus sollte die an die Südtiroler Volkspartei gerichtete Aufforderung einer Volksgruppe, deren Vorhandensein mit den Region richtig zu beleuchten, ein Beweis dafür sein, daß wir die Vertretung dieser Partei in der Regionalregierung für unerläßlich halten, handelt es sich doch um die Abgeordneten einer Volksgruppe, deren Vorhandensein mit den dadurch bedingten Problemen des Schutzes und der Entwicklungsgarantie die Hauptursache für die autonome Struktur der Region Trentino-Südtirol darstellt. D.C. und Südtiroler Volkspartei wollen bei dieser Gelegenheit besonders die autonome Bedeutung der neuen Vorgangsweise unterstreichen, die in der Reform des Autonomiestatutes vorgesehen ist und die zu einer besseren Entfaltung des Einsatzes der beiden Landesgemeinschaften in der Ausübung der autonomen Befugnisse und zu einem freieren Ausdruck des Volkscharakters führen kann. In Erwartung der Reform geben sie aber auch ihre Entschlossenheit kund, auf Regional- und Landesebene für eine wirksame, koordinierte Nutzung der Werkzeuge der Autonomie — selbst-

redend im Rahmen der geltenden statistischen Bestimmungen — tätig zu sein ». Des weiteren heißt es: « Die Region ist ja — wenn auch nur in den Grenzen ihrer Zuständigkeiten — die höchste politische und Verwaltungsstelle auf örtlicher Ebene, und es ist daher richtig, daß sie das wichtigste Forum für die Probleme darstellt, die unmittelbar oder mittelbar innerhalb der Gebietsgemeinschaft auftreten ». Und schließlich lesen wir noch im Zusammenhang mit der Bildung der neuen Regionen in Italien bezogen auf unsere Region: « Dazu wird es aber ständiger Interventionen im Parlament und bei der Regierung bedürfen, damit die Gesetzgebung auf gesamtstaatlicher Ebene die Zuständigkeiten der Regionen auf jeden Fall achte, und um zu vermeiden, daß man sie nach und nach aushöhle und die autonomen Befugnisse auf die Ebene einer reinen Ordnungsgewalt herabwürdige ».

In diesem Sinne glaube ich — das sind die Regierungserklärungen des Herrn Präsidenten —, daran erinnern zu müssen, daß das zwischen Democrazia Cristiana und Südtiroler Volkspartei für diese Gesetzgebungsperiode abgeschlossene Abkommen die Notwendigkeit eines geordneten Verhältnisses zwischen Staat und autonomen Körperschaften in aller Aufgeschlossenheit und unter Achtung der beiderseitigen Zuständigkeitsbereiche erst richtig verdeutlicht.

Dies vorausgeschickt erhofft sich die Südtiroler Volkspartei auch in dieser Angelegenheit jene Einstellung, die bisher in derartigen Belangen zur Wahrnehmung der autonomen Befugnisse immer an den Tag gelegt wurde. Und sie erwartet sich vor allem, daß durch eine Anfechtung dieser Bestimmungen das « Roma locuta » kein « causa finita » bedeutet und daß somit die Interessen der Südtiroler Weinwirtschaft besser wahrgenommen werden,

denn, meine Herren, es sollte nicht notwendig sein, daß wir in Südtirol für unsere . . .

Unterbrechung.

MAYR (S.V.P.): . . . « Kalterer-See Auslese » noch die Zusatzbezeichnung « aus Südtirol » anfügen müssen, denn « Kalterer-See Wein », meine Herren Kollegen, gibt es nur in Südtirol.

(Signor Presidente! Egregi Colleghi! All'art. 6 del decreto 12.6.1963 n. 930 del Presidente della Repubblica, sono contenute le norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini le quali prevedono che, in osservanza alle disposizioni di legge preposte alla disciplina della produzione, i Comitati Regionali per l'Agricoltura competenti per territorio, siano tenuti a trasmettere le domande degli interessati, munite del parere del Comitato stesso, al Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, onde conseguire il riconoscimento delle denominazioni d'origine « controllate » e « controllate e garantite ». La Regione Trentino - Alto Adige ha insediato, in base alla legge Regionale 2 settembre 1965 n. 7, il Comitato Regionale per l'Agricoltura, il quale, dopo un approfondito esame di tutte le istanze presentate collettivamente da 12 Comuni altoatesini: Caldaro, Appiano, Vadena, Andriano, Nalles, Termeno, Cortaccia, Magré, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, nonché dai Comuni Trentini di Roverè della Luna, Faedo, Lavis, Giovo, Cembra e San Michele; dopo aver esaminato inoltre le istanze di alcuni viticoltori del Comune di Salorno il Comitato, in osservanza alle norme della legge cornice 20.7.1966 n. 930 ha espresso il proprio parere con la seguente motivazione: il diritto sulla denominazione d'origine « control-

lata » del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » spetta esclusivamente ai 12 Comuni altoatesini. Nel citato parere venne altresì stabilito che il diritto all'uso della specificazione aggiuntiva « classico » alla denominazione d'origine, vada riconosciuto alla zona d'origine più antica, ovvero ai Comuni di Caldaro, Vadena e Termeno; ed inoltre che la specificazione aggiuntiva « Auslese » non può venire riconosciuta al vino « Caldaro » ma unicamente al « Lago di Caldaro ». Quest'ultima misura venne, nel parere, riallacciata alla condizione che il vino « Lago di Caldaro » debba essere prodotto con uva sana e pienamente matura. Ed infine, classificando il vino dalla denominazione d'origine « Caldaro » e « Lago di Caldaro », venne stabilito che i residuati zuccherini non possono superare i 3 grammi pro litro. Il Comitato si è dunque attenuto rigorosamente alle norme previste dagli articoli 1 - 4 - 5 e 6 dell'anzidetta legge cornice n. 930 del luglio 1963, la quale rispecchia in definitiva anche quelle norme adottate sulla falsariga delle disposizioni diramate dal MEC in merito ai vini di qualità.

A sensi dell'art. 17 del Decreto n. 930 competente nei confronti della denominazione d'origine, è il Comitato nazionale il quale, accettando con un proprio parere i due punti già fissati nella delibera del Comitato Regionale e cioè:

1. la delimitazione della zona di produzione del vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro »;
2. la specificazione aggiuntiva « classico » ed « Auslese »;

ha però ignorato il terzo punto riportato anch'esso nell'anzidetta delibera e concernente la limitazione dei residuati zuccherini a 3 grammi pro litro. Pertanto, malgrado i vari ricorsi dei singoli interessati e malgrado anche le proteste della Giunta Provinciale Sudtirolese, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nonché il

Ministro per l'Industria ed il Commercio, hanno emanato il disciplinare di produzione, a norma del quale la denominazione d'origine « controllata » e « controllata e garantita » del vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro », è stata fissata ai sensi appunto del Decreto 23.3.1970 del Presidente della Repubblica. Tale ordinanza viola comunque non solo il disciplinare di produzione, bensì anche le norme della legge cornice n. 930, specie gli artt. 1 e 6 della stessa, nel senso cioè che nella perizia del Comitato Regionale per l'Agricoltura, ignorata come detto sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello giuridico, non è segnalato fra le zone d'origine dei vini « Caldaro » e « Lago di Caldaro » il Comune di Lisignago. Questo Comune infatti non ha mai presentato una domanda e non figura neppure nel ricorso, nella fattispecie, nel memoriale della Camera di Commercio di Trento.

Interruzione.

MAYR (S.V.P.): No, collega Angeli, la sua affermazione è purtroppo inesatta, in quanto il Sindaco del Comune di Lisignago ha protestato, davanti al Comitato Regionale presso la Camera di Commercio di Bolzano, anche contro i Trentini dicendo: « Lisignago ve lo siete dimenticato! ». Dunque, pur figurando detto Comune nell'istanza collettiva, esso è stato tuttavia ignorato, per cui considerato che a norma dell'art. 17 della Legge cornice, sia il Comitato nazionale che quello regionale sono tenuti a rilasciare un parere sulle località d'origine dei vini, e considerato che il Comune di Lisignago è stato in tal senso ignorato, il Decreto risulta più che mai illegale.

Va tenuto presente che a sensi dell'art. 4 dello Statuto di Autonomia la Regione Trentino - Alto Adige ha, nel settore dell'agricoltu-

ra, la competenza primaria, e che nell'art. 13 dello Statuto di Autonomia è specificato inoltre come per il settore in cui la Regione abbia la potestà di legiferare, spetti alla Regione stessa anche la competenza amministrativa. L'art. 13 dice infatti testualmente: « Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia ». Ciò considerato sussiste quindi una violazione di competenza nei confronti di una materia di pertinenza della Regione e non dello Stato.

Nella mozione della S.V.P. vengono poste richieste ben precise e cioè: « la Regione Trentino - Alto Adige dovrebbe anzitutto presentare ricorso al Consiglio di Stato contro un provvedimento che, fissato nell'ormai emanato disciplinare di produzione, non è conforme alle norme della legge cornice n. 930; in secondo luogo ricorrere contro le disposizioni discreditanti nei confronti del parere rilasciato il 20.6.1966 dal Comitato regionale. Tale parere, di cui sono state distribuite ai colleghi le copie del testo, dice fra l'altro, a pag. 12: « il Comitato Regionale dell'Agricoltura, sentite le risultanze della istruttoria svolta dalla Direzione Generale dei Servizi Agrari, sentiti gli esperti del settore, esaminati accuratamente i documenti allegati alla domanda presentata dai produttori della provincia di Bolzano » ecc. Si intende dunque che le domande degli interessati erano già state sottoposte ad attento vaglio. Sta di fatto poi che l'emanazione del Disciplinare di Produzione è, come già detto, competenza non già del Comitato per l'Agricoltura o di quello per l'Industria, ma bensì dell'autonomia Regionale Trentino - Alto Adige. Sono inoltre da escludersi dalla denominazione d'origine « con-

trollata » e « controllata e garantita » le zone di produzione dei 7 Comuni Trentini in quanto per nulla conformi alle condizioni di cui all'art. 1 del Decreto Presidenziale. Essi non possono infatti comprovare né il richiesto decennio di una comunitaria, regolare e costante produzione e smercio, né l'uso della denominazione d'origine per i vini « Caldaro » o « Lago di Caldaro ». Come è noto, la legge prevede, per contro, che i termini ad uso commerciale vengano registrati e codificati ogni 5 anni. Ebbene, nella codificazione effettuata dalla Camera di Commercio trentina nel 1965, le denominazioni « Caldaro » e « Lago di Caldaro » vi sono apparse per la prima volta.

A norma dell'art. 5 di questa Legge cornice n. 930 la specificazione aggiuntiva « classico » alla denominazione d'origine « controllata » e « controllata e garantita » « Caldaro » e « Lago di Caldaro », va limitata alle zone di Caldaro, Termeno e Vadena poiché, a sensi di legge, il termine « classico » è riservato alle zone di produzione più antiche e ciò anche se la denominazione d'origine si estende ad altre zone viticole quali, in questo caso, per l'appunto Appiano, Nalles, Andriano, Cortaccia, Magrè ecc. Inoltre, la specificazione aggiuntiva « Auslese » non può essere usata per la denominazione d'origine « Caldaro » ma unicamente per quella « Lago di Caldaro », e ciò in conformità propriamente al consuetudinario uso commerciale nonché alla convenzione stipulata nel 1959 ad Amburgo fra Italia e Germania in merito ai soli vini di Bolzano che, come noto, devono essere prodotti con uva sana ed assolutamente matura. L'art. 5 prevede infine che per il vino dalla denominazione d'origine « controllata » e « controllata e garantita » « Caldaro » e « Lago di Caldaro », i residui zuccherini non possono superare i 3 grammi pro litro, e ciò in conformità ai metodi di uso generaliz-

zato seguiti nelle zone più antiche di produzione, vale a dire a Caldaro, a Termeno e Vadena. E fin qui la mozione!

A motivarne la presentazione vi sono alcune specifiche violazioni alle norme di legge riportate nella mozione, violazioni di cui intendo parlare più avanti, non prima cioè di avere illustrato l'importanza del vino « Lago di Caldaro ».

Nella graduatoria dei vini di qualità il « Lago di Caldaro » occupa ormai da tempo sul mercato un posto di primo piano e la rinomanza di cui venne a godere anche in Italia è pienamente comprovata dal fatto che, come per il « Chianti », anche per il vino in parola venne rilasciato fin dal 23 ottobre 1931 un Decreto Ministeriale. Il vino di « Caldaro » è stato sempre ed unicamente prodotto in provincia di Bolzano e fu anche oggetto, nel 1959, della già citata Convenzione internazionale fra la Repubblica Federale Tedesca e l'Italia, concernente appunto solo vini prodotti in provincia di Bolzano. Soltanto più avanti, cioè allorquando con l'andar del tempo la qualità del vino « Caldaro » ebbe acquisito sul mercato una vera notorietà fino a raggiungere, se mi si consente di dirlo, rinomanza mondiale, si propagò la tendenza a sfruttare tale fama mediante i manifesti tentativi, propri di altre determinate zone, site si intende anche in provincia di Trento, di dare ai vini la denominazione d'origine. Si tratta di zone in cui, seppur la viticoltura presenta, qualitativamente, delle analogie con quella delle zone di produzione del vino di « Caldaro » i vini vengono immessi sul mercato con etichetta analoga alla nostra ma a prezzo inferiore. Ciò torna ovviamente dannoso sia al buon nome del vino, sia alla qualità del prodotto nonché ai produttori stessi. A tutela quindi della denominazione d'origine dei mosti e dei vini venne emanata in Italia, il 3 febbraio 1963

la Legge delega n. 116, in base alla quale poter, come lecitamente sperato, stroncare finalmente la sleale concorrenza condotta per questo vino di « Caldaro ». Ed effettivamente il Comitato Regionale dell'Agricoltura, in osservanza alla disposizione di cui all'art. 1 del Decreto Presidenziale n. 930, le cui norme vennero emanate in base alla legge delega 3.2.1963 numero 116, ha respinto le domande dei Comuni trentini, tendenti al riconoscimento dei propri territori quali zona di produzione del vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro ». Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1968 venne pubblicato il parere del Comitato nazionale, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine, parere che tornò di pregiudizio ai fini produttivi del vino di « Caldaro » e che dovette suscitare non poca meraviglia anche nei produttori, visto come era stato del tutto ignorato il parere del Comitato regionale. Ma sorpresa ancor più grande ce l'ha riservata questo Decreto del 23 marzo 1970 in base al quale, ignorando sinanche il parere del Comitato nazionale, la zona di produzione viene estesa ad altri territori comunali, ed inoltre l'indicazione aggiuntiva « classico » viene usata per vini prodotti in zone non previste né dal Comitato regionale, né da quello nazionale. E' quindi evidente, come nel Decreto 930 vengano specificatamente lese norme di legge il che, a prescindere da tutto il resto, comporta comunque per il commercio vinicolo sudtirolese danni insostenibili. Vorrei citare brevemente alcune di tali violazioni:

La norma prevista al più volte menzionato art. 1 è stata violata, in relazione anche all'art. 2 della Legge 116, in quanto l'art. 1 prevede in merito all'estensione della zona di produzione, alcune precise specifiche condizioni e cioè:

« La zona di produzione può comprendere

re, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione d'origine, anche i territori vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni naturali ed alla data di entrata in vigore del Decreto 12 luglio 1963 n. 930 si producano da almeno 10 anni vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purché abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.

I Comuni del Trentino compresi, a norma del Decreto 23 marzo 1970, nella zona di produzione, mancano, a mio avviso, pressoché totalmente delle richieste condizioni, vuoi per quanto riguarda le caratteristiche dei vini, vuoi per quanto ne riguarda lo smercio poiché, come detto, i vini devono essere prodotti ed immessi sul mercato, con la stessa denominazione, da almeno 10 anni. Ciò è dimostrato fra l'altro anche da diverse pubblicazioni uscite a suo tempo nel Trentino. In merito desidero menzionare soprattutto quella pubblicata nel 1960 a cura della Camera di Commercio Trentina e cioè « Usi e consuetudini commerciali ed agrari » in cui sotto il titolo « Uve, mosti d'uva e vini » è riportato un elenco dei vini in commercio nel Trentino, fra i quali tuttavia non figura affatto, non dico il vino « Lago di Caldaro » ma neppure il comune « Caldaro »; per contro vi è indicato, relativamente al territorio dei Comuni di Roveré della Luna, San Michele, Faedo, Lavis, Giovo, Cembra ecc., il vino « Sorni ».

Vorrei inoltre accennare ad un'altra pubblicazione « Degustiamo i vini del Trentino », della quale i presenti hanno potuto prender conoscenza assai prima di me in quanto edita fin dal 1961 a cura del Comitato vitivinicolo della Provincia di Trento - Camera di Commercio,

Industria e Agricoltura. Vi si può leggere: « Il "Sorni" è il tipico prodotto ottenuto nella delimitata zona classica delle uve schiave, la quale abbraccia le successive colline a coltivazione viticola dei Comuni di Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e tutta l'intera collina di Roveré della Luna. Il "Sorni" è un ottimo vino di un bel colore rosso rubino, liscio, rotondo e delicatamente profumato, particolarmente apprezzato dagli importatori esteri ». Questa pubblicazione è corredata da una carta topografica della zona di produzione del « Sorni », riconfermata poi nel 1963.

Nel 1963 venne edita a cura della Camera di Commercio Trentina un'ulteriore pubblicazione con il medesimo titolo, e cioè: « Degustiamo i vini del Trentino », in cui è riportato un preciso quadro delle denominazioni d'origine dei vini trentini. Sotto la voce « vini rossi » sono segnalati quali « vini correnti » e quali « vini fini » i seguenti: Casteller, Lagrein Trentino, Merlot Trentino, Sorni, Valle Lagarina, Teroldego Rotaliano, Garda Trentino; nessun accenno al vino « Lago di Caldaro ». Nel testo introduttivo della pubblicazione si può leggere fra l'altro: « Nel suo programma di valorizzazione della produzione vinicola provinciale con delle brevi pubblicazioni le zone classiche del Trentino. Fra queste una delle più importanti è quella del "Sorni", vino che costituisce uno dei pilastri della viticoltura trentina. Nelle pagine che seguono, la zona del Sorni che si estende lungo la fascia collinare sulla sinistra dell'Adige, fra Castel Monreale e Lavis, comprendendo anche la bassa Val di Cembra, è descritta nei suoi aspetti ideologici e topografici. Alcuni dati sulle caratteristiche chimico-organolettiche su questo vino completo nella monografia: il "Sorni" è noto non solo localmente, ma anche oltre frontiera; specialmente in Svizzera attualmente esso costituisce il nucleo principale del-

l'esportazione trentina verso i paesi dell'Europa centrale, mentre larga parte della produzione viene collocata in provincia di Bolzano». Anche in questa pubblicazione viene indicata l'esatta topografia della zona di produzione del vino « Sorni ».

Abbiamo inoltre l'opuscolo uscito in occasione della 28^a Mostra Trentina del vino, tenutasi dal 4 al 14 aprile 1964, ed anche in questo caso, nessun accenno al vino di « Caldaro ». Quindi riepilogando: niente nell'opuscolo pubblicato nel 1961 a cura del Comitato vitivinicolo trentino; niente in quello pubblicato nel 1963 a cura della Camera di Commercio di Trento. Nessun accenno al vino di « Caldaro » neppure nella pubblicazione del 1964 nella quale torna invece di nuovo alla ribalta il « Sorni » « che è il tipico prodotto ottenuto nella delimitata zona classica delle uve schiave, la quale abbraccia le successive colline a coltivazione viticola dei Comuni di Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago, Cembra e Roveré della Luna ». Da questa pubblicazione nella quale, relativamente appunto alla Mostra del vino, è riportato un preciso elenco degli espositori, risulta inoltre come nessuna delle Cantine Sociali rappresentate alla Mostra abbia tenuto in deposito, prodotto o esposto vino di « Caldaro » o « Lago di Caldaro » che sia. Vi è inoltre una pubblicazione, direi particolare, nella quale si parla esclusivamente del vino « Sorni » e dalla cui ormai usalmente allegata carta topografica, si rileva come la zona di produzione comprenda i Comuni di Faedo, San Michele all'Adige, Sorni stesso, Pressano, Lavis, Giovo, ecc.

E per finire l'opuscolo « 20 anni di attività - Cantina Sociale Lavis-Sorni » in cui è tratteggiato l'arco di tempo intercorso fra il 1948 ed il 1968. Dunque in nessuna delle pubblicazioni che sono andato via via citando, fino

appunto all'ultima del 1968, è fatto il minimo accenno al « Caldaro » o « Lago di Caldaro ». E' chiaro quindi che, stando tali dati di fatto ampiamente a dimostrare come all'entrata in vigore del Decreto n. 930 i citati vini del Trentino non fossero stati, a norma dell'art. 1 del Decreto stesso, da almeno 10 anni sul mercato con la medesima denominazione, il Comitato regionale abbia ovviamente deciso di non estendere la zona di produzione del vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro ». L'inclusione dei Comuni Trentini rappresenta perciò a mio avviso un atto manifestamente illegale in quanto contrastante con l'art. 1 di questa Legge cornice.

Sempre nello stesso decreto viene violato inoltre l'art. 5 in quanto il provvedimento non vi è stato fissato nel rispetto delle condizioni stabilite. Per denominazioni d'origine dei vini s'intendono infatti i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione. La zona di produzione può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione d'origine, anche i territori vicini solo se esistono in essi le analoghe condizioni naturali di cui all'art. 1 del Decreto 930. Onde tuttavia fare una certa distinzione fra la zona originaria di produzione ed i territori limitrofi in essa compresi, l'art. 5 stabilisce che la specificazione aggiuntiva « classico » possa essere usata solo per la denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » del prodotto della zona di origine più antica. Nel nostro caso l'uso della specificazione aggiuntiva spetta, come del resto già stabilito nel Decreto Ministeriale del 23 ottobre 1931, ai Comuni circostanti il Lago di Caldaro, ossia: Caldaro, Vadena e Termeno. In tal senso ha deliberato il 20 settembre 1968 anche il Comitato nazionale. Ciò malgrado risulta all'art. 8 del Disciplinare di Produzione emanato recentemente, come l'uso della specificazione aggiun-

tiva « classico » sia previsto anche per i Comuni di Appiano, Cortaccia, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, vale a dire anche per quei Comuni che non hanno alcun nesso orografico con il Lago di Caldaro. Ciò rappresenta un'ulteriore violazione della norma di legge visto che, come già detto, l'uso della citata specificazione aggiuntiva venne riconosciuto, nel Decreto Ministeriale del 1931 solo al vino « Lago di Caldaro », mentre in questo Decreto lo si estende addirittura agli altri territori.

Negli artt. 1 e 6 si può riscontrare un'ulteriore trasgressione in quanto il Decreto 930 stabilisce che l'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura competente per territorio, al quale va presentata la domanda di riconoscimento delle denominazioni d'origine « controllate » e « controllate garantite » deve istruire una pratica e trasmetterla al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, munita del parere del Comitato regionale; la domanda viene con la relativa documentazione trasmessa poi, a cura del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, al Comitato nazionale il quale, a sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto 930, deve munirla a propria volta del prescritto parere. Appare pertanto evidente come in base a tali norme sia in ogni caso impossibile conseguire il riconoscimento delle denominazioni d'origine, senza il parere del Comitato regionale o di quello nazionale. Si sa che il Ministero, emanando questo Disciplinare di Produzione può, volendo, omettere i pareri, ma comunque non senza una appropriata motivazione poiché se la zona di produzione viene estesa a territori che non sono mai stati oggetto di un parere sia da parte del Comitato regionale sia da parte del Comitato nazionale, ecco che veniamo a trovarci, come nel caso appunto del Comune di Lisignago, davanti ad una evidente violazione dell'art. 1, nella fattispecie dell'art. 6 del Decreto n. 930. Per me

resta comunque un indiscutibile dato di fatto che — malgrado si sia persistito nel dirmi che il Comune di Lisignago aveva presentato la domanda — quel Comune non fu mai e poi mai oggetto della discussione o del parere espresso dal Comitato regionale il 20.6.1966; i signori colleghi possono accertarsene personalmente rileggendosi il parere del Comitato. Un'altra violazione dell'art. 1 risiede nel fatto che la zona di produzione può comprendere anche i territori vicini, solo se in questi ultimi le uve possono venire vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa. Una specifica caratteristica di queste condizioni di produzione consiste nel fatto che i residui zuccherini non possono superare i 3 grammi pro litro onde evitare possibili conseguenze, nel senso cioè che, se l'inosservanza di tale norma potrebbe è vero, consentire l'immissione sul mercato del «Lago di Caldaro» anche quale vino dolce, ciò contrasterebbe poi veramente con le disposizioni previste nell'ambito del MEC.

L'anzidetta limitazione, che fissata nel parere del Comitato regionale, venne poi cassata nel definitivo testo del Decreto, rese possibile l'inclusione dei Comuni Trentini, i quali non avrebbero altrimenti avuto forse alcuna prospettiva di concorrere sul mercato con il « Caldaro ».

E giungiamo infine alla violazione dell'art. 6: manca cioè da parte delle autorità superiori la documentazione atta a chiarire esaurientemente il motivo di una decisione in tal senso. Di violazione si può parlare quindi sia per quanto riguarda la forma che per quanto riguarda la sostanza. Riassumendo: in primo luogo dunque l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica prevede che in base appunto agli accertamenti dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura competente per territorio, nonché in base al parere del Comitato Regionale

l'uso della specificazione aggiuntiva « classico » sia consentito solo ai Comuni di Caldaro, Termeno e Vadena; fissa inoltre la limitazione dei residui zuccherini a 3 grammi pro litro. In secondo luogo è fuori di dubbio che il Comitato nazionale ha fatto suo, nel proprio parere solo parte del parere già espresso dal Comitato regionale, visto che la delimitazione delle zone di produzione è stata estesa ai Comuni Trentini e che è venuta a cadere la citata limitazione dei residui zuccherini. Il Decreto di recente emanazione è inoltre uscito dai limiti fissati nel parere del Comitato nazionale, sia per quanto riguarda la specificazione aggiuntiva « classico » sia per quanto concerne l'inserimento del Comune di Lisignago. Si sa, come del resto è fissato anche per legge, che questi pareri del Comitato Tecnico non sono certo vincolanti per la Autorità superiore, tuttavia anche se la stessa disdegna tener conto di tali pareri, dovrebbe quanto meno fornire una relazione illustrativa sui motivi della decisione, come giuridicamente prescritto in base anche alle ordinanze del Consiglio di Stato, cosa questa a cui non si è nel presente caso peraltro provveduto.

Anche gli artt. 6 - 18 e 19 della legge cornice n. 930 non sono stati tenuti in considerazione, e ciò propriamente perché bisogna procedere secondo ben precise regole. A norma dell'art. 6, sulle domande deve esprimere un parere il Comitato regionale e quindi a norma dell'art. 17 è chiamato a decidere in merito il Comitato nazionale; l'art. 18 stabilisce poi che le deliberazioni del Comitato nazionale vengano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, per le eventuali controdeduzioni o ricorsi degli interessati, che devono essere presentati al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Nel presente regolamento non è chiaro tuttavia quali sia-

no le Autorità preposte a decidere su detti ricorsi o controdeduzioni. In base a tutte le disposizioni emanate in materia si può presumere che sia il Comitato di cui all'art. 17. Ora però, per quanto riguarda questa decisione, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, nella fattispecie entrambi i Ministri, ossia anche quello dell'Industria e Commercio non hanno seguito questa procedura, causa il mancato parere del Comitato.

A prescindere da queste specifiche violazioni di cui appunto al presente Decreto, la questione più importante sta secondo noi nella violazione dello Statuto di autonomia che — come ho già detto in apertura di discorso — concerne gli artt. 4 e 13, nonché le norme di attuazione relative agli artt. 17 - 19 ed 86. Voi sapete come in base all'art. 4 la Regione abbia la competenza primaria per legiferare nel settore dell'agricoltura. L'art. 13 dello Statuto di Autonomia prevede che in tutti quei settori in cui la Regione ha potere legislativo, essa può esercitare anche competenze amministrative. E' altresì stabilito a sensi degli artt. 18 e 23, relativi alle norme di attuazione del 30.6.1959 n. 574 dei settori dell'agricoltura industria e commercio, le competenze dei rispettivi Ministeri possono venire esercitate dalla Regione. Relativamente sempre alle citate norme di attuazione, vengono trasmesse alla Regione in base all'art. 86, le competenze del Ministro per l'agricoltura, in campo regionale. Competente per l'esercizio della legge 3 febbraio 1963 n. 116 e per la legge cornice 12.7.1963 n. 930 è quindi la Regione Trentino - Alto Adige e non lo Stato. E' per questo che le norme per il riconoscimento della denominazione d'origine « controllata » e « controllata e garantita » del vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro », nonché il Disciplinare di produzione non sono da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubbli-

ca ma bensì con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale.

Stante quindi tutte queste considerazioni vorremmo, Signor Presidente e signori colleghi, impugnare questo Decreto davanti al Consiglio di Stato, in quanto vengono manifestamente violate tanto le leggi emanate a suo tempo, quanto ed in particolare la legge cornice.

Quale gruppo politico della S.V.P. possiamo dire senz'altro che da quando esiste l'autonomia regine Trentino - Alto Adige non si è probabilmente mai o quasi mai verificato il mancato accoglimento di una proposta per l'impugnativa di una disposizione davanti al Consiglio di Stato. Ci riuscirebbe impossibile immaginare di non arrivare proprio ora, dopo il nostro ritorno in seno al Governo Regionale, a raggiungere lo scopo prefissoci. Questa nostra speranza figura tra l'altro nelle dichiarazioni programmatiche che il Presidente della Giunta Regionale ha pronunciato l'11 maggio corrente per la formazione del nuovo governo regionale. Mi permetto citarne alcune frasi: . . . « Inoltre l'invito rivolto alla S.V.P. di collaborare per mettere in giusta luce la particolare situazione della Regione, dovrebbe saper dimostrare come noi si consideri indispensabile la rappresentanza di questo Partito nel Governo Regionale; si tratta infatti dei Consiglieri di un gruppo etnico la cui esistenza, con i problemi ad essa subordinati relativi alla tutela e garanzia di sviluppo, rappresenta il motivo più valido per un'autonoma strutturazione della Regione Trentino - Alto Adige D.C. e S.V.P. desiderano in questa occasione sottolineare in particolar modo significato del nuovo sistema procedurale previsto nella riforma dello Statuto di autonomia e che può condurre ad un più fattivo svolgimento dell'opera di entrambe le comunità provinciali nell'esercizio delle competenze autonome, e ad una più aperta espressione del carattere etnico. In attesa della

riforma, manifestate però anche risolutezza nella vostra attività in campo Regionale e Provinciale, facendo un'efficace e coordinato uso degli strumenti che l'autonomia vi offre, nel rispetto s'intende delle vigenti disposizioni statutarie. Ed ancora: « la Regione, seppur nei limiti delle proprie competenze, rappresenta in piano locale il massimo organo pubblico ed amministrativo per cui è anche giusto che raffiguri il più importante Forum per i problemi che direttamente o indirettamente sorgono nell'ambito della nostra comunità ». Ed ecco infine quanto espresso in relazione alle costituite nuove Regioni italiane con riferimento alla nostra: « Saranno ovviamente necessari frequenti interventi presso il Parlamento e presso il Governo affinché, in campo nazionale, la legislatura tenga sempre in debito conto le competenze della Regione, ed onde evitare che si vada via via minandone il prestigio fino a ridurre le competenze autonome su di un piano di semplice forza dell'ordine ».

In questo senso — si tratta d'altro canto delle dichiarazioni programmatiche del Signor Presidente — in questo senso ripeto, credo di dover far memoria e come l'accordo stipulato fra D.C. ed S.V.P. per questa legislazione, metta più che mai in evidenza la necessità di un ordinato rapporto di tutta comunicabilità e rispetto delle reciproche sfere di competenza fra Stato ed Enti autonomi.

Ciò premesso la S.V.P. spera le si vorrà dimostrare quella comprensione venuta sempre in luce in questioni tanto importanti ai fini dell'interesse delle competenze autonome. Essa infatti si aspetta soprattutto che attraverso l'impugnazione di questa norma la « Roma locuta » non significhi « causa finita » cosicché gli interessi dell'economia viti-vinicola del Sudtirolo vengano curati meglio; non dovrebbe davvero esser necessario in Alto Adige per il nostro . . .

Interruzione.

MAYR (S.V.P.): . . . « Lago di Caldaro » « Auslese » usare anche l'indicazione aggiuntiva « del Sudtirolo » poiché, Signori colleghi, il vino « Lago di Caldaro » lo si produce solo in Sudtirolo!»

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Nicolussi-Leck).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Parlo come membro del gruppo misto, seguendo una prassi e una tradizione che la Presidenza del Consiglio regionale ha riconosciuto al gruppo misto, di suddividere fra i suoi membri i venti minuti riservati a ciascun gruppo. Sarò quindi molto breve. Parlo a titolo personale, ovviamente, senza impegnare gli altri colleghi del gruppo misto. Pre-scindo dalla questione di merito, anche se potrei ritenere che, se la zona, che secondo la mozione presentata è la vera e autentica zona di produzione del vino di Caldaro o del Lago di Caldaro, deve essere compresa fra Malles e Cortaccia, tra Bronzolo e Ora e Montagna, nulla vieta di estendere questo territorio limitatamente a quelle zone contigue che non credo presentino caratteristiche molto diverse da quelle rivendicate dalla mozione della S.V.P. come zone autentiche, vere, sole ed uniche di produzione del vino in discussione. Ma non è questo l'argomento che mi interessa. L'argomento è un altro, ed è di carattere, dirò così, pregiudiziale. Se ho ben capito dalla mozione e anche dalla illustrazione che il collega Mayr ha testé fatto, la mozione dei colleghi della S.V.P. rivendica, o per meglio dire pone, una questione che pre-

senta i caratteri di un conflitto di competenza fra la Regione e lo Stato. Infatti si parte dal presupposto che con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1970 sia invasa la competenza legislativa primaria della Regione in materia di agricoltura. E poiché vi è stata quindi, in base a questa tesi, secondo coloro che la sostengono, una invasione di competenze, la questione si pone in termini di conflitto di competenza fra Regione e Stato. Ed allora, se è valida questa tesi, a me pare che la strada scelta, o per meglio dire la strada sollecitata dalla mozione della S.V.P. non sia la strada giusta. La strada da scegliere, signori, è quella di sollevare un vero e proprio conflitto di competenza dinanzi all'organo competente, che è la Corte costituzionale. Poiché ritengo che siamo ancora in termini, se, ripeto, è questa, come mi pare di capire, la tesi, non c'è altra scelta. Se viceversa la tesi non fosse questa fosse invece quella indicata dallo strumento che viene suggerito, il ricorso al Consiglio di Stato, allora, secondo me, la Regione non ha competenza in questo campo. Perché? Perché la Regione non ha titolo a difendere degli interessi legittimi, come sono gli interessi che vanno tutelati dinanzi al Consiglio di Stato, che sono interessi di carattere privatistico. I soggetti che si sentono lesi nei loro interessi dalla applicazione di questo decreto sono tutti quanti legittimati ad adire la via che la mozione della S.V.P. vorrebbe invece far prendere alla Regione. E difatti mi pare che proprio l'illustratore, il primo firmatario della mozione, cons. Mayr, abbia detto che sono stati proposti — e la cosa mi è stata confermata — sono stati proposti numerosi ricorsi. Ed allora se sono stati proposti numerosi ricorsi, da privati, da cooperative, da consorzi, la questione è già all'esame dell'organo competente, secondo gli interessati, il Consiglio di Stato. Quale è il motivo per cui dovrebbe esse-

re adito il Consiglio di Stato anche dalla Regione? Non lo comprendo. Anzi, secondo me — badate che non ha approfondito la questione perché ero assente e ho potuto occuparmene soltanto molto rapidamente — secondo me addirittura non ha competenza la Regione a fare un ricorso al Consiglio di Stato. La competenza l'avrebbe, se questo decreto violasse un interesse pubblico, che come tale interesserebbe ovviamente l'organo Regione. Ma gli interessi che vengono violati sono, secondo me, interessi di natura esclusivamente privatistica. Il fatto che esista un disciplinare, regolato da un decreto del Presidente della Repubblica, per la tutela di una denominazione d'origine di un vino tipico, non fa assurgere l'interesse protetto ad interesse pubblico; è sempre un interesse privato, dinanzi al quale chiunque si senta lesa dal provvedimento ha la facoltà di proporre ricorso alla sede competente. E, ripeto, il fatto che vi siano già dei ricorsi, sta a dimostrare che questa tutela è già stata invocata attraverso appunto questa strada che ci viene suggerita. Questo mi pare che dovrebbe essere il problema da esaminare e da risolvere. Ripeto, per conto mio, se è vero che qui si lamenta una invasione della sfera di competenza legislativa riservata alla Regione, allora non c'è dubbio che siamo di fronte a un conflitto di competenze, a dirimere il quale è competente soltanto la Corte costituzionale. Se è vero l'altra tesi, allora qui addirittura non c'è la nostra competenza. Io non aggiungo altre considerazioni, anche se la chiusura del discorso, della illustrazione fatta dal collega Mayr e il richiamo ad impegni politici che sarebbero stati presi o che addirittura si dovrebbero ravvisare nelle dichiarazioni del Presidente della Giunta, mi sembra, se non azzardata, quanto meno peregrina, perché voglio sperare che la Giunta o per meglio dire la D.C., negli impegni che ha preso con la S.V.P., abbia

avuto riguardo a problemi che indubbiamente sono più importanti di quello della delimitazione della zona di produzione del vino del Lago di Caldaro.

Un'ultima osservazione alla mozione della S.V.P. che mi corre l'obbligo di fare è questa: non vorrei che essa mozione pretendesse che la denominazione del vino fosse fatta esclusivamente in lingua tedesca, perché io penso che, come si invoca il parere del Comitato regionale per l'agricoltura, il quale propone le due denominazioni in italiano e in tedesco, altrettanto si dovrebbe fare nel caso in cui si desse luogo ad un qualsiasi ricorso, sia davanti alla Corte costituzionale, che davanti al Consiglio di Stato. Credo che la denominazione in italiano « vino di Caldaro » e « vino Lago di Caldaro » sia una denominazione altrettanto valida e importante, non tanto dal punto di vista al quale si può pensare, quanto dal punto di vista soprattutto di carattere commerciale, della cui importante indubbiamente la mozione si occupa.

Concludendo, per quanto mi riguarda, io mi dichiaro contrario a questa mozione.

PRESIDENTE: Vorrei avvertire, prima di dare la parola al prossimo consigliere, che è stato presentato un Ordine del giorno, a firma Benedikter, Pollini, Agostini e Finato:

Ordine del giorno

Vista la mozione presentata il 19 giugno 1970 dai Consiglieri regionali appartenenti al Gruppo S.V.P. in ordine al problema della denominazione del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » in base al D.P.R. 12 luglio 1963 n. 930, approvata con D.P.R. 23 marzo 1970;

Considerato che alla Regione appartiene la competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e quella concorrente in materia

di incremento delle attività commerciali, nonché l'esercizio della potestà amministrativa nelle materie in cui essa è titolare dei poteri legislativi;

Considerato che, in base allo Statuto speciale e alle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574, la Giunta regionale esercita, con pienezza, i poteri in materia di agricoltura e di incremento delle attività commerciali;

Ritengo che il D.P.R. 23 marzo 1970 relativo alla denominazione di origine del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » invade la competenza regionale nelle materie agricoltura e incremento delle attività commerciali

IL CONSIGLIO REGIONALE

i m p e g n a

La Giunta regionale a rivendicare le proprie competenze in materia di agricoltura e di incremento delle attività commerciali, sollevando conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale contro il D.P.R. 23 marzo 1970 in premessa citato.

MITOLO (M.S.I.): Questo ordine del giorno sostituisce la mozione?

(Interruzione).

MITOLO (M.S.I.): No, ditecelo, perché . . .

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): In diesen Tagen wurde einer Reihe von Interessenten der

Tet der Anfechtung der staatlichen Maßnahme beim Staatsrat zugestellt. Darin wird unter anderem auch auf die Frage der Zuständigkeit Bezug genommen. Es ist selbstverständlich, daß diese Frage vor allem von der Region aufgeworfen werden muß, da sie in erster Linie zuständig und verantwortlich ist. Sie hat die Pflicht, im Zweifelsfalle die präjudizielle Frage, ob eine staatliche Verordnung zu Recht vom Staat erlassen worden ist, aufzugreifen und diese Begebenheit beim Verfassungsgerichtshof anzufechten.

In diesem Sinne habe ich auch im Namen der Fraktion der Südtiroler Volkspartei diese Tagesordnung unterschrieben, laut der die Regionalregierung aufgefordert wird, beim Verfassungsgerichtshof den sogenannten Zuständigkeitskonflikt vorzubringen, der eine präjudizielle Frage darstellt. Wird bei diesem Streit zugunsten der Region entschieden, dann wird sie zuständig dafür, die entsprechende Maßnahme hinsichtlich der Abgrenzung der Wachstumsgebiete « Kalterer-See » usw. zu ergreifen. Somit ist, wie gesagt, von seiten der Region die präjudizielle Frage der Zuständigkeit aufzuwerfen. Es ist klar, daß der andere Antrag zurückgezogen wird, wenn der Regionalrat für die Anfechtung der staatlichen Maßnahme wegen Verletzung der regionalen Zuständigkeit stimmt.

(In questi giorni è stato rimesso a diversi interessati il testo dell'impugnazione, davanti al Consiglio di Stato, delle disposizioni statali. Nell'impugnazione viene fatto riferimento, fra l'altro, anche alla questione delle competenze. E' ovvio, infatti, che sollevare tale problema tocchi in primo luogo alla Regione in quanto essendo essa che, avanti tutti, ne porta la responsabilità, ha il dovere, ove sussistano dubbi sulla legalità di una norma emanata dallo

Stato, di impugnare la questione pregiudiziale davanti alla Corte Costituzionale.

Ed è appunto in tal senso che a nome del gruppo politico della S.V.P. ho firmato questo ordine del giorno, con il quale il Governo regionale viene invitato a sottoporre alla Corte Costituzionale il cosiddetto conflitto di competenze che rappresenta, ripeto, un problema pregiudiziale. Dovesse la vertenza risolversi a favore della Regione, diverrebbe pertinenza di quest'ultima adottare adeguate misure in merito alla delimitazione delle zone di produzione del vino « Lago di Caldaro ». Ed ecco perciò che, come detto, sarebbe d'uopo da parte della Regione sollevare il problema pregiudiziale delle competenze. E' chiaro che qualora il Consiglio regionale approvasse la richiesta tendente all'impugnazione delle norme statali che violano le competenze regionali, l'altra richiesta verrebbe ritirata.)

(Riassume la Presidenza il Presidente Bertorelle).

PRESIDENTE: Chi prende la parola?

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.):
Chiedo la parola sull'ordine del giorno.

(Interruzione).

PRESIDENTE: Ma bisogna che ci mettiamo d'accordo, perché stiamo discutendo la mozione. Durante la discussione della mozione, viene presentato un ordine del giorno. L'ordine del giorno viene discusso a conclusione della mozione, quindi a un certo punto a conclusione del dibattito sulla mozione. E' una cosa che segue il dibattito, perché l'ordine del giorno non

è qualcosa che introduce, ma un qualche cosa che viene a seguito della discussione. Con la mozione si è aperta una discussione che impegnava la Giunta a impugnare il provvedimento del Capo dello Stato davanti al Consiglio di Stato. Nel corso di questa discussione ci si è accorti che pregiudiziale al problema del ricorso al Consiglio di Stato è il problema del conflitto di attribuzioni, cioè della rivendicazione della competenza della Regione. E a questo punto, chi ha presentato l'ordine del giorno chiede che venga rivendicata la competenza in materia di agricoltura e quindi il potere da parte della Giunta regionale di emanare quel decreto che il Capo dello Stato ha emanato. Questo come premesso, salvo naturalmente discutere ancora su questo argomento, che ha carattere di novità per la nostra assemblea, ma che ritengo ammissibile; poi se è necessario spiegherò anche le ragioni.

A questo punto bisogna che ci mettiamo d'accordo se continuiamo la discussione della mozione o se i gruppi sono d'accordo di sospendere la discussione della mozione per esaminare il problema dell'ordine del giorno, sotto l'aspetto della ammissibilità, se qualcuno volesse farlo, poi sotto l'aspetto della discussione, perché l'ordine del giorno può essere discusso da ciascun gruppo con dieci minuti a disposizione. Ecco, questo è il punto.

Cons. Pruner, che cosa vuol fare?

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.):
Io vorrei parlare sulla presentazione dell'ordine del giorno. Secondo noi non è possibile quanto . . .

PRESIDENTE: Un momento. Quindi si introduce la discussione sulla presentazione . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Non lo può mica decidere Pruner!

PRESIDENTE: No, aspetti, aspetti . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: Cons. Raffaelli, desidero solo . . .

MITOLO (M.S.I.): Se è stato letto l'ordine del giorno!

RAFFAELLI (P.S.I.): Va bene, e io sono iscritto a parlare sulla mozione!

PRESIDENTE: Un momento, sono d'accordo anch'io che si discute sulla mozione.

RAFFAELLI (P.S.I.) e MITOLO (M.S.I.): (*Interrompono*).

PRESIDENTE: Un momento. Io non intendo togliere il diritto di parlare a nessuno, in base al Regolamento. Guardate che siamo in discussione di mozione, quindi non è che uno possa prendere la parola, salvo che per l'ordine dei lavori e per il Regolamento. Quello è un altro conto. Desidero solo sapere se a questo punto sospendiamo la discussione di merito sulla mozione presentata ed apriamo la discussione sulla ammissibilità, se qualcuno la chiede. Solo per intenderci, altrimenti perdiamo tempo e restiamo qui fino a mezzanotte per queste cose.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Parlo sulla ammissibilità.

PRESIDENTE: Ecco, il cons. Pruner dice: io parlo sulla ammissibilità. Sono d'accordo gli altri consiglieri che ci fermiamo un momento e parliamo della ammissibilità?

(*Interruzione*).

PRESIDENTE: Ecco.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io ritengo una procedura più corretta questa: o qualcuno, proponendo l'ordine del giorno, ritira con ciò stesso e dichiara di ritirare la mozione, e allora ritira la materia del contendente e se ne presenta un'altra, o sennò c'è all'ordine del giorno la mozione, sulla quale qualcuno è iscritto a parlare, compreso il sottoscritto e penso anche altri. Dopo di che la discussione sulla ammissibilità o meno dell'ordine del giorno si fa nel momento in cui, esaurita la discussione sulla mozione, la Presidenza dice: guardate che non la metto in votazione, perché al posto suo alcuni dei sottoscritti e altri hanno proposto, in sostituzione, questa. Mi pare che sia un procedere corretto. Del resto guardi, quello che abbiamo da dire nel merito o lo diciamo sulla mozione o lo diciamo sull'ordine del giorno, evidentemente lo diciamo lo stesso. Ma mi pare che è inutile interrompere adesso.

PRESIDENTE: Sono d'accordo anch'io ed era ben quello che volevo proporre. Se per caso poi il Consiglio avesse detto: sospendiamo la discussione della mozione per esaminare que-

sto, non avrei avuto niente in contrario. Ma la strada maestra è questa: chi desidera parlare sulla mozione, parli, e una volta chiusa questa tornata di interventi spettanti a ciascun gruppo, si pone il problema dell'ordine del giorno, sia agli effetti del merito dell'ordine del giorno, sia agli effetti della ammissibilità dell'ordine del giorno.

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, no, lasci che finiamo. Se tutti quanti fossero stati d'accordo di sospendere, io non avrei avuto difficoltà, ma se viene sollevata, come il cons. Raffaelli ha sollevato, la questione di procedere . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Scusate, prima cosa: tutti coloro che vogliono parlare sulla mozione, possono parlare. Quando hanno finito di parlare, cioè quando hanno consumato i venti minuti a disposizione, viene l'altro problema. Se permettete, facciamo così, proprio per la regola, perché io non posso impedire di parlare a colui il quale si è preparato a parlare su questo argomento.

(Interruzioni).

MITOLO (M.S.I.): Prima che venga messa in votazione la mozione?

PRESIDENTE: Certo, certo.

Adesso chi chiede la parola, a nome del

gruppo, sul merito della mozione? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che più che disquisire, come ha fatto il collega che ha illustrato come primo firmatario la mozione — e del resto sarebbe difficile seguirlo, sia perché non è facile improvvisare una risposta ad un intervento così evidentemente preparato, sia perché nessuno di noi dispone del tempo praticamente illimitato del primo firmatario — più che disquisire sui termini giuridici in cui si è ritenuto di poter presentare il problema, noi dobbiamo prendere atto che siamo qui all'epilogo di un conflitto di interessi, che si vuol rivestire di termini giuridici e di una certa solennità politica, di un conflitto di interessi che ha avuto varie manifestazioni, fra le quali il non dimenticato bacchanale di Bolzano, in cui il vino col quale per anni i commercianti altoatesini hanno guadagnato fior di quattrini mettendoci l'etichetta di « Kalterer Auslese », è stato versato con sommo dispregio sul sagrato della piazza municipale. Siamo all'epilogo di quel conflitto. Ma la cosa più strana, veramente strana, e tutti noi ne abbiamo vista qualcuna qui dentro di cose strane, specialmente quelli più anziani, la cosa più strana è che due partiti — perché adesso c'è l'ordine del giorno che parte dalla D.C. — che insieme hanno fatto la Giunta un mese, due mesi, tre mesi fa, che quindi hanno un programma comune e una consuetudine quotidiana di collaborazione, due partiti che dispongono di una maggioranza larghissima in Consiglio e della totalità del potere in Giunta, dovendo compiere un atto sul quale evidentemente sono d'accordo, cioè impugnare il decreto, il disciplinare per il riconoscimento del « Caldaro » — salvo che l'uno proponeva di andare al Consiglio di Stato, e poi si è convinto, pare, che sia meglio andare alla Corte

costituzionale con un conflitto di competenza — dovendo, dicevo, fare questa cosa sulla quale sono d'accordo e che è competenza della Giunta, vengono a chiedere solidarietà al Consiglio. E allora c'è da chiedersi se è solidarietà o omertà che si viene a chiedere, per una cosa sulla quale non si è molto ben convinti che sia ben fatta, almeno da una parte dei componenti della Giunta. Ma quando mai la Giunta, nell'esercizio delle sue funzioni, delle sue competenze, si disturba a proporre, attraverso i rispettivi gruppi, di venire in Consiglio a chiedere che il Consiglio la solleciti, perché nell'uno e nell'altro si dice: « impegna, sollecita la Giunta a fare ». E da chi ci viene quella richiesta? Da coloro che compongono la Giunta. E il cons. Mayr, nel concludere la sua esposizione, ha fatto un certo numero di citazioni e di richiami — direi particolarmente significativi nel tono, se non nel contenuto — alle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta. Confesso che non sono riuscito, forse per difficoltà mia di afferrare, non sono riuscito a capire molto bene il nesso fra il problema del « Caldaro » e le frasi e gli impegni citati come propri, testuali, del Presidente. Ma, comunque sia, se la solidarietà in una azione di contestazione di una decisione ministeriale o presidenziale la dovete richiedere al vostro partner di maggioranza, direi che, almeno per quanto ci riguarda, possiamo dichiarare semplicemente che è affare vostro e che il Consiglio veramente non comprendiamo cosa c'entri. A meno che non pensiate voi, del gruppo della S.V.P., che avete preso l'iniziativa, di averci convinto della santità di questa vostra rivendicazione a favore della delimitazione rigorosissima della zona del « Caldaro », perché di questo non riuscirete a convincerci, per la ragione già accennata, che noi sappiamo, come lo sapete voi — con la differenza che noi lo diciamo e voi oggi lo ne-

gate — che i vini del Trentino delle zone che hanno avuto il riconoscimento sono stati tradotti in tedesco, in « Kalterersee Auslese », per decenni e decenni; che vi è stato dimostrato con quintali di fatture di produttori e di cantine trentine alle cantine altoatesine . . .

MAYR (S.V.P.): La fattura non è elemento di prova . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Ah, certo, per me è elemento di prova . . .

MAYR (S.V.P.): Non è elemento di prova . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Per me, invece, è elemento di prova la conoscenza empirica delle centinaia di carri con le botti, che per anni e anni, quando io facevo il maestro in Val di Cembra, portavano il graspatto a Caldaro o a Ora o a Egna o in altre zone. Per me è elemento di prova, se permetti, e io personalmente faccio anche senza delle fatture. Personalmente. Quindi è un elemento di prova.

Ora, dicevo, non ci potete certo convincere. D'altra parte, mettiamoci anche dal punto di vista di una legittima difesa di legittimi interessi. C'è in questo caso? Io direi di no. I produttori del « Caldaro Alto Adige » non ne saranno sicuramente danneggiati, perché? Perché si tratta di una produzione limitatissima, che ha sempre trovato, almeno negli ultimi anni, per non dire negli ultimi decenni, completa collocazione dignitosa, qualche volta vantaggiosissima collocazione all'estero. Quindi, semmai, è il conflitto fra commercio altoatesino, che da una limitazione vedrebbe la possibilità

di spuntare condizioni di vendita migliori, superiori a quello che è lo standard normale di equa retribuzione di oggi, e commercio trentino, ma non conflitto fra produttori, contadini altoatesini e contadini trentini, delle zone interessate, perché quelli saranno sempre tributari del commerciante, dell'esportatore, dell'imbotigliatore, di colui che lavora e commercializza il vino. Neghiamo nel modo più assoluto che ci sia un conflitto alla base fra i produttori.

Dei molti argomenti poi che il collega Mayr ha usato per dimostrare la sua tesi, mi preme indicarne qualcuno. Il comitato regionale dell'agricoltura, dice, ha dato un determinato parere, che è stato disatteso. Sappiamo dalle relazioni che abbiamo avuto, che il comitato regionale ha dato dei pareri, a maggioranza, e già quello è in un certo senso indicativo, non dico che sia tassativo, è indicativo di un conflitto che si è ripetuto lì dentro. Sappiamo di un sottocomitato, espressamente creato dal Comitato regionale, il quale ha riconosciuto per il « Caldaro » e per la denominazione le caratteristiche di omogeneità fra le zone e i vini dell'Alto Adige e delle zone specifiche del Trentino. E sappiamo un'altra cosa, e dobbiamo tenerne conto: che il comitato dà dei pareri consultivi e non vincolanti. Può essere sgradevole avere un parere in un senso, da parte di un organo tecnico, e che l'organo politico poi finisca col decidere in maniera diversa. Ma siamo perfettamente d'accordo — il Presidente della Giunta provinciale di Trento e il sottoscritto ne hanno discusso molto in recenti occasioni — che il politico, l'organo decidente ultimo, abbia anche la facoltà discrezionale di disattendere il parere dell'organo tecnico, a meno che non sia stabilito dalla legge che è un parere vincolante. A proposito di pareri vincolanti, potremmo ricordarvi, noi che siamo stati tantissimi anni all'opposizione e siamo ancora fra le minoranze,

che tutte le volte che abbiamo chiesto, per organismi consultivi, per commissioni, per comitati tecnici che venivano creati da leggi nostre, tutte le volte che abbiamo chiesto un limite per l'amministrazione, quindi per l'istanza politica del parere vincolante, abbiamo fatto fiasco, e può essere giusto che sia così. Ma accettiamolo anche in questa circostanza, allora; accettiamo anche in questa circostanza che la decisione spetti all'organo cui la legge demanda la decisione definitiva. Ed è inutile allora richiamarsi al parere del comitato tecnico, che è semplicemente consultivo.

E' stata fatta larga parte, nella illustrazione del collega Mayr, alla presunta tradizione o comunque al fatto che il vino delle zone trentine, ora incluse nel decreto di riconoscimento, era stato indicato con un altro nome, cioè col nome di Sorni. Se potessi rispondere con una battuta, gli potrei esibire una rivista, a proposito delle cose scritte e della loro importanza storica; una rivista recentissima, nella quale, magnificandosi l'attrezzatura turistica e le bellezze naturali della val di Sole, si finiva col indicare che in Val di Sole, nella bassa Val di Sole, per fortuna, si produceva anche l'ottimo « Teroldego » e il « Marzamino »: era scritto « Marzamino ». Non voglio paragonare la evidente gaffe giornalistica, di un giornalista sicuramente frettoloso, con le cose che sono state scritte da tecnici e da studiosi a proposito del vino di Sorni, ma noi dobbiamo richiamarci a una realtà giuridica legislativa, che nasce nel momento in cui il Parlamento vota, approva la legge sulla organizzazione del riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini. Perché prima era possibile tutto; era possibile tutto e poteva essere opportuna la ricerca di una specificazione diversa da quelle tradizionali. Con la legge, evidentemente, ci sarà chi non può più chiamare il proprio prodotto in una certa ma-

niera, ma sicuramente vi è nel mondo chi può aspirare legittimamente a conferire al proprio prodotto la denominazione di origine, purché ci siano i requisiti.

Ed ecco che, a proposito di requisiti, il collega Mayr, che ci ha parlato di tutto, mi pare, per quanto lo abbia ascoltato abbastanza attentamente, che non abbia parlato minimamente del comma secondo dell'art. 1 del decreto 930, dove si parla dei territori vicini a quelli specifici, originari e che possono essere inclusi, e dove fissa le condizioni perché territori vicini all'epicentro, chiamiamolo, della denominazione d'origine, possano essere inclusi. E lì vi è l'analogia nelle condizioni naturali ambiente, l'analogia nel prodotto base di uva e di vitigni — e i tecnici credo si siano espressi in questo senso —, l'analogia nei sistemi di vinificazione — e mi pare che da noi il vino si faccia pressappoco con l'uva e con le botti e con la fermentazione, con i travasi e con i sistemi tradizionali dei nostri padri, più quello che la tecnica moderna ha insegnato all'enologia —, analogia nel prodotto finito, ossia nel vino; e su quello credo di aver già detto abbastanza, ne sappiamo tutti abbastanza, dalla realtà commerciale di decenni di rapporti fra vini trentini di schiava e vini altoatesini, e poi la sussistenza infine dell'uso ultradecennale, dimostrata anche questa, ripeto, da una serie di fatture, da una serie di dimostrazioni. Che poi la denominazione sia entrata nella consuetudine della Camera di commercio in un anno piuttosto che nell'altro, credo che siano proprio tipiche ricerche cavillose, di chi vuol vincere una causa ad ogni costo.

Poi, a proposito delle decisioni definitive . . .

AVANCINI (P.S.U.): Ho portato delle tabelle.

RAFFAELLI (P.S.I.): Be', avrei bisogno di leggerle, avrei bisogno di farmi spiegare cosa c'è. Credi di avermi messo in imbarazzo con queste? Se mi portavi quello strumento col quale sei venuto prima in Consiglio, forse mi faceva più piacere. A proposito di regolamento, parleremo dopo degli usi e consuetudini e dei precedenti, perché non mi risulta neanche che nel Regolamento sia indicato — non è vietato ma non è neanche indicato — che ci si esprima così, aiutandosi con degli aggeggi come quello del collega Mayr.

Queste, dicevo, in linea generale e per sommi capi le ragioni per le quali noi non siamo d'accordo. Faccia la Giunta. Ci crede? Faccia la Giunta. Ma la D.C., che è nella sua maggioranza di estrazione trentina, che è nella sua maggioranza di estrazione politica contadina, evidentemente ha le sue difficoltà e avrebbe le sue difficoltà, dopo aver sicuramente appoggiato l'opera del Comitato vitivinicolo trentino perché siano riconosciute anche le zone trentine, avrà sicuramente le sue difficoltà domani a giustificare un ricorso di questo tipo. Sono affari che non la riguardano. Noi abbiamo le nostre difficoltà e in genere non andiamo a invocare aiuto dagli altri. Le nostre gatte ce le peliamo da noi. La Giunta faccia ricorso, quello che crede meglio; faccia ricorso al Consiglio di Stato, se i giuristi della S.V.P., ritengono ancora che sia la strada giusta; se viceversa ci han ripensato e trovano giusto quello che ha detto il collega Mitolo, e che evidentemente è condiviso dalla D.C., cioè il ricorso per il conflitto di competenza alla Corte costituzionale, lo decida la Giunta. Dal Consiglio, almeno da quella modesta parte del Consiglio che noi rappresentiamo, non verrà nessuna forma di solidarietà, sicuramente, perché è una causa assolutamente ingiusta, a nostro modo di vedere, è un voler strafare quando si è già ottenuto quello che era

giusto; e in genere sono accettabili e sono proponibili solidarietà verso coloro che siano stati privati di qualche cosa a cui avevano diritto, ma solidarietà a coloro che avendo avuto quello che loro spettava, si oppongono a che anche altri, pochi altri, possano beneficiare di quello stesso vantaggio, solidarietà in questo senso nessuna. Tanto più quando questi altri, verso i quali l'azione è promossa, sono autentici coltivatori e poveri contadini, perché c'è anche una bella differenza, fra il resto, fra coltivare in Val di Cembra, e soprattutto quando coloro che si vorrebbero privare di questo diritto si sono sfruttati col loro prodotto per decine di anni e sul prodotto dei loro campi e dei loro sudori si sono fatte delle autentiche fortune. Perché questa è la verità nel commercio vinicolo altoatesino, che ha nome Kalterersee e che si fregia del nome « Kalterersee » imbottigliando e lavorando vino del Trentino e della Val di Cembra e della zona dei Sorni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): E' un po' difficile dire, mi pare, se parliamo sulla mozione, se parliamo sull'ordine del giorno, se parliamo su questione di regolamento. Comunque io esprimo, a nome del gruppo, innanzi tutto un parere: rispondo, intanto, a qualche osservazione che ha fatto il cons. Raffaelli. Egli dice: « In definitiva, qui si tratta di una sollecitazione alla Giunta per fare o un ricorso al Consiglio di Stato o un ricorso per conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale; che si arrangino i due partiti di maggioranza, i quali in fondo hanno la maggioranza qua dentro, hanno formato la Giunta. E' un atto di Giunta, non è un atto di Consiglio, perché ci

scomodate? ». E' un discorso che ha anche un certo fondamento. Però, caro Raffaelli, ti devo dire questo: i nostri amici della S.V.P. li conosco anche tu, così a lungo come li conosco io. Qui, indefinitiva, non è che la Giunta non sappia cosa fare e neanche i democristiani sappiano cosa fare. Sta tranquillo che se ci sono gatte da pelare, ne abbiamo pelate delle altre, e ci pelereмо — bene o male — anche queste. Questo è un atto di iniziativa consiliare, da parte di due o tre membri, salvo il vero, del gruppo consiliare della S.V.P. Ora che cosa dobbiamo farci noi se è venuta in Consiglio?

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Sì, poi l'ultima, che ho visto ora, per la verità, mi pare che siano quasi tutti d'accordo. E' un atto di iniziativa consiliare e come tale va trattato, anche se indubbiamente il discorso che Raffaelli fa non è un discorso senza fondamento. Perché è venuto qui? E' venuto qui perché, per dire le cose col proprio nome, quando si è sentita inizialmente l'idea, da parte di qualcuno della S.V.P., di fare ricorso al Consiglio di Stato, cioè che la Giunta regionale dovesse fare ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento, immediatamente si è detto: ma che c'entra la Giunta regionale? Non è abilitata, non è legittimata a fare ricorso al Consiglio di Stato.

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Qualche nostro amico, almeno con me l'ha fatto qui in Consiglio, quando io ponevo questo argomento era di diverso avviso. Poi ho

visto che l'avvocato Mitolo ha immediatamente centrato il problema e questo m'ha confortato, dal punto di vista giuridico. Perciò abbiamo voluto la riprova del Consiglio regionale per vedere se la cosa andava o non andava, chi aveva ragione. Ecco il motivo per il quale siamo qui. Ora è chiaro che il nostro parere rimane quello che avevamo detto prima: non c'è di certo legittimazione attiva da parte della Giunta regionale per impugnare avanti il Consiglio di Stato questo provvedimento. Mi ripeterei soltanto se svolgessi alcune osservazioni e valutazioni che possono essere fatte, in quanto già il cons. Mitolo l'ha detto prima da avvocato: si può ricorrere al Consiglio di Stato esclusivamente per un interesse diretto. Non mi dilungo su questo, perché oltre tutto la successiva presentazione dell'ordine del giorno, che parla non più di ricorso al Consiglio di Stato, ma di ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale, sembrerebbe aver convinto anche gli iniziali presentatori della mozione della insostenibilità sul piano giuridico della tesi . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): (*Interrompe*).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Be', pazienza. Io penso che l'ordine del giorno che prevede qui il ricorso

RAFFAELLI (P.S.I.): (*Interrompe*).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Lo so. Io dico che sul piano del ricorso al Consiglio di Stato, esprimo la più ferma convinzione, che evidentemente è giuridica, quindi opinabilissima, — e riesco anche a documentarla, se vuoi, perché ho anche una giurispru-

denza che ormai è costante — che non c'è un interesse diretto da parte della Giunta regionale per un ricorso al Consiglio di Stato. Diversa è, evidentemente, la eventuale legittimazione della Giunta regionale per proporre un ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale. E qui devo rispondere anche al cons. Mayr, quando è andato a ripescare nella storia il fatto che mai prima d'ora si è negato al gruppo di lingua tedesca . . .

MAYR (S.V.P.): (*Interrompe*).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Eh, caro Mayr, è tanto tempo che sono qui, sta tranquillo che lo so a memoria. Tu l'hai sentito, ma noi lo sappiamo a memoria. Non abbiamo mai negato al gruppo di lingua tedesca di adire alla Corte costituzionale su materie che riguardano le nostre competenze o che riguardano questioni della nostra convivenza. La questione della Kalterersee, consentimi pure, con tutta l'importanza dal punto di vista economico che può rivestire e riveste questa questione, è una questione evidentemente diversa. A parte questo, le dirò un'altra ragione precisa e specifica. Siccome non c'è, dicevo, legittimazione attiva da parte della Giunta regionale, perché qui si tratta di interessi privati, e la Provincia di Bolzano come ente, ente pubblico, ma a titolo privato, oltre tutto, è essa stessa proprietaria di terreni nei territori indicati e quindi come tale, cioè non come Provincia o come Giunta provinciale di Bolzano, ma come Provincia in quanto proprietaria di terreni che ricadono nel comprensorio previsto per la delimitazione, come tale indubbiamente, e quindi come privato da questo punto di vista, ha la legittimazione per adire al Consiglio di Stato. Non so se già l'avete fatto.

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Benissimo, se l'avete fatto è già stato investito questo organo e quindi non potete pretendere che il Consiglio regionale venga qui a dire: invitiamo la Giunta regionale a investire il Consiglio di Stato su una materia che voi, per altro titolo, avete già fatto oggetto di ricorso.

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Chiaro, per ragioni di interesse, così come è previsto dalle norme che riguardano la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato. Loro già hanno esercitato e usufruito di questa strada, e pretenderebbero che noi Consiglio regionale costringessimo la Giunta regionale a far ricorso al Consiglio di Stato, proprio con una motivazione totalmente diversa. Ma, ripeto, detto questo, rimane il discorso che una legittimazione non c'è. Perché qui si tratta di interesse di privati, cioè i produttori, perché il provvedimento è emesso nell'interesse — interesse o disinteresse, questo lo stabilirà il giudice — dei produttori di quelle determinate zone. Quindi quelli sono legittimati a proporre ricorso al Consiglio di Stato e non altri, perché un interesse diretto non c'è. Si dice: la Giunta regionale, o la Regione come tale, ha un interesse a una vicenda come questa; ma non è interesse che costituisca la premessa indispensabile per adire al Consiglio di Stato. Questa era la ragione che ci vedeva negativi sulla richiesta di impegnare la Giunta regionale nell'impugnazione. Diverso può essere l'atteggiamento nostro, se, invece di parlare di ricorso al

Consiglio di Stato, si parla di conflitto di competenze, quindi conflitto di attribuzioni da sollevare avanti la Corte costituzionale. Nel momento in cui ci si propone, modificando, ci si propone la questione se il decreto con il quale è stata fatta questa delimitazione invada illegittimamente o no le competenze regionali legislative in materia di agricoltura e in materia di incremento delle attività commerciali, in quel momento è evidente che il nostro punto di vista può essere diverso, perché in quel momento noi difendiamo le nostre competenze. Ma non certo, ripeto, presentare un ricorso al Consiglio di Stato, che oltre tutto ci farebbe fare cattiva figura, proprio dal punto di vista giuridico, perché, ripeto, io ho la piena convinzione, e ho cercato anche di approfondire la cosa, ho la piena convinzione che una legittimazione non c'è. Questo, ripeto, prescindendo dal merito, non perché non si voglia affrontare il merito, perché del merito è stato discusso e stradiscusso in organi tecnici, le vicende sono lunghe, le ha ricordate anche il cons. Raffaelli or ora e le conosciamo tutti. Qui siamo all'epilogo di una vicenda e qui ormai la questione è in termini giuridici, e come tale, da questo angolo visuale, in questo momento, noi la dobbiamo vedere.

RAFFAELLI (P.S.I.): Noi non facciamo una mozione perché non facciate il ricorso . . .

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): No, d'accordo, d'accordo. Dico che va vista in termini giuridici proprio per questo. Perché se si tratta di difendere le competenze regionali, io credo che noi possiamo certamente essere d'accordo, non solo, ma l'abbiamo sempre fatto e se è fondato noi lo dobbiamo fare. La questione del Consiglio di Stato, signori, no.

Quindi io dico: se l'ordine del giorno che è stato presentato deve intendersi, come mi pare nella logica, come un emendamento sostitutivo alla parte dispositiva della mozione presentata, allora penso che il discorso muta. Cioè allora si tratta di difendere le competenze regionali, e sulla difesa delle competenze regionali ci trova certamente d'accordo. Noi non siamo d'accordo — ma ormai mi sembra superata, Benedikter — noi non siamo d'accordo di invitare la Giunta regionale ad assumersi una legittimazione per ricorrere al Consiglio di Stato. Ripeto, se si tratta di difendere le competenze regionali, lì ci siamo, ma non certo per ricorrere al Consiglio di Stato. Questa è la nostra posizione precisa.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Io vorrei partire da queste ultime considerazioni svolte dal collega avv. Kessler, al cui punto di vista io aderisco completamente, in merito appunto alla legittimazione o meno del ricorso al Consiglio di Stato, o, inversamente, a quanto recita l'ordine del giorno che ci è stato sottoposto, di sollevare un conflitto di attribuzioni avanti alla Corte costituzionale. Io aderisco, ripeto, al primo gruppo di argomentazioni, che sono state avanzate dallo stesso compagno cons. Raffaelli. Mi pare che per ciò che concerne questa questione all'ordine del giorno, siamo in presenza di una mistificazione, una grossa mistificazione per il Consiglio regionale, e quindi direi anche per quanti eventualmente propongono questo stesso ordine del giorno, in quanto si rivendica una competenza che è veramente discutibile sul piano giuridico, sul piano costituzionale, ma si rivendica nel momento in cui si affronta questo

tipo di discussione di merito; e non a caso, quindi, si dice di rivendicare le proprie competenze in materia di agricoltura e di incremento di attività commerciali, sollevando un conflitto di attribuzioni contro il decreto del Presidente della Repubblica in premessa citato. Perché, se dobbiamo essere coerenti, bisogna sollevare la stessa questione rispetto alla decisione del Consiglio dei Ministri per ciò che riguarda il decreto del Presidente della Repubblica che riguarda il riconoscimento del vino della piana Rotaliana, del Teroldego o di altri ancora. Ora è indubbio che quando si assume una decisione in rapporto a questo tipo di discussione e alle finalità che stanno a monte dello stesso ordine del giorno, vuol dire cercare di realizzare in modo diverso, cioè con una certa complicità e una certa copertura del Consiglio regionale, lo stesso obiettivo. D'altra parte si rivendica una competenza. Ma quale? Su quale base? Intanto non mi pare che qui si tratti di un conflitto di competenze perché, ripeto, non è stato sollevato in momenti precedenti, e perché quando si è accettata la costituzione del Comitato regionale per l'agricoltura, si è rinunciato in parte a sollevare questa ulteriore competenza che avrebbe dovuto essere attribuita dallo Stato alla Regione.

In secondo luogo chiedo, a questo proposito, su quali basi viene motivato questo tipo di ricorso, se non su questa valutazione che viene data in merito al decreto del Presidente della Repubblica per ciò che concerne la questione specifica del vino Caldaro? Quindi interesse economico particolare che mi pare abbastanza preciso.

Ci sembra inoltre che ragioni come questa siano mistificanti, in quanto si viene a coprire la finalità della S.V.P., che rimane quella dell'impugnativa del decreto. Ora non lo fa lo Stato, lo dovrebbe fare la Giunta domani, una

volta che avesse una tale prerogativa, una tale competenza. Credo che non ci possiamo lasciar abbagliare da questa richiesta, nel senso che noi siamo per l'autonomia della Regione, siamo per l'allargamento e il rafforzamento delle sue competenze e dei suoi attribuiti, ma non ci lasciamo abbagliare, ripeto, da questo richiamo autonomistico, quindi da competenze in materia di agricoltura e di incremento, quando esse vengono esclusivamente determinate e legate al fatto del ricorso nei confronti del decreto del presidente della repubblica, che riguarda la denominazione ad origine controllata vino Caldaro.

Non ci ha eccessivamente sorpreso questa presa di posizione, questa mozione della S.V.P., avendo a mente già un certo tipo di discorso che abbiamo svolto nei mesi scorsi, durante la ricostituzione della Giunta regionale, soprattutto nel momento in cui si è voluto impegnare la legge regionale sul collocamento agricolo. E' indubbio che alla S.V.P. non va assolutamente a genio nessun provvedimento che possa in qualche modo incidere e intaccare un proprio potere, fondato su una struttura agricola arcaica, come quella che abbiamo in provincia di Bolzano. Ora abbiamo avuto una affermazione di principio di grande rilievo: mi pare sia stata riconosciuta soprattutto dai piccoli produttori, dai contadini, dagli organismi tecnici anche che presiedono a questa attività, ed è la denominazione. E abbiamo una conquista dei piccoli produttori, almeno dall'altra parte della provincia, che è il riconoscimento delle zone viciniori di produzione. Ora una delle poche volte che il Governo ha dovuto riconoscere, o ha dovuto assumere la richiesta estensiva avanzata dai comuni e dai piccoli produttori, voi la volete impegnare. Quante volte avranno dovuto e dovranno impugnare ben diverse decisioni che ci vengono da parte del Governo nazionale, che vengono a ledere veramente la nostra autono-

mia o spesso gli interessi e le possibilità di azione di iniziativa economica del territorio regionale.

Io vorrei ripetere alcune delle argomentazioni sollevate dal collega compagno Raffaelli, nel senso che se è vero che il comitato regionale per l'agricoltura aveva espresso un parere contrario, che non era poi vincolante, e il cons. Mayr dovrebbe conoscerlo, vi è stato anche un parere diverso del sottocomitato per lo studio del Caldaro.

(Interruzione).

VIRGILI (P.C.I.): Prendo atto.

Quindi da questo punto di vista è abbastanza opinabile allora sia l'uno, sia l'altro dei pareri espressi da parte dei due organismi. Vorrei anche ricordare che poi in fondo tutte le decisioni assunte sono state decisioni assunte a strettissima maggioranza, se non vado errato, quindi a sottolineare come le opposizioni fossero influenzate proprio da posizioni abbastanza provincialistiche, corporative che venivano a scontrarsi, da interessi che inducevano ad aderire o meno a una determinata tesi, che riguardava l'estensione della zona di riconoscimento di denominazione del vino. Mi pare che già il cons. Raffaelli ha riconosciuto come, a proposito dell'art. 1 che si dovrebbe impugnare — condizioni per l'inclusione delle zone di produzione dei vini nei territori vicini — le condizioni esistono e ci sia addirittura un uso che risale al 1894. Ora, dato che hai citato leggi e documenti, cons. Mayr, vorrei pregarti anch'io di consultarne qualcuna. Ripeto: 1894; da quel periodo fino al '63 vi è stato un uso ininterrotto, fino al periodo in cui è stata emanata la legge. Vi sono poi momenti successivi che sono già stati ricordati: l'accordo del '64 tra gli

esponenti del settore vitivinicolo della provincia di Trento e di Bolzano, la circolare del '65 del Ministero dell'agricoltura, che ha legalizzato l'uso in attesa della futura disposizione di legge, e così via. Ora, in definitiva, che cosa si vuole qui? Si vuole veramente restringere la zona, escludere quindi i comuni del Trentino e poter cosentire contemporaneamente l'utilizzazione di questo tipo di produzione dei vini e delle uve della parte viciniora della provincia di Trento, ai fini sempre del rafforzamento, dell'estensione del vino di Caldaro. Si chiami questo scelto, si chiami di qualità, si chiami eccellente, quello che volete, ma è indubbio che in questo modo si vorrebbero mantenere le zone di Trento, in parte, e di alcuni comuni confinanti con la zona antica d'origine del Caldaro, nelle condizioni di essere una riserva produttiva; e quindi una riserva produttiva potrebbe consentire ancora di favorire un determinato gioco, un determinato uso di questa denominazione, ai fini commerciali che tutti quanti conosciamo.

Purezza d'origine, dice il cons. Mayr; per fortuna che questa volta si tratta soltanto della purezza dei vini e non di qualcosa d'altro, che già abbiamo conosciuto. Ora credo che sia impossibile accogliere una tale pretesa. Io ho apprezzato il tipo di intervento che è stato svolto dal cons. Kessler, però ripeto che il fatto non è un fatto formale. Vi è una posizione politica dietro a questo tipo di iniziativa, posizione politica che nasconde dei precisi, si è detto, interessi economici, che riguardano una parte dei produttori della zona antica del Caldaro, della provincia di Bolzano. Da alcune settimane si discute, si discute fra i due partiti della maggioranza, si discute in ambienti diversi dei partiti, in organismi, ecc.; sappiamo che si sono affacciate ipotesi, soluzioni diverse. Credo che lo stesso presidente, aprendo quest'oggi la seduta

del Consiglio regionale, ci ha lasciato intendere che erano in corso trattative, incontri, e quindi quanto fosse contestata questa materia, quanti contrasti ed orientamenti diversi siano sorti in seno all'esecutivo, ai gruppi di maggioranza. Questo stesso ordine del giorno, il fatto che il cons. Benedikter quasi lo rinfacci la D.C. per averlo voluto, quindi a conclusione di un contrasto che è esploso in modo abbastanza evidente anche in questa sede, lo sta a dimostrare. Ebbene, io credo che qui siamo in presenza veramente di un pericoloso compromesso. Ora non credo che il Consiglio regionale possa accettare; ogni gruppo si assumerà la propria responsabilità, farà quello che ritiene più opportuno, ma non credo si debba assumere questa responsabilità, nel senso di coprire quindi con il proprio sostegno, il proprio voto, un'operazione che non ha niente a che fare con attributi, competenze precise da parte del Consiglio, che riguarda semmai i singoli produttori contadini delle zone che vi sono interessati. D'altra parte l'ordine del giorno cerca di nascondere in fondo la stessa finalità che intende realizzare, cerca di lasciare aperta la possibilità almeno di realizzare lo stesso obiettivo avanzato dalla S.V.P., dietro questo richiamo generico della rivendicazione di proprie competenze. Io non capisco su questo piano dove siano state intaccate: o si ha il coraggio di dirlo, diversamente si deve impugnare tutta la materia che riguardi il problema dei vini della nostra regione, quindi risollevarlo complessivamente il problema di fronte alla Corte costituzionale, in rapporto non a questa questione specifica, in rapporto a quelle che sono le attribuzioni reali stabilite dal nostro Statuto e che non si consente di esercitare da parte degli organi esecutivi centrali. Ora la D.C., la Giunta, la maggioranza, ha gli elementi per dimostrare questo? Non mi pare. L'ordine del giorno, difatti, non a caso si ancora e-

sclusivamente alla questione del Caldaro. Ora qui, è indubbio, viene alla luce un contrasto, forse un ricatto, da parte di qualcuno dei partners dell'attuale maggioranza nell'esecutivo regionale, non si vuol correre il rischio, forse, di aprire un'incrinatura e allora ecco un compromesso. Ecco questa soluzione mistificante dell'ordine del giorno che ci viene avanzato, che non possiamo assolutamente accettare da un punto di vista politico, per un senso che esso viene ad assumere, ripeto, in questo momento, in rapporto al problema che è in discussione.

Quindi noi diciamo no, in modo risoluto, a questo tipo di mozione, e diciamo no quindi a questo gioco, che si configura nel modo che prima ho descritto e che lascerebbe aperta questa possibilità di ricorso contro il decreto del Presidente della repubblica, impugnando, ripeto, una competenza che non ci pare venga giustificata né dal nostro Statuto, né da altri elementi, e che semmai dovrebbe essere affrontata in termini ben diversi a riguardo dell'emissione della materia e quindi dei rapporti fra noi e il Governo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.U.): Il mio gruppo è contro questa mozione. Questa dichiarazione, dopo quello che è stato detto dal collega Mayr e quello che è stato detto dagli altri oratori degli altri gruppi, potrebbe anche essere sufficiente per il mio gruppo. Su questa mozione ci sono state in questi ultimi giorni parecchie notizie contraddittorie. Sembrava a un certo momento che non dovesse essere discussa da questo Consiglio; sembrava che la Giunta regionale, con i poteri che le derivano dallo Statuto, impugnasse senz'altro il provvedimento e il de-

creto del Presidente della Repubblica davanti alla Corte costituzionale. Sarebbe interessante conoscere i motivi per cui la Giunta non lo ha fatto, tanto più che penso, dopo la seduta di questo Consiglio, la Giunta dovrà riunirsi in sede propria e decidere l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale, come è stato richiesto dalla S.V.P. per l'ordine del giorno che è stato presentato, non so poi in base a quale articolo del Regolamento, ma questo lo vedremo dopo o lo vedrà meglio la Presidenza, che è competente a decidere se l'ordine del giorno è accettabile o meno. La questione è stata discussa dal punto di vista giuridico ed io non mi addentrerò nel problema giuridico, evidentemente. Per me che si ricorra al Consiglio di Stato o che si ricorra alla Corte costituzionale non fa nessuna differenza; è sempre un ricorso, che per conto mio è ingiusto. Né la lunga e dotta e dettagliata illustrazione del collega Mayr mi ha convinto; non mi ha affatto convinto, anzi mi ha lasciato un'impressione che questa richiesta, che questa mozione della S.V.P. rappresenti una forma, chiedo scusa, una forma di egoismo, che non trova alcuna giustificazione né sul piano pratico, né sul piano economico. Con il decreto del Presidente della Repubblica che si vuole impugnare, si ripara a una ingiustizia a cui era ora e tempo di porre rimedio. Infatti si dà un certo vantaggio a delle popolazioni, come ha detto giustamente Raffaelli, a degli agricoltori, a dei coltivatori, che sono poveri, senza procurare alcun danno ai coltivatori e ai produttori dell'Alto Adige, che si sono serviti e si servono dei prodotti delle località del Trentino che sono nominate nel decreto. Si servono di quel prodotto e in qualche caso, certamente, si è fatta una speculazione sul lavoro dei piccoli proprietari di quelle zone, di Roveré della Luna, di S. Michele all'Adige, di Faedo, ecc. ecc.; ci si è serviti di quel prodotto per portarlo nelle zone

del Kalterer e venderlo poi a prezzi più vantaggiosi. E su questo punto penso che sia difficile smentire quanto io affermo. E poi dobbiamo pur dire che la nostra è ancora una regione unitaria, e quindi non dovrebbero esserci all'interno della regione interessi contrapposti. Perché è vero, collega Mayr, che il Kalterer si è affermato ed è richiesto su larga scala, ma è altrettanto vero che la produzione altoatesina non basta a soddisfare le richieste di mercato, e pertanto diciamo in termini semplici, in termini terra-terra, che bisogna vivere e lasciar vivere. L'autonomia deve giovare a tutti, non deve giovare a una sola parte della nostra regione; deve rappresentare un vantaggio per tutte le nostre popolazioni, siano esse della provincia di Bolzano, siano esse della provincia di Trento. E io ritengo che i vinificatori del Trentino abbiano dimostrato serietà, abbiano dimostrato impegno e pertanto abbiano diritto di servirsi di quel marchio, di quella qualificazione che spetta per la qualità del prodotto e per la serietà della lavorazione. E quindi anche il ricorso alla Corte costituzionale, per conto mio, non cambia niente, dal punto di vista morale, non cambia niente. Ricorrere alla Corte costituzionale significa fare un grosso torto nei confronti di quei coltivatori di cui parlavo prima, che hanno dimostrato grande impegno e grande serietà nel loro lavoro e hanno anch'essi diritto, dal momento che non si crea nessun danno agli altri, hanno anch'essi il diritto di servirsi di quel marchio e di commerciare quella qualità di vino che essi producono con così lodevole impegno.

A me poi risulta che il ricorso al Consiglio di Stato è già stato fatto da un parlamentare o da un avvocato altoatesino ed allora che cosa vuole la S.V.P.? Che la Giunta regionale faccia un altro ricorso al Consiglio di Stato sulla stessa materia, ricorso che risulta oltre tutto costoso e che rappresenta una ripetizione — se le

mie notizie, ripeto, sono esatte, ma credo che siano esatte — che rappresenta una ripetizione di quello che è già stato fatto da un avvocato altoatesino, credo che sia un parlamentare?

Per quanto riguarda alcune affermazioni che ha fatto il collega Mayr, mi dispiace proprio di non condividere la sua affermazione, che includere i comuni di Trento in questo decreto significa togliere la buona fama al vino Kalterer. Io credo che questa sia veramente un'affermazione campanilistica, che deve essere respinta. Perché i vinificatori di Bolzano hanno pure acquistato le uve che venivano da quei comuni del Trentino e non si sono vergognati poi di metterle in commercio, anzi la buona fama del Caldaro è derivata anche dall'uso di quelle uve e pertanto, se adesso quelle uve diventano autonome, non succede niente, non cambia niente, anzi direi che ne deriverà un vantaggio anche ai mercati altoatesini, perché più si affermano i nostri vini, i vini della regione, qualificati, naturalmente, più si affermano, maggiore è il vantaggio che ne deriva per tutti e non solamente per i coltivatori del Trentino. E anche se Lisignago è stato inserito abusivamente, dice il collega Mayr, in questo decreto, non sarà certo questo che fa fallire tutta la buona fama del vino Kalterer. Penso che sia stata forse una dimenticanza, e dal momento che il comitato regionale all'agricoltura dà un parere consultivo e non un parere vincolante, penso che il Ministro che ha predisposto il decreto abbia agito saggiamente a includere anche questo piccolo comune.

Per queste ragioni il mio gruppo vota contro questa mozione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Crespi.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, signo-

ri consiglieri, sebbene utilizzi per pochi minuti il tempo concesso al gruppo liberale, pur tuttavia debbo precisare che parlerò a titolo personale perché il collega Agostini non concorda, almeno non concorda del tutto con le mie opinioni. Sul piano giuridico io ritengo che non sia sostenibile l'impugnativa presso il Consiglio di Stato, da parte della Giunta regionale, per le stesse ragioni già esposte dai colleghi Mitolo e Kessler ed altri colleghi. Sul piano del merito vorrei invece porre l'accento sui seguenti punti, già del resto in parte sollevati dal collega Raffaelli, con il quale sento di concordare pienamente. Primo: è accettato e dimostrato che il Caldaro ha le stesse caratteristiche, sia nella zona di origine che nelle zone limitrofe. Secondo: è stato ampiamente dimostrato che la denominazione « Caldaro » è stata usata comunemente nella provincia di Trento fin dal 1894, e questo l'ha ricordato anche il collega Virgili. Terzo: è stato pure dimostrato, in sede di commissione regionale, se non vado errato, che da ben 30 anni è usata ufficialmente, dico « ufficialmente », tra virgolette, la denominazione « Caldaro » per i vini trentini, e ciò attraverso la documentazione fornita dai certificati di analisi che regolarmente accompagnano i prodotti destinati all'estero. Quarto: sulla regolarità di tale uso si è anche pronunciato il Ministero dell'agricoltura, che autorizzava ad esportare vino dalla provincia di Trento sotto la denominazione « Caldaro » fino dal 1965. Quinto ed ultimo: mi pare infine che l'organo preposto alla vigilanza sull'esportazione, cioè l'Istituto di S. Michele, non ha mai fatto alcuna differenziazione tra i vini delle due zone.

Per tutti questi punti e per quanto già sollevato dagli altri colleghi, dichiaro dunque che io personalmente voterò contro questa mozione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, signori colleghi, il problema che viene posto all'attenzione del Consiglio regionale con la mozione in discussione, non è assolutamente, a nostro avviso, un problema politico, ma è invece un problema di specifico carattere tecnico ed economico. Per quanto ci riguarda, noi l'abbiamo esaminato proprio sotto questo stretto punto di vista. Si tratta qui di operare nell'interesse di una e dell'altra provincia, nell'interesse comune, senza comunque apportare danno alcuno a nessuna delle due province o meglio degli interessati a questo problema, dei coltivatori diretti. Questa è, a nostro avviso, la via da seguire nell'esame e nella discussione della mozione, e su questa via e con questo presupposto il nostro gruppo ha esaminato quanto è ora in discussione. Anzitutto, come è già stato accennato prima, da un punto di vista strettamente tecnico, ossia dall'esame del vino, dal punto di vista organolettico e delle altre caratteristiche che lo contraddistinguono, risulta che non esistono differenze fra quello prodotto nella zona caratteristica della provincia di Bolzano e quello prodotto nelle zone della provincia di Trento, la cosiddetta zona aggiunta. Dal punto di vista qualitativo, quindi, non mi sembra che possano esistere serie differenze né contrasti di alcun genere, tanto più se si pensa che questo vino è già stato venduto, fin da tempo immemorabile, è stato detto dal 1894, sugli stessi mercati dove viene venduto ora, sempre lo stesso vino, con lo stesso nome e le stesse caratteristiche. Questo si desume, non dalle pubblicazioni ufficiali della Camera di commercio più o meno saltuarie, ma attraverso una indagine seria tra gli operatori e i produttori stessi, che possono garantire questo che noi diciamo.

Ciò premesso, ci resta da esaminare — e questo, a nostro avviso, è il lato principale — se la aggiunta della zona trentina alla zona bolzanina, diciamo così, comporti danno per i produttori della provincia di Bolzano. L'esame di questo importante punto va fatto alla luce di dati economici, delle leggi economiche, che possono avere delle ripercussioni sul prezzo di mercato del prodotto. Si parla solo di prezzo di mercato, ovviamente avendo già chiarito che dal punto di vista qualitativo le produzioni si equivalgono. Alla luce di questa analisi di mercato, anche sommaria, risulta evidente che mentre i consumi di questo tipo di vino sono in costante aumento sui mercati esteri, non altrettanto può avvenire per la produzione nella zona classica. La produzione di questo tipo di vino, cioè, risulta inferiore alla domanda, soprattutto per quanto prevedibile negli anni del prossimo futuro. D'altra parte il vino di tipo Caldaro, ad esclusione della limitata parte classica, è un vino generalmente usato e adatto come vino comune, perciò non si può, ai fini di indagine di mercato, applicare il principio generale della legge della domanda e dell'offerta, secondo la quale a offerta costante e domanda crescente aumenta il prezzo. Non è così, perché essendo vino in gran parte comune, esso dovrà subire la concorrenza, specie sui mercati esteri, di una quantità molto vasta e varia di altri tipi di vino, e perciò la legge della domanda non è pienamente applicabile nel nostro caso sul mercato.

L'inserimento della zona della provincia di Trento, mentre aumenta la quantità del vino Caldaro disponibile ed offribile, non porta automaticamente a una diminuzione del prezzo, come avverrebbe, per esempio, se si trattasse di prodotto limitato. Anzi, contribuisce, a nostro avviso, ad ampliare la zona di influenza nei mercati di consumo, il che è un fattore positivo, nell'interesse comune dei produttori. Questo è

quanto ci insegna la tecnica e le leggi di mercato, e per questo motivo riteniamo che l'inserimento della zona trentina o meglio l'ampliamento della zona di produzione del Caldaro, sia un fattore positivo, anche a favore della zona finora considerata classica.

Diverso sarebbe naturalmente il giudizio finale se, anziché essere così vasta la cosiddetta zona tipica della provincia di Bolzano, essa fosse strettamente limitata alla zona classica. Allora soltanto si potrebbe giudicare negativo l'ampliamento della zona. Ma finché la zona è così ampia anche nella provincia di Bolzano, penso che l'aggiunta di qualche zona della provincia di Trento non sia di danno.

Noi, in definitiva, allo stato attuale delle cose, in vista delle future prospettive di mercato per questo prodotto, siamo favorevoli all'inclusione delle zone similari della provincia di Trento nella zona caratteristica della produzione di vino Caldaro. E pertanto siamo contrari alla mozione presentata e qui in discussione.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente, avv. Nicolussi-Leck.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte aus dieser Debatte einige Punkte herausgreifen, die meine Kollegen vorgebracht haben, um zu sehen, wieweit sie überhaupt stimmen. Der Kollege und Landeshauptmann von Trient, Kessler, hat behauptet, daß der Regionalausschuß keine Zuständigkeit hätte . . .

Unterbrechung.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): Prego?

Unterbrechung.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente S.V.P.): Il mio gruppo non ha parlato sulla mozione, ma sull'ordine del giorno?

PRESIDENTE: No, non parla per il gruppo; lo ha fatto il primo presentatore consigliere Mayr.

Unterbrechung.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente S.V.P.): Ho la facoltà di parlare, collega Raffaelli?

Unterbrechung.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente S.V.P.): . . . Grazie! Also der Kollege Kessler bestreitet die Zuständigkeit und somit die Aktiv-Legitimation des Regionalausschusses, das Dekret vom 23.3.1970 des Präsidenten der Republik vor dem Staatsrat anzufechten. Was ist nun die Aufgabe des Staatsrates? Art. 100 der Verfassung sagt: « Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione ». Nun wissen wir, daß die Region die primäre Zuständigkeit hat, auf dem landwirtschaftlichen Sektor Gesetze zu erlassen, sowie laut Art. 5, 4, Nr. 9, 5 und 13 unseres Statutes die Verwaltungsbefugnisse auf diesem Gebiete auszuüben. Wenn ich also das Recht habe, Gesetze zu erlassen und ein anderes Organ erläßt — wie in diesem Fall der Staatspräsident bzw. der Minister für Landwirtschaft und der Minister

für Industrie — eine Produktionsvorschrift, die im Widerspruch zum Rahmengesetz Nr. 930 vom Jahr 1963 steht, so hat meines Erachtens der Regionalausschuß das subjektive Recht auch vor dem Staatsrat die Anfechtung zu betreiben. Soweit meine Meinung auf diesem Gebiet.

Die Herren Kollegen Raffaelli, Avancini, Sembenotti und Virgili sagen ja: Letzten Endes habt Ihr von der Südtiroler Volkspartei durch Euren Beschlußantrag nicht bewiesen, daß Ihr den Art. 1 des Dekretes des Staatspräsidenten Nr. 930 gelesen habt, denn dort steht drinnen: « Das Produktionsgebiet laut vorliegendem Absatz des Art. 1 kann außer dem Territorium, das in der Ursprungsbezeichnung enthalten ist, auch Nachbargebiete umfassen, falls dort ähnliche natürliche Bedingungen herrschen und falls am Tage des Inkrafttretens vorliegenden Dekretes dort seit mindestens 10 Jahren Weine erzeugt werden, die mit derselben Ursprungsbezeichnung auf den Markt gebracht werden, sofern sie entsprechende chemisch-physische und organoleptische Merkmale aufweisen, so wie dort Trauben aus einheimischen Reben nach gebietsüblichen Methoden zu Wein verarbeitet worden sind. Es sind also drei Voraussetzungen, nach denen Nachbargebiete ins Ursprungsgebiet einbegriffen werden könnten: in diesem Fall «Kalterer» und «Kalterer-See». Auch die Produktionsvorschriften des Herrn Ministers machen z.B. gar keine territorialen Unterschiede zwischen dem «Kalterer-See» und dem «Kalterer». Wenn nun aber zwei Qualitätsnamen auf dem Markt berühmt geworden sind, so muß offensichtlich zwischen dem «Kalterer» und dem «Kalterer-See» ein Unterschied vorhanden sein, denn sonst würde nur ein Name gebraucht werden; also gibt es zwischen dem «Kalterer» und dem «Kalterer-See» auch territorial gesehen Unterschiede.

Die Geographie Südtirols ist dem Minister, der die Produktionsvorschriften erlassen hat, offenbar nicht bekannt. Dem 2. Absatz des Art. 1 des Dekretes Nr. 930 entnehmen wir: « Die Wachstumszone eines zu schützenden Ursprungsnamens muß den ursprünglichen natürlichen Bedingungen entsprechen; sie kann auch angrenzende Gebiete mit den gleichen Bedingungen umfassen ». Es kann aber nicht behauptet werden, daß die Gemeinden des Cembratales an Kaltern angrenzen, oder daß die Gemeinden Lavis und San Michele all'Adige zu Nachbargebieten von Kaltern gerechnet werden können. Es sind Berge und Täler die diese Gegenden von einander trennen. Sie sind nicht etwa 10 Kilometer, sondern 50 Kilometer vom Kalterergebiet entfernt. Und haben sie vielleicht die natürlichen gleichen Bedingungen? Mit Ausnahme von einigen Gemeinden liegen alle Gemeinden des Ursprungsgebiets in der Morgensonne. Ihr könnt aber nicht behaupten, daß Faedo, San Michele all'Adige, Lavis und die Gemeinden aus dem Cembratal — die ja der Minister in das Ursprungsgebiet einbegriffen hat —, in der Morgensonne liegen. Sie liegen mehr oder weniger in der Abendsonne. Und ich sage, die Besonnung hat beim Wein eine enorme Wichtigkeit, genauso wie die sonstigen Bedingungen. « Il sole della sera, caro Raffaelli, non scalda così, no! ».

Unterbrechung.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): « Ci sono stato, ci sono stato. L'ammiro, però c'è una bella differenza! ».

Gerade weil diese Morgensonne in den Hängen des Cembratales, die bestimmt einen guten Wein erzeugen, fehlt, hat der Wein aus dem Cembratal einen bedeutend höheren Säu-

regehalt als der originale « Kalterer-See ». Das wird jeder Enologe zugeben und zugeben müssen. Aber nicht nur allein das, denn es heißt auch im Gesetz: « Die natürlichen Bedingungen, wie z.B. die Bodenbeschaffenheit, sind völlig anders. Herr Kollege Crespi sagt: Alles ist gleich. Ich sage nein, weil die Bodenbeschaffenheit unserer Böden moränisch-kalksteiniger Art ist. Kaltern liegt auf Dolomitgestein also in kalksteinigem Gebiet. Mit Ausnahme von Roverè della Luna, das in der gleichen geologischen Formation wie unsere Ursprungsgemeinden liegt, befinden sich die anderen Gemeinden im porphyrischen Gebiet. Wir haben es also wiederum mit einer Verschiedenheit zu tun, die unbedingt auch auf die Güte der Trauben einen Einfluß hat. Die Trauben müssen, sagt das Gesetz, auch in diesen Nachbargebieten aus den traditionellen einheimischen Rebensorten bestehen. Nun wissen Sie ja ganz genau, daß bei uns in Kaltern und in den anderen 12 Gemeinden, die das Gesuch um die Anerkennung als « Kalterer » und « Kalterer-See » gemacht haben, die vorwiegendste Rebensorte die Vernatsch-Rebe ist, die 90% der Produktion ausmacht. Und die Produktion in diesen 12 Gemeinden beträgt ungefähr 380 bis 390 Tausend Doppelzentner pro Jahr. In den Gemeinden des Trentino ist die Lage eine andere und ich berufe mich hierbei auf statistische Daten aus: « Il potenziale viti-vinicolo della Provincia di Trento » des Jahres 1962, dh. genau ein Jahr vor Erscheinen des Dekretes des Präsidenten der Republik, durch des endlich alle Mißbräuche unterbunden werden sollten, die zuvor von Händlern begangen wurden, indem sie einen aus einer anderen Gegend stammenden Wein einfach mit einem Namen getauft haben, sodaß sie den Verbraucher täuschten und betrogen. Nach den Angaben des « Potenziale viti-vinicolo » der Provinz Trient

des Jahres 1962 ergibt sich folgendes Bild: in Roverè della Luna gibt es demnach Vernatsch-Reben mit einem Prozentsatz von 29,87%; in Faedo beträgt dieselbe 38%; in San Michele all'Adige mit seiner Versuchsanstalt waren es im Jahre 1962 68%. Ich habe mich dabei auf die 3 Gemeinden beschränkt, die seinerzeit vom Nationalkomitee in die Ursprungszone des Wachstumsgebiets des « Kalterer » und « Kalterersee » aufgenommen worden waren. In diesen Gemeinden waren also insgesamt die anderen Sorten im Ausmaß von 78,37% angepflanzt worden, die Vernatsch-Rebe jedoch im Schnitt nur im Ausmaß von 21,63%. Insgesamt wurden in diesen Gemeinden 11.876 Doppelzentner Vernatschtrauben geerntet. Ein Kollege sagte: Ja, das macht Euch doch nichts aus; es ist ja nur eine bescheidene Menge, die leicht untergebracht werden kann und Ihr schadet sonst nur dem Produzenten. Schauen Sie: das Gesetz über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen schützt die Produktion und endlich einmal auch den Produzenten, also nicht mehr den Händler, der den Wein verkauft und vermischt, so wie er es will. Ihr habt klingende Namen im Trentino, wie: den « Sorni », den « Marzemino », den « Rotaliana », den « Teroldego » usw., die Ihr unter diesen Namen schützen und verkaufen könnt. Ihr braucht daher nicht unseren Namen zu nehmen, — wenn es auch nur kleine Mengen sind. Sie sagen wir hätten keinen Schaden erlitten. Das stimmt nicht! Unser Export ist in den letzten 5, 6 Jahren, dh. seitdem dieser Mißbrauch noch stärker geworden ist, zurückgegangen und der Export der « Kalterer-See-Auslese » und des « Kalterer » ist genau wie die Preise gedopt worden. Wir haben nämlich draußen in Deutschland und in Österreich, wo die Weine abgesetzt werden, Preisangebote eingesehen, die um etwa 4000, 5000 Lire niedriger waren, als wir den

Wein aus unserer Ursprungsgemeinde verkaufen können. Was heißt das? Wenn wir dem Produzenten einen bestimmten Preis bieten können, so nur deswegen, weil wir den Wein mit 14.000, 15.000 Lire pro Hektoliter verkauft haben; wir können aber dem Produzenten nicht 10.000 Lire geben und den Wein mit 10.000 Lire verkaufen, wie er angeboten worden ist. Auch diese Beweise liegen auf.

Über den 10-Jahresnachweis ist viel geredet worden. Eine Quelle des Gesetzes ist der « uso costante, generale e leale ». Und im Dekret Nr. 930 des Staatspräsidenten vom Jahr 1963 wird zweimal darauf hingewiesen, daß dieser « uso costante, generale e leale » natürlich für diese 10 Jahre nachgewiesen werden muß. Es muß also eine allgemeine Gepflogenheit, ein allgemeiner Handelsbrauch vorgelegen haben. Und alle Händler müssen diesen Nachweis erbringen, — nicht nur einige. Es stimmt, daß es eine Faktura vom Jahr 1894 von einer im Trentino seßhaften Firma gibt, die aber damals in der Provinz Bozen eine Niederlassung gehabt hat. Sie wissen aber auch ganz genau, daß bis Ende des 2. Weltkrieges die Gemeinden von Tramin abwärts bis zur Salurner Klause alle der Provinz Trient angehört haben. Folglich gibt es Fakturen aus diesen Gemeinden, weshalb dieser Wein mit Recht als « Kalterer-See » und als « Kalterer » verkauft worden ist. Mißbräuche sind vorgekommen. Ich sage nun, wenn ich die Produktion schützen will, dann muß ich auch den kommerziellen Mißbrauch abschaffen, was jetzt endlich durch das Dekret Nr. 930 erreicht werden soll. Wir haben nichts gegen die Produzenten der 7 Gemeinden aus dem Trentino, denn wäre uns nachgewiesen worden, daß diese Produzenten für die Maische auch einen gerechten Preis bekommen hätten, dann hätten wir noch ein Einsprechen haben können. Es kann aber nicht geduldet werden, daß

uns der Händler den Namen des Weines nimmt, der Produzent aus Cembra und aus Lavis jedoch nicht die Maische-Preise erhält, die wir in unseren Gemeinden den Produzenten bezahlt haben.

Man sagt, das Gutachten des Regionalen Landwirtschaftskomitees und des Nationalkomitees sei auch vom Minister gut aufgenommen worden. Wenn wir also auf unsere Würde als Region noch etwas Wert legen, meine Herren, dann müssen wir unbedingt auch die Arbeit unserer Organe schützen und verteidigen. Man darf jedoch nicht sagen, wie der Kollege Raffaelli: Ja der Politiker der kann es auch! Aber mit welchem Recht kann er eine Entscheidung treffen, die technisch vielleicht falsch sein wird? Ja, soweit darf das Zusammenleben zwischen den eine Gesellschaft bildenden Gruppen nicht gehen, dh. daß der Politiker einfach sagen kann: Ja gut, der « Kalterer » und « Kalterer-See » wird Euch möglicherweise zustehen, aber, wenn der Minister ihn auf 7 Gemeinden ausgedehnt hat, dann soll er recht getan haben. Der Minister, Herr Kollege Avancini, hat aber damit ein Unrecht getan und dieses Unrecht muß beseitigt werden. Nicht wir haben den 7 Gemeinden des Trentino ein Unrecht zugefügt. Es wurde verlesen, wie oft der Name « Sorni » in den Schriften und in den Ausgaben der letzten 10, 15 Jahre als der Wein der 7 Gemeinden genannt wird und es ist ein guter Wein. Und ich verstehe nicht, warum man nicht den Ursprungsnamen « Sorni » schützen will; das verstehe ich nicht. Denn das Gesetz gilt genauso für die 7 Gemeinden, die zum « Sorni » gehören, wie für uns und für die ganzen Wein- und Traubenproduzenten Italiens. Unser Regionalkomitee — und es besteht größtenteils aus Technikern — hat nache harten Kämpfen sein Gutachten erstellt. Wir sehen aber auch, wo wir nach 5 Jahren gelandet sind. Warum?

Weil man sich um diesen Wein — scheinbar der einzige Wein, der in Italien so lange umkämpft werden mußte — auch im Regional-landwirtschaftskomitee herumstreiten mußte. Und das Ergebnis haben Sie gelesen. Die Mehrheit war jedenfalls für die Beschränkung auf die 12 Gemeinden in Südtirol, sowie auf die Beschränkung des klassischen « Kalterer-Sees » für die 3 Gemeinden, die um den See herum liegen, das sind: Pfatten, Kaltern und Tramin. Der Minister hat jedoch andere Kriterien politischer Art entdeckt die im Rahmengesetz Nr. 930 keine Rechtfertigung finden.

Der Herr Präsident sagt, ich hätte noch 2 Minuten Zeit und deshalb möchte ich nun meine Ausführungen abschließen. Meine Herren, da nun einmal die Tagesordnung eingebracht worden ist, kann ich mit dem Inhalt derselben auch einverstanden sein. Wir haben die primäre Kompetenz, auf dem Gebiet der Landwirtschaft Gesetze zu erlassen und die Verwaltungsbefugnisse auszuüben. Deshalb steht es nach unserer festen überzeugenden Meinung dem Präsidenten des Regionalausschusses zu, das Dekret über den Schutz der kontrollierten Ursprungsbezeichnung « Kalterer » und « Kalterer-See » anzufechten. Im Rahmen der Region werden wir uns dann zusammenstreiten und das tun, was vom Gesetz Nr. 930 grundsätzlich festgelegt worden ist.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Vorrei prendere in esame alcune questioni che sono già state trattate da diversi colleghi nel corso del presente dibattito, per verificare fino a che punto esse corrispondano alla realtà delle cose. Il Presidente della Giunta provinciale di Trento, cioè il collega Kessler, ha affermato che la Giunta regionale non avrebbe alcuna competenza . . .

Interruzione.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): *Il mio gruppo non ha parlato sulla mozione, ma sull'ordine del giorno.*

PRESIDENTE: *No, non parla per il gruppo, lo ha fatto il primo presentatore consigliere Mayr.*

Interruzione.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): *... Grazie! Il collega Kessler ha affermato che non c'è legittimazione attiva da parte della Giunta per impugnare davanti al Consiglio di Stato il decreto del Presidente della Repubblica del 23.3.1970. Qual è dunque il compito del Consiglio di Stato? L'art. 100 della Costituzione prevede: « Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione ». Orbene, la Regione vanta una competenza primaria nel settore dell'agricoltura ed ha quindi la facoltà di legiferare in materia, nonché di esercitare le proprie competenze amministrative, come previsto dagli artt. 5,4 n. 9,5 e 13 del nostro Statuto di autonomia. Se noi dunque abbiamo il diritto di emanare leggi ed un altro organo — come nel caso specifico il Presidente della Repubblica, nella fattispecie il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per l'industria ed il commercio — emana un disciplinare di produzione contrastante con le norme contenute nella cosiddetta legge cornice dell'anno 1963 n. 930, ritengo che la Giunta regionale abbia il diritto soggettivo di impugnare il provvedimento in parola davanti*

al Consiglio di Stato. Questa è la mia opinione in merito alla legittimità attiva.

I signori colleghi Raffaelli, Avancini, Sembenotti e Virgili affermano che con la presente mozione il gruppo consiliare della S.V.P. ha dimostrato di aver mal interpretato l'art. 1 del D.P.R. n. 930, che fra l'altro prevede: « La zona di produzione di cui al precedente comma, può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali ed alla data di entrata in vigore del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purché abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa ». Esistono dunque tre premesse in base alle quali i territori vicini potrebbero venir inclusi nel territorio d'origine, nel nostro caso in quello di « Caldaro » e del « Lago di Caldaro ». Anche il disciplinare di produzione del signor Ministro ad esempio, non fa alcuna distinzione territoriale fra il « Caldaro » ed il « Lago di Caldaro », sebbene fra questi due tipi di vino, divenuti famosi sul mercato, sussista un'essenziale differenza territoriale. Il capoverso dell'art. 2 del succitato decreto presidenziale n. 930 prevede « la zona di produzione di un vino e denominazione d'origine può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione d'origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali ». Non credo dunque che i Comuni della val di Cembra, di Lavis e di S. Michele all'Adige possano essere considerati territori vicini alla zona di Caldaro, in quanto distano perlomeno 50 km. dal luogo d'origine e sono fra l'altro divise da monti e

valli. Non si può senz'altro affermare che in esse sussistano condizioni naturali analoghe alla zona caldarese. Eccezion fatta per pochi Comuni del territorio originario, in tutti gli altri i vigneti sono esposti in una posizione tale da godere soprattutto dei raggi solari mattutini, vale a dire i più benefici ai fini della maturazione dell'uva. Non si può di certo affermare che i territori dei Comuni di Faedo, S. Michele all'Adige, Lavis e tutti i Comuni della val di Cembra, che sono stati riconosciuti dal Ministro come zona di produzione del vino « Caldaro », siano esposti ai raggi solari mattutini, in quanto essi sono esposti più o meno soltanto ai raggi solari della sera! Dico questo poiché, come tutte le altre condizioni naturali, i raggi solari sono molto importanti al fine della maturazione dell'uva e quindi della vinificazione ». Il sole della sera, caro Raffaelli, non scalda così!

(Interruzione).

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): « Ci sono stato, ci sono stato. L'ammiro, però c'è una bella differenza! ».

I pendii della val di Cembra non sono esposti ai raggi solari mattutini, per cui il vino ivi prodotto è indubbiamente buono, ma è più acido di quello « Lago di Caldaro ». E' un dato di fatto questo che potrà essere confermato da qualsiasi enologo. La legge inoltre parla di analoghe condizioni naturali, ma nel nostro caso sussiste pure una sostanziale differenza nella configurazione del suolo. Il collega Crespi afferma che il vino « Caldaro » ha le stesse caratteristiche, sia nella zona di origine che nelle zone limitrofe, mentre io non posso accettare questa sua affermazione, in quanto il suolo della zona d'origine è di natura morenico-calcareo.

Il Comune di Caldaro infatti sorge su roccia dolomitica, dunque su suolo calcareo. Eccezion fatta per il Comune di Roveré della Luna, che giace in una zona geologicamente identica a quella d'origine, gli altri Comuni trentini sorgono in una zona porfrea. Questa sostanziale differenza influisce necessariamente sulla bontà dell'uva. La legge infatti stabilisce che l'uva prodotta nelle zone limitrofe al territorio d'origine, deve provenire da vitigni tradizionali di quella zona. Noi tutti sappiamo che nel Comune di Caldaro come pure negli altri 12 Comuni, che hanno presentato domanda al fine di ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine « Caldaro » e « Lago di Caldaro », si coltiva prevalentemente la vite « Vernaccia », dalla quale proviene il 90% dell'intera produzione. Nei menzionati Comuni si producono annualmente circa 760-780 mila quintali d'uva, mentre diversa è la situazione nei Comuni del Trentino ed a tal proposito vorrei citare alcuni dati statistici. Il potenziale viti-vinicolo della Provincia di Trento, relativo all'anno 1962, vale a dire dell'anno precedente all'emanazione del decreto presidenziale, che avrebbe dovuto stroncare ogni abuso da parte dei commercianti in vino, e cioè di prevenire l'immissione sul mercato del vino imbottigliato sotto falsa denominazione e ciò a danno del consumatore, da detto potenziale dunque, ripeto, risulta che nel 1962 nel Comune Roveré della Luna, la vite Vernaccia veniva coltivata soltanto nella misura del 29,87%, del 38% a Faedo e del 62% a S. Michele all'Adige, compresi i vitigni dell'Istituto di sperimentazione. Mi sono limitato ad elencare soltanto 3 Comuni, in quanto il Comitato nazionale li aveva a suo tempo riconosciuti come zona di produzione del vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro ». Si può dunque affermare che nel 1962 in tali Comuni l'uva Vernaccia costituiva in media il 21,63% del-

l'intera produzione, mentre il rimanente 78,37 per cento comprendeva diverse qualità di uva. Nelle succitate località sono stati vendemmiati, sempre nell'anno 1962, 23.752 quintali di uva. A tal proposito è stato affermato che questo modesto quantitativo può essere immesso sul mercato senza peraltro recarci alcun danno, ma che invece la nostra ostentazione arrecherebbe danno ai produttori trentini. Signori colleghi, la legge sulla tutela delle denominazioni d'origine difende la produzione ed anche il produttore, dunque non più il commerciante che vende il vino tagliandolo a suo piacimento. Nel Trentino si producono famosi vini, quale il Sorni, il Marzemino, il Rotaliana, il Teroldego ecc., che sono tutelati e venduti sotto tale denominazione. Non vedo per quale ragione voi trentini dobbiate usare la nostra denominazione, sebbene produciate modeste quantità del vino in parola. Voi affermate di non averci danneggiato! Non è vero! In questi ultimi 5-6 anni, nel corso dei quali tale abuso si è accentuato, la nostra esportazione vinicola ha subito un notevole regresso; specie per quanto riguarda l'esportazione dei vini « Lago di Caldaro - Auslese » e « Caldaro », nonché i loro prezzi, è stato fatto da parte dei trentini un gioco alquanto subdolo. Questi vini sono stati infatti offerti in Germania ed in Austria, ove esportiamo i nostri prodotti vinicoli, ad un prezzo inferiore di 4000-5000 Lire per ettolitro, rispetto al nostro prezzo di vendita locale. Noi infatti possiamo offrire ai produttori un determinato prezzo, in quanto vendiamo il nostro prodotto vinicolo a 14.000-15.000 Lire per ettolitro; come è possibile offrire al produttore 10.000 Lire per ogni ettolitro di vino e rivenderlo poi allo stesso prezzo per far fronte alla concorrenza trentina? Noi siamo in grado di fornire le relative prove!

Il decreto presidenziale n. 930 prevede che la produzione dei vini in parola deve risa-

lire ad almeno 10 anni dall'entrata in vigore del precitato decreto e la relativa vinificazione deve essere conforme all'uso costante, leale e generale. Sul punto dei dieci ci sono già state molte discussioni, in quanto è necessario fornire le relative prove, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda il settore commerciale. Tutti i commercianti in vino — e non soltanto alcuni — sono tenuti a comprovare quanto richiesto dal precitato decreto presidenziale. Non è esatta la notizia, che sussiste una fattura del 1894, appartenente ad una ditta trentina, in quanto tale ditta aveva una sede anche in Provincia di Bolzano. Lor signori sanno inoltre che fino alla fine del II conflitto mondiale i Comuni, siti tra Termeno e Salorno, appartenevano alla Provincia di Trento. E' logico dunque che sussistano delle fatture emesse in tali Comuni, in quanto le ditte interessate smerciavano con diritto i vini « Caldaro » e « Lago di Caldaro ». Non metto in dubbio che anche a quell'epoca ci siano stati degli abusi, comunque se si desidera tutelare la produzione si devono stroncare necessariamente tutti gli abusi commerciali, la qual cosa è stata raggiunta con il decreto n. 930. Noi non abbiamo nulla contro i produttori dei sette Comuni del Trentino. Se ci fosse stato dimostrato che gli interessati avessero ottenuto per il loro prodotto una offerta ragionevole, avremmo avuto maggior comprensione. Non possiamo però tollerare che il commerciante usi la denominazione dei nostri vini, senza peraltro offrire al produttore di Cembra e di Lavis gli stessi importi che noi offriamo ai nostri produttori.

E' stato affermato che le perizie elaborate dal Comitato regionale per l'agricoltura e dal Comitato nazionale sono state accolte favorevolmente dal Ministro. Signori colleghi, se desideriamo salvaguardare la dignità della Regione, è nostro dovere tutelare l'operato dei nostri or-

gani, per cui, collega Raffaelli, non possiamo affermare che anche l'uomo politico è in grado di prendere una decisione del genere. Come può infatti l'uomo politico stabilire qualche cosa, senza avere cognizione di causa? Simile comportamento contrasta con i principi fondamentali sociali che regolano la convivenza di due gruppi. L'uomo politico non può affermare: Va bene, il vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro » vi apparterrà, ma se il Ministro ha esteso la zona di produzione ad altri 7 Comuni, ha fatto bene. Il Signor Ministro, collega Avancini, ha commesso un'ingiustizia, che deve essere riparata. Noi non abbiamo fatto alcun torto ai sette Comuni del Trentino. Qui in Consiglio sono state lette delle pubblicazioni dalle quali risulta che da 10-15 anni a questa parte, il « Sorni », è ritenuto il pregiato vino dei sette Comuni del Trentino. Non riesco veramente a spiegarmi il motivo per il quale non si voglia tutelare questa denominazione d'origine « Sorni ».

La legge infatti vale per questi sette Comuni che producono il « Sorni », come pure per tutti gli altri produttori vinicoli. Il nostro Comitato regionale — che è formato per la maggior parte di tecnici — ha espresso, dopo lunghe e pesanti discussioni, il proprio parere. Ed ora, dopo 5 anni, siamo arrivati a questo punto. Perché? Ovviamente questo vino, che a quanto sembra è l'unico vino italiano tanto conteso, ha formato oggetto di lunghe e pesanti discussioni anche in seno al Comitato regionale ed il relativo risultato, Signori colleghi, lo conoscete tutti. La maggioranza ha comunque deciso di limitare la zona di produzione in parola a 12 Comuni dell'Alto Adige, mentre l'uso della specificazione aggiuntiva classico per il vino « Lago di Caldaro » è stato limitato a soli tre Comuni della zona del lago di Caldaro e cioè a Vadena, Caldaro e Termeno. Il Ministro ha tuttavia ritenuto opportuno adottare altri criteri di

natura politica, che contrastano con la cosiddetta legge cornice n. 930.

Il Signor Presidente mi fa cenno che il tempo a mia disposizione sta per scadere, per cui mi affretto a concludere. Signori colleghi, io concordo perfettamente sull'ordine del giorno presentato. Nel settore dell'agricoltura la Regione ha competenze primarie, in base alle quali essa può emanare leggi ed esercitare pure le competenze amministrative. Sono perciò convinto che il Presidente della Giunta regionale abbia la facoltà di impugnare il decreto concernente la tutela della denominazione d'origine controllata, relativo al vino « Caldaro » e « Lago di Caldaro ». Ci riuniremo poi in seguito per discutere quanto previsto dalla precitata legge n. 930.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, adesso facciamo la questione del Regolamento.

Sulla mozione nessun altro prende la parola? Allora la discussione sulla Mozione è chiusa. La Giunta, se ritiene di prendere la parola . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, no, mi dica su che cosa . . . Se vuol parlare sul regolamento, deve dirmi se parla sull'ammissibilità della mozione, dell'ordine del giorno . . .

de CARNERI (P.C.I.): Sull'ammissibilità di alcune determinate cose.

PRESIDENTE: No, guardi, adesso bisogna che procediamo con ordine. Adesso abbiamo questo ordine del giorno; è stato già letto questo ordine del giorno. Su questo ordine del giorno si può aprire la discussione. Ogni gruppo può parlare dieci minuti. Prima però di discutere in merito dell'ordine del giorno, siccome sono state sollevate questioni di ammissibilità, se qualcuno vuol fare la questione di ammissibilità, ci sono due pro e due contro. Allora lei parla pro o contro?

PRUNER (P.P.T.T.): Sul regolamento.

PRESIDENTE: No, perché ci sono due pro e due contro; mi deve dire . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Silenzio, silenzio . . . No, no, adesso siamo in tema di ordine del giorno. Devono parlare due pro e due contro. Allora lei parla a favore?

(Risate).

PRESIDENTE: Ma no, tanto perché si sappia . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Tanto perché lo si sappia. E' l'art. 73 . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: No, il tema è questo: ammissibilità dell'ordine del giorno. E' ammesso o no?

de CARNERI (P.C.I.): Be', allora chiedo la parola, Presidente . . .

PRESIDENTE: Ad ogni modo sia chiaro che sull'ammissibilità dell'ordine del giorno . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, no, il regolamento è ben questo. Il richiamo al Regolamento, in base all'art. 73 . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: . . . « I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In questo caso non possono parlare, dopo la proposta, che due oratori contro e due a favore, per non più di dieci minuti ciascuno. Poi il Consiglio decide peralzata di mano ». Ecco.

MITOLO (M.S.I.): Come richiamo al Regolamento, se c'è qualcuno che intende fare richiamo, secondo me, mi scusi, lo può fare, a prescindere dalla questione della ammissibilità o non ammissibilità dell'ordine del giorno. Perché può darsi che il richiamo al Regolamento non riguardi l'ordine del giorno e può darsi anzi che riguardi addirittura la mozione. Io per esempio farei, se lei mi consente, un richiamo

al Regolamento, per chiedere che si metta in votazione la mozione. Perché se la mozione non è stata ritirata, deve essere votata. Poi vedremo: se viene mantenuto l'ordine del giorno presentato dai consiglieri della S.V.P., discuteremo sulla ammissibilità, sulla non ammissibilità, sulla pertinenza, ecc. Ma come richiamo al Regolamento io penso che si possa fare, prescindendo dalla questione della ammissibilità dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Allora qui si deve distinguere tra quello che è il problema . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Un momento. Se si deve distinguere tra problema di ammissibilità dell'ordine del giorno o meno, da problema di richiamo all'ordine del giorno di carattere generale, dobbiamo dire una cosa alla volta. Prima cosa: ammissibilità dell'ordine del giorno. Discutiamo questo. Poi faremo altre questioni.

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: No, allora discutiamo sulla ammissibilità dell'ordine del giorno. Poi vediamo quello che avviene.

RAFFAELLI (P.S.I.): *(Interrompe).*

PRESIDENTE: Va bene, faccia la domanda.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il signor Vicepresidente ci ha dato notizia — perché questa è

l'esatta indicazione dell'atto compiuto dal collega Nicolussi — ci ha dato notizia che era giunto alla Presidenza un ordine del giorno, e per sua cortesia, suppongo, lo ha letto nel corso della discussione sulla mozione. Dopo di che non c'è stato nessuno che abbia detto: adesso proponiamo di porre all'ordine del giorno questo ordine del giorno. Mi scusi il bisticcio, non è colpa mia.

Quindi qualcuno, e suppongo il signor Presidente, ci dovrà dire: adesso ripropongo di infilare, e dirci anche attraverso quale porta o quale pertugio, infilare nella discussione della mozione l'ordine del giorno. Allora noi potremo anche prendere posizione. Perché adesso lei ci viene a dire: volete parlare sull'ammissibilità? Io parlo sul regolamento, invece, se mi consente. E ho diritto di parlare sul regolamento, e di richiamare il fatto che il Regolamento parla di ordine del giorno soltanto nella rubrica intitolata « della discussione delle leggi » e in nessun altro posto. Quindi discutendo di regolamento io dico che non si può introdurre in discussione e in votazione un ordine del giorno. Se poi la Presidenza, o chi altri vorrà farlo, lo metterà qui sul tavolo lo stesso, allora chiederò i dieci minuti per parlare contro; ma prima parlo, credo senza limiti di tempo, per dimostrare che non è proponibile. Perché c'è una procedura prevista per le mozioni, che incomincia all'articolo tale e finisce al tal altro. C'è una procedura relativa alla votazione, alla discussione delle leggi, ed è espresso in maniera esplicita questo concetto che parla di ordine del giorno, soltanto in discussione generale delle leggi. Quindi non dovrebbe essere proponibile in nessun caso.

PRESIDENTE: Spero di chiarire meglio la cosa . . .

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Un momento . . . La parola la potete chiedere secondo il regolamento.

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Stia tranquillo, perché sennò io sospendo la seduta e non si fa più niente. Qui deve essere tutto svolto . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Abbia pazienza. Deve essere tutto svolto secondo il regolamento. Io continuo a ripetere — a parte la domanda che ha fatto il cons. Raffaelli, che non era di prendere la parola, perché si riserva di prenderla — io continuo a ripetere che il problema in questo momento è, da quanto sento, quello della ammissibilità di questo ordine del giorno. Ora, premesso questo, dopo la spiegazione che mi è stata chiesta per consentire la discussione, è stato presentato nel corso della discussione della mozione questo ordine del giorno. Ne ha dato lettura il Vicepresidente, avv. Nicolussi. A questo punto è stato chiesto di discutere su questo argomento. Abbiamo tutti d'accordo concordato che non si poteva discutere su questo argomento, fino a che non fosse finita la discussione sul documento fondamentale, che era la mozione, e abbiamo concluso la discussione della mozione, dando a ciascuno, al primo presentatore e a tutti gli altri, la parola. Adesso . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Adesso non si può votare, perché se si potesse votare, allora l'ordine del giorno non avrebbe più nessun significato.

(Interruzione).

PRESIDENTE: Allora torniamo sempre su quell'argomento, sull'ammissibilità. Ora io voglio dire questo. Generalmente è il Presidente che risponde, ma dato che qui si vuole che il Presidente apra la discussione, allora apro io la discussione su questo argomento.

E' vero che il Regolamento non prevede esplicitamente che durante la discussione di una mozione si possa presentare un ordine del giorno. E' vero, però non è detto che quello che non è esplicitamente disciplinato dal regolamento non si possa fare quando viene chiesta una interpretazione. E vi dirò di più: il regolamento della Camera e il regolamento del Senato, in sede di discussione delle mozioni, ammettono sempre la presentazione di ordini del giorno, sempre.

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Un momento. Lasciatemi parlare, poi parlerete.

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe).*

PRESIDENTE: Stia zitto, per favore, aspetti.

Noi non vogliamo formalizzarci e diciamo che lo spirito è questo: che alla Camera, quando vengono discusse mozioni, vengono abbinate interrogazioni e interpellanze, c'è sempre la

possibilità di presentare un ordine del giorno, perché c'è un accenno che lo consente. Solo oggi è stato detto: c'è la possibilità della presentazione dell'ordine del giorno, e ho voluto far studiare dagli uffici e studiare io stesso la questione. Ho trovato uno studio della Sicilia. La Assemblea siciliana anch'essa ha un regolamento che ricalca il Regolamento della Camera e del Senato, ma non prevede esplicitamente l'ordine del giorno. Tuttavia dice: « Che in sede di discussione di una mozione possano essere presentati ordini del giorno non vi è alcun dubbio, anche se il regolamento interno dell'Assemblea, a differenza di quello della Camera dei deputati, non lo prevede in modo esplicito ». E più avanti, « Come regola generale vale quindi il principio secondo cui la presentazione di ordini del giorno è ammesso ogni volta che l'Assemblea sia impegnata in una discussione. Basta quindi che un argomento sia iscritto per la discussione all'ordine del giorno della seduta, per facultare il deputato alla presentazione di ordini del giorno. La mozione è un argomento, come il disegno di legge e le dichiarazioni del Presidente della Giunta o di un assessore ». E poi continua in questa discussione.

E' evidente, secondo me, che nello spirito del nostro regolamento, come nelle leggi, come nelle discussioni che si aprono con le dichiarazioni del Presidente della Giunta o di un assessore, vi è la possibilità di presentare un ordine del giorno. L'ordine del giorno, evidentemente, è inerente all'oggetto principale, che è la mozione; non avrebbe senso quindi far votare la mozione, perché poi l'ordine del giorno non avrebbe più nessun significato se la mozione venisse accolta.

(Interruzioni varie).

PRESIDENTE: Se viene respinta non ha

ugualmente significato, perché non è più agganciata a qualche cosa. L'ordine del giorno è agganciato a un qualche cosa di principale, che è la legge, che è la relazione del Presidente della Giunta, che è una mozione, cioè l'oggetto fondamentale sul quale noi discutiamo. Qui poi siamo anche tranquilli. Io mi sento tranquillo anche perché questo ordine del giorno è firmato da uno dei presentatori della mozione. Voi lo sapete i criteri che abbiamo sempre seguito: quando viene presentata una mozione, emendamenti non sono ammessi se i presentatori della mozione non sono d'accordo. E' vero, questo è un principio, per evitare che i presentatori della mozione siano sopraffatti da emendamenti che snaturano il senso della loro proposta di mozione. Anche in questo caso c'è la firma di un presentatore, il che fa pensare che i presentatori della mozione siano d'accordo su questo ordine del giorno. Tutti questi motivi mi fanno ritenere, come Presidente dell'Assemblea, che le ammissibilità dell'ordine del giorno, ancorché non disciplinata esplicitamente, sia ammissibile, per analogia, con la Camera dei deputati e dei senatori e per quei richiami che ho letto prima, che si riferiscono all'Assemblea siciliana. Se su questo punto il Consiglio non è d'accordo, due parlano pro, due parlano contro, e poi si vota sull'ammissibilità. Questa è la situazione. Penso di essere stato chiaro, adesso.

MITOLO (M.S.I.): Io penso di parlare a favore dell'ammissibilità.

PRESIDENTE: Ecco, uno a favore.

de CARNERI (P.C.I.): *(Interrompe).*

PRESIDENTE: Ma su che cosa vuole parlare?

de CARNERI (P.C.I.): Sul Regolamento.

PRESIDENTE: Be', allora non parliamo . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Parli sull'ammissibilità. Lei parla contro?

de CARNERI (P.C.I.): Veramente, siccome ho chiesto più volte la parola, adesso vorrei tentare di recuperare in brevità il tempo che, per la verità, è andato avanti con una conduzione dell'ordine dei lavori, che non mi sembra la più efficiente. Comunque . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Anche a causa delle interruzioni!

RAFFAELLI (P.S.I.): Senti chi parla!

(Risate).

AGOSTINI (P.L.I.): Signori, io non ho interrotto neanche una volta.

(Interruzioni varie).

de CARNERI (P.C.I.): Bene, allora, se consente, Presidente, le tesi che intendo sostenere sono già state anticipate, tuttavia il nostro regolamento vale la pena di leggerlo, dal momento che non è un documento così flessi-

bile, così opinabile e così farraginoso, il quale quindi consenta a un certo punto una serie di interpretazioni che in questi vent'anni e più di autonomia non si sono mai affermate. L'art. 85 dice: « Durante la discussione generale e prima che questa inizi, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti la materia in discussione ». L'art. 85 è collocato nella Sezione II, intitolata « Della discussione delle leggi ». E' ben chiaro che in base a questi testi scritti, a queste norme specificamente stese, non è possibile discutere un ordine del giorno in sede di discussione di mozione. Per la *contradizione che non consente*, poiché fino a prova contraria una mozione non è un disegno di legge, né una proposta di legge. Che poi il Presidente del Consiglio regionale, per la prima volta dopo, mi pare, circa sei anni che è Presidente del Consiglio regionale — e quindi non è un novellino venuto su a occupare il seggio da poco tempo o dall'inizio di questa legislatura — dopo che si è instaurata una prassi consolidata di interpretazione, nella quale si affermava appunto quello che ho esposto ora e che quindi ordine del giorno e mozioni non possono andare d'accordo in una trattazione congiunta e non possono quindi praticamente accompagnarsi, questa è una cosa che mi fa la più ampia meraviglia. Il Presidente del Consiglio regionale può portare il Regolamento dell'Assemblea siciliana, che comunque non contempla neanche essa questa possibilità, può portarci magari quello che fa il Parlamento, il Senato, la Camera, resta però il fatto che questa Assemblea legislativa si è creata una propria prassi attraverso parecchi anni, e non vedo per quale ragione, dal momento che è stato presentato all'ultimo momento un ordine del giorno, questa prassi e questa norma di regolamento debba essere sconvolta. Non lo vedo dal punto di vista del diritto e non lo vedo neanche dal pun-

to di vista della prassi, e non lo vedo neanche dal punto di vista di un ordinato andamento dei lavori di questo Consiglio, se di ordinato andamento in generale si può parlare.

Comunque ribadisco questo: se si vuole in ogni caso far discutere l'ordine del giorno, non resta altro che seguire la vecchia prassi che è stata instaurata negli anni scorsi, di considerare quell'ordine del giorno come un emendamento sostitutivo della mozione. Se i presentatori dell'ordine del giorno e se i presentatori della mozione sono d'accordo di considerare l'ordine del giorno come emendamento sostitutivo e quindi assorbente la loro mozione, non c'è niente in contrario a discutere l'ordine del giorno, dimenticando la mozione. Ma se i presentatori dell'ordine del giorno, cioè i colleghi della S.V.P., vogliono avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè vogliono prima far votare la loro mozione, nel tentativo di ottenere quello che vogliono, e in seconda istanza votare di nuovo l'ordine del giorno, il quale realizzi in altre strade le loro finalità, io dico che questo è un gioco che farà il tornaconto dei signori della S.V.P., ma per conto mio rappresenterebbe un grave disdoro ai lavori di questo Consiglio.

PRESIDENTE: A favore, ha chiesto la parola il cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io sono per la tesi enunciata dal signor Presidente, e cioè per la interpretazione estensiva del Regolamento. Il Regolamento non vieta che alla presentazione delle mozioni possano essere presentati anche degli ordini del giorno. E quindi, richiamandomi anche alla prassi ricordata dal signor Presidente, che viene seguita sia all'Assemblea siciliana che in Parlamento, ritengo che l'ordine

del giorno possa essere presentato. Ora l'ordine del giorno ha un oggetto, a mio avviso, completamente diverso da quello della mozione, perché oggetto della mozione è la richiesta di un ricorso al Consiglio di Stato o per meglio dire è la sollecitazione alla Giunta di proporre un ricorso al Consiglio di Stato; oggetto invece dell'ordine del giorno è la sollecitazione alla Giunta di proporre, di aprire, per meglio dire, un conflitto di competenza con lo Stato, per avere invaso con il decreto presidenziale del 9 maggio 1970 la sua sfera di competenza legislativa esclusiva e primaria in materia di agricoltura. Qual è la conclusione di questa premessa? Quella che ho già enunciato in quella interruzione che io ho svolto poc'anzi, e cioè che l'ordine del giorno sia ammissibile, sì, ma dopo che si sia esaurita non soltanto la discussione sulla mozione, ma anche la votazione, anche perché è soltanto in base all'esito della votazione che l'importanza, l'utilità, l'opportunità dell'ordine del giorno potrà venire in evidenza. Perché se la mozione dovesse essere accolta, se la mozione dovesse essere approvata, poiché i presentatori dell'ordine del giorno non ci hanno detto che l'ordine del giorno è sostitutivo della mozione — e qui rispondo al collega de Carneri — se non ce l'hanno detto, è evidente che non danno all'ordine del giorno questo carattere e quindi non siamo autorizzati a darglielo noi. Perché, dicevo, se la mozione viene approvata, allora si segue la prima proposta che è stata fatta dai presentatori. Se non verrà approvata potremo, io ritengo, anche discutere l'ordine del giorno ed esprimere il nostro parere. Non è detto che disapprovando la mozione, implicitamente si disapprovi l'ordine del giorno. Per lo meno chi non ha condiviso certe tesi, certe pregiudiziali di carattere giuridico, può darsi che non approvando la mozione, approvi l'ordine del giorno o viceversa.

Trattandosi di due atti che hanno un oggetto completamente diverso, io ritengo che prima si debba esaurire l'iter della mozione e poi si debba iniziare quello dell'ordine del giorno.

Ecco perché, sull'ammissibilità dell'ordine del giorno, io mi pronuncio a favore, beninteso previa votazione della mozione.

PRESIDENTE: Il cons. Pruner parla contro.

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, io devo dare la parola a coloro che l'hanno chiesta per primi. Sono quattro. Parlano contro de Carneri e Pruner; pro Mitolo e . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è regolare il sistema. Non avendo specificato il cons. Pruner l'oggetto della sua richiesta, io avevo detto: mi prenoto per parlare contro. Dopodiché, se parla contro Pruner, non parlo, perché gli cedo la parola volentieri, come atto di cortesia personale. Ma mi permetto di ricordarle che, mentre Pruner non specificava il motivo del suo intervento, lei insisteva per farlo dire a me; e io ho detto: mi prenoto per parlare contro. Dopodiché, guardi, cedo argomenti e parola a Pruner.

PRESIDENTE: Mi dispiace, cercate voi di . . .

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Io volevo intervenire sul Regolamento.

PRESIDENTE: La parola allora al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sarò quanto mai breve, perché quello che dovevo dire sul regolamento, e l'ho detto, vale evidentemente nel merito. Io penso di poter rispettosamente, senza espormi ad essere richiamato, dire alla Presidenza che s'è cacciata in un ginepraio, dal quale poteva anche evitare di entrare, perché ci mette di fronte veramente al pericolo di creare un precedente, le cui conseguenze le vedremo più tardi. Non è vero che basti la mancanza di un espresso divieto, perché una cosa sia lecita. Mi consentirà di ricordarle che se il Regolamento dovesse elencare tutte le cose che sono vietate in Consiglio, evidentemente non basterebbero volumi grandi come l'enciclopedia Treccani. Moltissime non si devono fare e non si possono fare, e con ciò non è detto che sia scritto esplicitamente. Non è un argomento. Il Regolamento dice esattamente quello che si può, si deve fare, come si può, come si deve fare. Anche perché, se dovesse prevalere questa argomentazione, le premetto, signor Presidente, se non altro per levarmi una soddisfazione e dimostrarle che l'argomento è di quelli pericolosi, di sollevare, tutte le volte che me ne verrà voglia, delle questioni piuttosto serie, che non sono previste dal Regolamento, e le dirò: il Regolamento non lo vieta e io le propongo di farle perché sono utili. E' un argomento pericoloso. Il Regolamento va rispettato.

Precedenti: anche quelli possono essere utili, ma in sede di riforma di questo nostro benedetto regolamento, che tutte le Presidenze che si sono succedute si sono impegnate a riformare e che nessuna ha effettivamente riformato. Si fa una Commissione, come succede sempre in Italia quando c'è una grana che non si

vuole risolvere, si manda una Commissione o un gruppo di tecnici, poi passano le legislature e noi siamo qui col Regolamento di alcuni anni fa, che quando si presenta un caso difficile, che altri consessi legislativi risolvono senza drammi, noi facciamo il dramma, e lo facciamo perché questa è una questione anche di merito, che ci costringe a servirci delle questioni di forma per rendere evidente la nostra opposizione. Ma se avessimo un Regolamento chiaro, dovremmo limitarci al merito, votare contro. E allora lo si faccia. Perché poi lei ricorda di sicuro, signor Presidente, tentativi fatti dai banchi dell'opposizione, molti anni fa, per far accettare qualche procedura che era prevista dai regolamenti delle Camere, e se non ricorda le faccio il nome: Scotoni, che l'aveva in mano tutti i giorni il regolamento e qualche volta lo ha adoperato per dire: ma possibile che noi non possiamo fare questa cosa? No, il nostro lo vieta. E oggi lei ci richiama non solo il Regolamento della Camera, ma lo studio condotto dagli uffici, non so quali uffici legislativi o di altro genere, della Regione siciliana. Non è un argomento che ci convinca.

Quindi facciamo la riforma del Regolamento, facciamo le cose che il Regolamento ci consente di fare, come ci prescrive di farle, ma soprattutto, lo dico alla maggioranza e mi permetto di dirlo alla Presidenza, non mettete e non mettetevi nelle occasioni di violare il Regolamento, perché questa è, a chiamarla col suo nome, una violazione del Regolamento, bella e buona, vera e propria. La fate passare? Fatela passare. Non lamentatevi se domani qualcuno vi chiederà di fare altrettanto per delle cose che interessano altre parti, anziché quelle che sono in ballo oggi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Vorrei formulare una proposta, signor Presidente, per venir fuori da questa situazione. Dopo alla fine si vedrà se parlo a favore o contro. Io faccio una proposta al signor Presidente, dicendo questo . . .

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Sì, va be', d'accordo. Se desiderate che parli, parlo in questo modo, diversamente no.

(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Purtroppo. Ma spero che la proposta sia risolutiva e dopo mi azzardo.

Ritengo lodevole il suo studio, ritengo lodevole lo sforzo, ecc., però le proporrei, signor Presidente, di lasciare ancora approfondire il tema. Per il caso specifico farei questa proposta, e la faccio ai tre presentatori: l'ordine del giorno, cioè il cosiddetto — del resto anche Benedikter ha detto « sogenannte » — ordine del giorno presentato, è praticamente un emendamento alla mozione. Occorre forse solo — l'ha detto anche de Carneri — per chiarezza per tutti, che i presentatori di quel cosiddetto ordine del giorno dichiarino che si tratta di un emendamento sostitutivo alla mozione. Dopo di che il discorso mi pare che può essere concluso.

Quindi io proporrei concretamente ai presentatori che dicessero, dichiarassero o scrivessero, se è necessario, in cima alla stessa carta: « emendamento sostitutivo alla mozione tal dei tali » togliendo « ordine del giorno » e togliendo il 1° comma, cioè cominciando dal 2° com-

ma in giù. Dopo di che direi che non c'è che da votare, perché il contenuto nuovo della mozione è questo. Diversamente non ne usciremo, perché, signor Presidente, si figuri se ci fosse un voto positivo sull'ordine del giorno e uno negativo sulla mozione o viceversa. Il discorso è questo: si tratta di due argomenti totalmente diversi; per cui non è possibile, con un ordine del giorno, sovvertire la sostanza, in ogni caso. Perché o è l'uno l'oggetto del deliberare o è l'altro: la formula della delibera, qui con la proposta, è la mozione, quella posta all'ordine del giorno, e non possiamo modificarla. Ma comunque questo lo dico fra parentesi, non faceva parte dell'intervento.

Per cui io propongo ai presentatori di fare queste dichiarazioni, dopo di che penso che nessuno di noi avrà difficoltà a votare a favore o contro, sapendo che il contenuto della delibera è quello che viene detto ordine del giorno, ma che in realtà si tratta di una mozione e non un ordine del giorno che vada discusso e approvato separatamente da quello che sia il contesto di un'altra mozione. Per questo propongo ai presentatori di togliere il 1° comma, perché il 1° comma fa riferimento alla mozione. La mozione pertanto verrebbe totalmente sostituita.

PRESIDENTE: Io non ho difficoltà a trovare una soluzione che veda concorde il Consiglio. Sono il primo ad essere dispiaciuto di questo contrasto; voglio dire però, per quanto riguarda le mie funzioni, che ho una prassi davanti. Quello studio al quale ho accennato, era a commento di diverse votazioni dell'Assemblea siciliana, dove, pur non essendoci la esplicita possibilità di presentare l'ordine del giorno in sede di mozione, era stata tranquillamente e sempre accolta la presentazione di ordine del giorno, proprio ritenendo che seguiva il pro-

cedimento delle leggi: quando si introduce la discussione è sempre ammesso l'ordine del giorno.

Seconda cosa: io mi sento anche molto tranquillo nei confronti dei gruppi di minoranza, perché, come ho detto prima, questo ordine del giorno è stato accolto dai presentatori; so quindi di non fare nessun torto a chi lo presenta oggi e alla minoranza che lo presentasse domani. Questa prassi quindi non tocca in nessun modo i diritti né di coloro che lo presentano oggi, né di quelli che lo presenteranno domani.

E' chiaro che io sono qui per dirigere i lavori del Consiglio, e quindi non è che mi interstardisca su una interpretazione. Non l'ho inventata io questa. Mi è stato chiesto se l'ordine del giorno era ammissibile, io, studiando e facendolo studiare dagli uffici nostri, l'ho trovato ammissibile. In questo senso mi sono spiegato al Consiglio. Se si teme che questa possa essere una modifica di una prassi che possa toccare il Consiglio, non ho nessuna difficoltà a ripiegare su una soluzione come quella che indicava il cons. Kessler. Adesso il cons. Kessler chiede che i presentatori si esprimano; allora devo proprio fare uno strappo qua, e credo che sarete tutti d'accordo, nel consentire che uno strappo venga fatto e che . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: . . . sul regolamento, su tutto quello che volete, a parte il fatto che, guardate, tutte le volte che è stata chiesta la parola sul regolamento, è stata sempre concessa. E voi ditemi che non è vero.

(Interruzione).

PRESIDENTE: Sempre è stata concessa. In questo caso ho voluto dire che caso tipico di richiesta della parola sul regolamento era la ammissibilità di questa mozione, perché era un richiamo esplicito al regolamento.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*Rinuncia*).

(*Interruzioni varie*).

MAGNAGO (S.V.P.): Io chiedo che la proposta del Presidente venga messa in votazione.

Ich verlange, dass der Vorschlag des Präsidenten zur Abstimmung kommt.

PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta per cinque minuti.

La seduta riprende.

Comunico che i presentatori dell'ordine del giorno, espressamente interpellati, accettano di considerare questo documento come un atto costitutivo della mozione.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei dire anch'io due parole sulla proposta in esame.

Si chiede che la Giunta sollevi conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato e che quindi promuova il relativo ricorso davanti alla Corte costituzionale. In linea di principio, non contesto questo diritto; però, da un punto di vista giuridico, da modesto uomo di legge, ritengo che questo ricorso sia fuori termine. Fuori termine, perché non è nei confronti del decreto 9

maggio 1970 che può essere sollevato il conflitto di attribuzioni con lo Stato, perché questo conflitto di attribuzioni, questo conflitto tra lo Stato e la Regione, non si è verificato con questo provvedimento. Si è già verificato, quanto meno con la legge del 1966, signori, con quella legge cioè che modificando il decreto presidenziale del 1963 non poneva dubbi che lo Stato, secondo la nostra tesi, si era attribuita una competenza legislativa che è proprio della Regione. Perché è con quella legge, che all'art. 1 si dice: « All'art. 6 del D.P.R. 12 giugno 1963, n. 930, alla fine del 1° comma, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle regioni a statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata" ». E' quanto meno da questo momento che il conflitto si è verificato. Era allora che dovevate ricorrere, dovevate chiedere di ricorrere alla Corte costituzionale, e quindi sollevare il conflitto di attribuzioni. Oggi, a mio avviso, siete decaduti da questo diritto, perché avete accettato, non dico il decreto presidenziale 1963, ma soprattutto la legge del 1966, che non lascia dubbi su questa invasione da parte dello Stato della sfera legislativa, riservata alla competenza esclusiva della Regione. Quindi il ricorso è *ictu oculi* — come si dice, vero Agostini? — infondato. E per questo motivo io dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Brevemente, per dire che con questo emendamento sostitutivo alla mozione, viene ad essere investita una questione, dal punto di vista giuridico, qualitativamente diversa, anche se però l'obiettivo che l'uno e l'altro mezzo si propongono è pressoché

identico, cioè di mandare per aria i diritti dei comuni del Trentino per quanto riguarda la questione che stiamo dibattendo, cioè la questione del Caldaro. Però io vorrei fare brevemente due osservazioni: una di carattere giuridico, l'altra di merito, per motivare la nostra posizione. Dal punto di vista giuridico, è da tenere presente che la materia che ora discutiamo, dal punto di vista procedurale è retta dall'art. 39 della legge sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, la quale recita: « Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra regione, lo Stato e la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per un regolamento di competenza ». E qui viene la parte che ci interessa: « Del pari può produrre ricorso la Regione, la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato ».

In linea generale noi siamo sempre stati propensi a invocare la salvaguardia delle competenze, non solo legislative, ma anche amministrative, della Regione e delle due Province. Però, nella fattispecie in esame, ci sembra che anche con la migliore buona volontà, non sia sostenibile la possibilità di andare avanti con un ricorso di questo tipo avanti la Corte Costituzionale, poiché riteniamo non possa sostenersi motivatamente che ci sia stata una lesione di competenze amministrative della Regione da parte dello Stato. E' ben vero che l'art. 13 dello Statuto afferma che la Regione esercita le potestà amministrative in quelle materie per le quali è competente legislativamente; resta però il fatto che esistono più sentenze della Corte costituzionale, le quali affermano che una legge emanata in campo nazionale, la quale non sia né recepita, né adattata, né sostituita dalla legislazione autonoma, rimane in vigore. Ora

le leggi nazionali di cui parliamo, non sono state né impugnate di fronte alla Corte costituzionale, né sostituite, né integrate o quant'altro. Sono rimaste tali e quali. E la Regione si è limitata, solamente, riconoscendo implicitamente la validità della legge, si è limitata a creare questi comitati regionali, proprio su preciso suggerimento della legge nazionale, la quale dice che appunto le Regioni a statuto speciale avrebbero fornito i pareri, attraverso gli organi di loro competenza; e con ciò si può dire anche che con un atto giuridico politico si è riconosciuta la legittimità costituzionale della legge statale. E' poi assai discutibile il fatto che, laddove la Regione non ha legiferato, si possa *sic et simpliciter* affermare che esercita lo stesso le competenze amministrative, poiché questo principio, signori, ci porterebbe ben lontano. Siamo d'accordo invece che là dove la Regione ha fatto delle leggi, ha stabilito determinate procedure, ha stabilito gli organi i quali dovranno intervenire per concorrere a un determinato *iter*, se lo Stato interviene e invade le competenze amministrative della Provincia e della Regione, in quel caso è configurabile effettivamente la violazione di competenze e quindi il ricorso.

In altre parole riteniamo che, stando così le cose dal punto di vista giuridico, questa legge nazionale sia valida nel Trentino - Alto Adige ed è stata applicata oltretutto da tutti gli enti i quali si sono valse di queste procedure proprio per andare avanti e ottenere le denominazioni d'origine. E quindi non vediamo, in carenza di legislazione autonoma e di organi autonomi, non vediamo in quale modo ci sia stata questa invasione di poteri. E il sunto, il collario che facciamo a queste nostre dichiarazioni di ordine giuridico, è quello che si debba interpretare che la potestà amministrativa della Regione evidentemente è là dove la legislazione

legifera. Ma qui, purtroppo, non si è legiferato, nonostante che noi più e più volte, per quanto era possibile con la nostra capacità di lavoro, anche con le nostre critiche, avessimo sollevato, ed anche altri colleghi, la questione della necessità che la Regione ovunque potesse legiferare, facesse leggi proprie e non lasciasse commistioni fra legge statale e legge regionale, ma che a un certo punto nelle sfere di sua competenza andasse avanti ampliando i propri poteri, sia legislativamente, che correlativamente in campo amministrativo. Ciò non si è fatto. Ci sono state anche — lo ricordiamo — in Consiglio regionale, più e più lagnanze del nostro gruppo, di altri gruppi, di altri consiglieri, allorché si discuteva il bilancio e si trovavano determinati articoli, i quali non facevano capo a leggi sostanziali della Regione, ma semplicemente facevano capo a delle voci di bilancio; al che il Presidente della Giunta regionale ci rispondeva che non era possibile, che mancavano le norme di attuazione, ecc. ecc.

Quindi questa è la nostra posizione, dal punto di vista giuridico. Tuttavia certo più importanti sono le questioni sostanziali che sottendono a questo ricorso. Il nostro collega, compagno Virgili, ha illustrato anche le questioni di merito, che ci inducono a ritenere la questione del Caldaro come una questione superata, come una questione decisa, salva la facoltà di accedere alla Magistratura amministrativa ordinaria, cioè il Consiglio di Stato; a meno che privati o enti o la stessa Provincia *uti dominus* la vogliano portare avanti; e su di essa deciderà il Consiglio di Stato. Ma noi non c'entriamo.

Ora lo scopo, la finalità ben chiara — e tutta questa seduta lo dimostra in maniera univoca — la finalità ben chiara di questa proposta di impugnativa, è veramente e semplicemente quella di togliere valore giuridico a quei de-

terminati decreti, i quali hanno attribuito il diritto alla denominazione d'origine non solo nell'Alto Adige, ma anche nel Trentino. Il risultato, se si guarda alla sua fase finale, il risultato non cambia, cioè vengono ad essere soppressi determinati diritti. Cosa avverrà dopo? Se la Regione potrà legiferare o meno, se il ricorso verrà accolto, quella è una questione che appartiene al futuro e sul futuro, signori, permettete che ognuno ritenga che le questioni sono sempre opinabili, tenuto conto anche del comportamento dei due partiti che fanno parte della Giunta regionale.

Quindi, siccome la finalità politica di questo provvedimento noi non possiamo dividerla e riteniamo che essa sia nociva non solo per determinati comuni, per determinati agricoltori, per determinate popolazioni del Trentino, ma che non sia affatto giovevole alla globalità del Trentino - Alto Adige, e sia più che altro una battaglia di retroguardia e una battaglia veramente di carattere campanilistico, e poiché a un certo punto siamo arrivati a questa situazione, a questa analisi, la quale ci inclina verso le posizioni che abbiamo detto, anche dal punto di vista dell'opportunità politica, noi non possiamo non essere contrari a questa impugnativa, chiarendo comunque, per maggiore sicurezza e anche per maggiore necessità di chiarezza, che questo provvedimento deve, negli intendimenti di coloro che l'hanno proposto, raggiungere gli stessi risultati che si proponeva il ricorso al Consiglio di Stato, dal punto di vista concreto e sostanziale.

Pertanto, come siamo stati contro una forma, quella del ricorso al Consiglio di Stato, siamo contrari anche a questa seconda forma del ricorso alla Corte costituzionale, per le ragioni politiche dette adesso e per le ragioni giuridiche dette prima.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Non sono d'accordo con l'opinione espressa dal collega Mitolo e in parte anche dal collega de Carneri. C'è stata una invasione ora, non nel '63. Noi dobbiamo considerare la legge del '63 come una legge programmatica e non precettiva. L'invasione è stata colta ora; siamo nei termini per impugnarla e perciò ritengo che la Giunta regionale legittimamente può impugnare avanti la Corte costituzionale questa invasione nelle competenze della Regione. Comunque concordo con de Carneri che è una materia opinabile, e come tutte le materie opinabili, specialmente nel nostro campo, vedremo che cosa deciderà la Corte costituzionale. Io rimango comunque del parere che noi siamo nei termini per l'impugnazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Als vom Vizepräsidenten Nicolussi die Tagesordnung verlesen wurde, habe ich erklärt, daß wir den Beschlußantrag zurückziehen, falls sie angenommen wird. Dies haben anscheinend die Wenigsten gehört. Ich habe bereits damals gesagt, daß wir die Tagesordnung als einen Antrag ansehen, der inhaltlich den Beschlußantrag ersetzt. Das wurde somit von allem Anfang an bereits vorgebracht; in der nachfolgenden Auseinandersetzung ging es darum, ob der Name Tagesordnung oder Abänderungsantrag verwendet werden soll. Jedenfalls habe ich gleich am Anfang erklärt, daß wir den Beschlußantrag zurückziehen, falls die Tagesordnung angenommen wird.

Jetzt möchte ich noch kurz zur Frage Stellung nehmen, ob diese Anfechtung termingerechtfertigt erfolgt. Ich möchte den Abgeordneten Mitolo vor allem daran erinnern, daß der Verfassungsgerichtshof ständig den Standpunkt vertreten hat, daß es sowohl von seiten des Staates als auch von seiten der autonomen Regionen und Provinzen keine « acquiescenza » gibt. Die Zuständigkeit wird nur im Falle einer Anfechtung anerkannt. Es ist immer wieder möglich, auf entsprechende Gesetze oder Verwaltungsakte zurückzukommen, auch wenn frühere Gesetze oder Verwaltungsakte nicht angefochten worden sind. Dies muß selbstverständlich innerhalb der 60 Tage erfolgen, die in unserem Fall noch nicht abgelaufen sind. Wie gesagt, gibt es weder hinsichtlich des Staates, noch bezüglich der autonomen Organe eine sogenannte « acquiescenza ». Übrigens haben wir einen Präzedenzfall hier in der Region. Die Südtiroler Volkspartei hatte seinerzeit beantragt, das ENEL-Gesetz als solches anzufechten. Das wurde jedoch von der Mehrheit des Regionalrates nicht als zweckmäßig erachtet. Bald darauf wurde ein Enteignungsdekret über bestimmte Elektrizitätswerke in der Region erlassen, was zur Folge hatte, daß unserem Antrag über dieses Dekret auch das ENEL-Gesetz anzufechten, stattgegeben wurde. Das war derselbe Vorgang.

Meiner Ansicht nach kann alles andere mit einer Vorwegnahme des Urteils gleichgesetzt werden. Ich könnte ebenso mit Überzeugung sagen, daß der Verfassungsgerichtshof der Region recht geben wird, oder, wie andere behaupten, daß er dies nicht tun wird. In Art. 92, der in anderen Autonomiestatuten ähnlich lautet, wird folgendes festgelegt: « Solange die Regionen oder die Provinzen mit Gesetz nicht anders verfügt haben, treten in diesen Regionen die Staatsgesetze in Kraft ». Der Verfas-

sungsgerichtshof hat diesbezüglich den Standpunkt vertreten, daß nach erfolgtem Erlaß der Durchführungsbestimmungen — soweit sie notwendig sind —, die regionalen Organe das Staatsgesetz anzuwenden haben, denn die Regionen sollen nicht verpflichtet werden, noch soll es erforderlich sein, zu jedem Staatsgesetz ein gleichlautendes Regional- oder Landesgesetz zu erlassen, auch wenn besagte Organe der Ansicht sind, daß das Staatsgesetz inhaltlich gut ist. Sie sind zuständig, das Staatsgesetz anzuwenden, wie es z.B. beim Urbanistikgesetz — das sogenannte Überbrückungsgesetz vom Jahr 1967 — hinsichtlich der Provinzen der Fall war. Der Verfassungsgerichtshof hatte z.B. hinsichtlich des Landschaftsschutzgesetzes der Provinz Bozen den Standpunkt eingenommen, daß dieses Gesetz ohne Durchführungsbestimmungen erlassen werden konnte, während wir in unserem Fall — gestatten Sie, daß ich noch kurz einige Ausführungen mache — nicht nur die primäre Zuständigkeit haben. Laut Art. 18 und 23 des Dekretes des Präsidentes der Republik vom 30. Juni 1951 Nr. 574 der Durchführungsbestimmungen ist die Region befugt, die Funktionen des Landwirtschafts- und Industrieministeriums in den Sachgebieten ihrer Zuständigkeit sowie in jenen Bereichen auszuüben deren Verwaltungen vom Staat auf die Region übertragen wurde. Dementsprechend mußten die Gesuche um Anerkennung dieser Ursprungsbezeichnung nicht bei den sogenannten Kompartimentalinspektoraten, sondern bei der Generaldirektion der landwirtschaftlichen Dienste der Region eingereicht werden. Sie wurden im Amtsblatt der Region und nicht im Staatsanzeiger veröffentlicht und von dem mit Regionalgesetz unter Bezugnahme auf das Staatsgesetz eingesetztem Regionalkomitee für Landwirtschaft begutachtet. Durch dieses Regionalgesetz wird die Zuständigkeit des Staates

nicht anerkannt, sondern wurde damit ein Organ geschaffen, das im Staatsgesetz vorgesehen war, wobei die Ausübung der übrigen behördlichen Befugnisse nicht berührt wurde. Somit kann nach wie vor der Standpunkt vertreten werden, daß die Befugnis zur Durchführung des Staatsgesetzes Nr. 930 der Region zusteht. Als Beispiel möchte ich anführen, daß die Region wohl sogenannte Meliorierungskörperschaften errichtet, nicht jedoch Bonifizierungskörperschaften, da diesbezüglich das Landwirtschaftsministerium einen Standpunkt vertritt, den die Region bisher nicht angefochten hat. Die Region könnte ohne weiteres selbst eine Bonifizierungskörperschaft, eine « Ente di Bonifica » oder « Ente di Sviluppo » anerkennen, worauf der Staat die Frage der Zuständigkeit aufwerfen könnte. Ich bin somit der Ansicht, daß die Region zu Recht diese präjudiziellen Fragen vorbringen kann und soll. Nachdem sich herausgestellt hat, daß in den stattgefundenen Privatanfechtungen als einer der Gründe angeführt wurde, daß « incidentalmente » also gelegentlich die Region und nicht der Staat zuständig ist, empfinde ich es, wie ich eingangs erwähnt habe, als richtig, daß die Region diese Angelegenheit als präjudiziellen Punkt behandle und die andere Sache auf sich beruhen lasse und zwar nicht weil ich der Ansicht bin, daß die Region nicht Grund genug hätte, die Sache selber « in merito » zu verfechten, im Gegenteil, ich glaube, sie hätte, wie ich kurz ausgeführt habe, wirklich Grund, die Angelegenheit im öffentlichen Interesse, nicht aus privatem Interesse, selber anzufechten. Es ergibt sich demnach die präjudizielle Frage, die auf jeden Fall von der Region aufgegriffen werden muß, denn sie muß ihre Zuständigkeit verteidigen und wenn sie recht behält, dann wird sowieso « in merito » auf regionaler Ebene entschieden.

(Subito dopo la lettura dell'ordine del giorno da parte del Vicepresidente Nicolussi, ho dichiarato che il gruppo consiliare della S.V.P. avrebbe ritirato la mozione, qualora l'ordine del giorno in parola fosse stato accettato. Evidentemente questa mia dichiarazione è stata udita soltanto da alcuni consiglieri. Per noi infatti l'ordine del giorno rappresenta una richiesta, il cui contenuto può sostituire la mozione da noi presentata; successivamente si è acceso un dibattito per decidere se trattare la questione sotto forma di ordine del giorno o di mozione. Tuttavia sin dall'inizio ho fatto presente che avremmo ritirato la mozione, qualora il Consiglio avesse accolto l'ordine del giorno.

Mi si permetta ora di prendere posizione in merito ai termini, entro i quali si dovrebbe inoltrare agli organi competenti l'impugnativa. Vorrei ricordare al collega Mitolo che la Corte costituzionale è sempre stata del parere che sia da parte dello Stato, sia da parte delle Regioni e Province autonome non sussiste alcuna acquiescenza. La competenza viene infatti riconosciuta soltanto in caso di impugnazione. Sussiste sempre la possibilità di ricorso contro certe leggi ed atti amministrativi, anche se altre leggi o atti amministrativi concernenti la stessa materia, non sono stati in precedenza impugnati davanti agli organi competenti dello Stato. Naturalmente l'impugnativa deve essere presentata entro i termini di 60 giorni, che nel caso specifico non sono ancora trascorsi. Ripeto dunque che né da parte dello Stato, né da parte degli organi autonomi sussiste la cosiddetta acquiescenza. Nella nostra Regione sussiste tuttavia una simile precedente. La S.V.P. aveva a suo tempo proposto di impugnare la legge ENEL. La maggioranza del Consiglio regionale non aveva ritenuto opportuno accogliere la proposta in parola. Poco dopo venne

emesso un decreto di esproprio di certe aziende elettriche della nostra Regione, in seguito al quale venne deciso di impugnare sia il decreto sia la legge ENEL come da noi proposto. In quel caso avevamo dunque adottato lo stesso procedimento, che forma ora oggetto di discussione.

Del resto non credo che si possa anticipare la decisione che verrà adottata dalla Corte costituzionale, in quanto essa potrebbe accettare, come pure respingere il ricorso della nostra amministrazione regionale. L'art. 92 del nostro Statuto di autonomia contiene una norma che è stata riportata anche negli Statuti delle altre Regioni autonome d'Italia. Questo articolo 92, ripeto, stabilisce: « Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato ». La Corte costituzionale è stata a tal proposito dell'avviso, che dopo l'emanazione delle norme d'attuazione — qualora esse siano necessarie — gli organi regionali sono tenuti ad applicare le leggi dello Stato, in quanto non si può far obbligo alle Regioni di emanare per ogni legge statale, sulla quale gli organi regionali concordano, analoghe leggi regionali o provinciali. Le Regioni dunque hanno la facoltà di applicare la legge dello Stato, come ad esempio è avvenuto con la legge concernente l'urbanistica — la cosiddetta legge ponte dell'anno 1967 — riguardo le Province autonome. La Corte costituzionale è stata del parere che la legge della provincia di Bolzano, concernente la tutela del paesaggio, poteva essere emanata senza norme d'attuazione. In questo caso specifico però — mi si permetta di fare a tal proposito una breve esposizione — non abbiamo soltanto le competenze primarie, ma disponiamo anche di norme di attuazione, come pure degli artt. 18, 23, del

D.P.R. del 30 giugno 1951 n. 574, i quali stabiliscono che l'amministrazione regionale, nelle materie di sua competenza, nonché nei settori, la cui amministrazione è stata trasferita dallo Stato alla Regione, quest'ultima, ripeto, esercita le funzioni del ministero per l'agricoltura e per le foreste, nonché del ministero per l'industria e per il commercio. Infatti le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine dei vini, non sono state inoltrate al cosiddetto Ispettorato compartimentale, ma bensì alla Direzione generale dei servizi agricoli della Regione. Le domande in parola non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma sul bollettino regionale ed il relativo parere è stato espresso dal Comitato regionale per l'agricoltura, insediato a suo tempo, in osservanza delle relative leggi, regionale e nazionale. Non si deve però credere che con la precitata legge regionale sia stata riconosciuta la competenza dello Stato, in quanto è stato soltanto istituito un Comitato come prescritto dalla legge nazionale, senza peraltro restringere le esistenti competenze amministrative. E' lecito dunque affermare che la competenza di attuare la legge nazionale n. 930, è stata riservata alla Regione. Quest'ultima ad esempio, può istituire dei cosiddetti enti di miglioramento, ma non enti di bonifica, in quanto la Regione non ha ancora impugnato la tesi sostenuta dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, in merito alle relative competenze. La Regione infatti potrebbe riconoscere senz'altro un ente di bonifica od un ente di sviluppo, ma lo Stato sollevarebbe subito la questione della competenza. A mio avviso, la Regione ha il pieno diritto di sollevare tali questioni pregiudiziali. Siccome le impugnative private finora presentate sono state fra l'altro sostenute con la motivazione che incidentalmente la competenza in materia spetta alla Regione e non allo Stato, ritengo, come

già detto, giusto che la Regione tratti la faccenda come punto pregiudiziale, lasciando in sospeso l'altra questione e non poiché io sia dell'opinione che l'amministrazione regionale non avesse sufficiente motivo di impugnare la questione «in merito», anzi, come già detto, avrebbe un valido motivo per ricorrere e cioè nel pubblico e non nel privato interesse. Tuttavia rimane pur sempre la questione pregiudiziale che la Regione dovrebbe sollevare in ogni caso, in quanto essa ha il dovere di tutelare la propria competenza. Più avanti, se la questione verrà risolta positivamente, dovremmo prendere sul piano regionale comunque una decisione in merito.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Io non posso che essere a favore della nuova mozione, chiamiamola così, per coerenza precisa con l'impostazione iniziale che noi avevamo dato a tutta questa questione. E così, come prima dividevo il punto di vista dell'avv. Mitolo, sull'aspetto giuridico, e anche di qualche altro collega, ivi compreso l'avv. de Carneri, così adesso devo evidentemente essere contrario e condividere perfettamente quello che ha detto in questo momento il cons. Benedikter — dal punto di vista giuridico — e anche l'avv. Agostini, in quanto il conflitto di attribuzioni è evidentemente sollevabile, e siamo pienamente in termine, perché va sollevato proprio su un atto amministrativo. E non si tratta di impugnativa della legge. Quella era una cosa che eventualmente si poteva fare a suo tempo, ma è indubbio che il conflitto di attribuzioni va fatto sull'atto amministrativo.

Dal punto di vista politico e di merito, noi, collega de Carneri, invece la vediamo diversamente. Può darsi, anzi posso essere d'accordo, che da parte dei presentatori o comunque da parte dei colleghi della S.V.P., l'obiettivo che si vuole raggiungere sia sempre quello nella sostanza, però noi diciamo: prima ci trovavamo di fronte a una domanda, che da un punto di vista giuridico a noi sembrava insostenibile, e questa tesi era condivisa anche da te. Diversa è la domanda che ci viene ora posta, e se cioè desideriamo far affermare la competenza regionale come prevalente rispetto alla competenza statale. Di fronte a un ragionamento di questo tipo, noi, ripeto, non possiamo non essere d'accordo con coloro che dicono: cerchiamo di far valere e di far prevalere la competenza regionale rispetto alla competenza statale; che poi nel caso singolo possa significare una cosa o l'altra, questo sarà da vedere. L'hai detto anche tu: in futuro si vedrà. Ma in ogni caso, se fosse da riconoscere alla Regione la competenza anche in questa materia, indubbiamente io penso che anche voi dovrete essere d'accordo, ritenendo giusto che noi facciamo valere le competenze che ci derivano dal nostro Statuto di autonomia. Questa è la ragione fondamentale, dal punto di vista di sostanza, per la quale, ripeto, noi siamo d'accordo col nuovo testo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G. R. - D.C.): Mi pare che sia decisamente chiaro il tema sul quale si intende impegnare la Giunta. Dico subito che a questo tipo di verifica, a livello di Corte costituzionale, come è avvenuto in altre occasioni, così anche in questa circostanza, noi non abbiamo motivo per opporci. Per quanto largo possa essere lo spazio di opinabilità a livello giuridico, credo che nessuno abbia a rincrescersi se si va ad adire un livello proprio e pertinente in ordine ad accertamenti quali sono quelli di questo tipo, cioè di un'invasione supposta e indicata di competenza regionale. Pertanto, ove la maggioranza dei consiglieri sia di questo avviso, noi ci riuniremo e per parte della Giunta daremo luogo agli adempimenti di competenza.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione questo emendamento sostitutivo, che è la nuova mozione: è approvato con 31 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti.

La seduta è tolta. Il Consiglio regionale è riconvocato per mercoledì 8 luglio e si farà seduta tutto il giorno, mattina e pomeriggio. Giovedì invece orario unico, e venerdì si farà seduta, in quanto ci siano leggi ancora da trattare.

La seduta è tolta.

(Ore 20.40).